

COMUNE DI VERGEMOLI

provincia di lucca

REGOLAMENTO URBANISTICO

norme tecniche di attuazione

versione aggiornata

SINDACO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROGETTISTA E COORDINATORE
COLLABORATORI AL PROGETTO

INDAGINI GEOLOGICHE
QUADRO VALUTATIVO

dott.	MICHELE GIANNINI
geom.	STEFANO PALADINI
arch.	DANIELE ROBERTO SUFFREDINI
arch.	SIMONE BACCI
dott. agr.	ALESSIO BRAVI
dott.	ALESSANDRO CATOI
dott. geol.	AMERINO PIERONI
arch.	PAOLO LORENZETTI

dicembre 2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico (RU), quale atto di governo del territorio ai sensi dell'Art. 10 della LRT 1/2005, insieme al Piano Strutturale (PS) costituisce il Piano Regolatore Comunale.

Il RU disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, regolando i processi di trasformazione, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private. Pertanto lo svolgimento di tali attività e l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali, in conformità con gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni del PS, deve garantire la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti a loro uso e fruibilità, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Il RU, ai sensi dell'Art. 55 della LRT 1/2005, comprende:

- ◆ la disciplina del Territorio Rurale o Aperto
- ◆ la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti
- ◆ la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio articolata attraverso:
 - ✓ il Quadro Conoscitivo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto
 - ✓ il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende le aree edificate e le loro trasformazioni
 - ✓ la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente
 - ✓ le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti
 - ✓ le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard
- ✓ le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa ed interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico
- ✓ gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati
- ✓ gli interventi da realizzarsi mediante piani attuativi
- ✓ le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune
- ✓ le infrastrutture da realizzare e le relative aree
- ✓ il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche (PEBA)
- ✓ la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi
- ✓ la disciplina della perequazione

In particolare sono compiti e finalità del presente RU

- ✚ salvaguardia e valorizzazione del sistema insediativo policentrico, articolato in centri maggiori, centri minori, nuclei e case sparse, che configura unitariamente l'insieme urbano e rurale e ne rappresenta la riconoscibilità; tale tipologia insediativa può essere in qualche modo ricollegata alla "città policentrica toscana" individuata dal PIT come *invariante strutturale* a livello regionale
- ✚ tutela, salvaguardia e sviluppo del territorio rurale anche attraverso sostegni ed incentivi, con potenziamento delle attività agrituristiche, del turismo "verde", a carattere naturalistico, didattico, escursionistico utilizzando in via prioritaria le strutture esistenti; ciò con la finalità anche di contribuire in modo sostanziale al recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo la presenza antropica, la conoscenza e la fruizione compatibile dei valori e delle risorse culturali, ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio, il tutto nell'ottica di un incremento dell'economia locale con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile. Quanto sopra si colloca in linea con i dettati del PIT che individuando il "patrimonio collinare" toscano come *invariante strutturale* a livello regionale definisce che esso "integra in sé e presuppone la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell'impresa rurale e individua nelle

attività economiche della produzione agro-forestale ed in quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesistica del territorio toscano”. A tale proposito vengono recepite le prescrizioni di cui all’Art. 23 della disciplina generale del PIT relative al patrimonio collinare, così come identificato all’Art. 20 della stessa.

Art. 2 | Criteri e caratteri generali del R.U.

Il RU ai sensi e per gli effetti dell’art.17 c. 5 della L. 183/1989 e dell’art. 44 delle Norme di Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, adottato con Del. C.I. n. 132 del 5/10/2004, approvato con D.C.R. n. 20/2005, recepisce, rendendole immediatamente vincolanti, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48 delle stesse Norme di Piano ed individua, all’interno delle presenti Norme di Attuazione, il raccordo tra l’articolazione del territorio come individuata dalla L.R. 1/2005 e successivi Regolamenti di Attuazione e le zone territoriali omogenee definite dal D.M. n.1444/1968.

Il presente RU riconosce e recepisce quanto riportato nel Titolo 2 art. 3 della Disciplina di Piano del PIT relativamente all’identificazione delle componenti del Sistema Territoriale, che consistono rispettivamente nell’*“Universo Urbano”* e nell’*“Universo Rurale”* della Toscana e che comprendono le invarianti strutturali a livello regionale, fra le quali quelle che interessano direttamente il territorio di Vergemoli sono la *“città policentrica toscana”*, il *“patrimonio collinare”* e *“i paesaggi e beni paesaggistici”*.

Sono recepite e fatti propri dal presente RU i contenuti relativi all’Ambito di Paesaggio 3 – Garfagnana – inerenti il territorio di Vergemoli ed in particolare:

- ◆ Sezione 1 – *“schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – riconoscimento dei caratteri strutturali”*

- ◆ Sezione 2 – *“schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – riconoscimento dei valori naturalistici, storico-culturali, ed estetico-percettivi dei paesaggi”*
- ◆ Sezione 3 *“schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – funzionamenti e dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie”*
- ◆ Sezione 4 *“schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità - beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del DLgs 22/01/2004 n°42 art. 136”*
- ◆ Relativamente agli Elementi ed ai Valori naturalistici, estetico-percettivi, storico-culturali riportati e descritti nell’Allegato A – Elaborato 2, Sezione 3, Ambito n° 3 - Garfagnana sono riconosciuti e recepiti quelli relativi al Sistema territoriale di Vergemoli
- ◆ I vincoli di cui all’Art. 136 del DLgs 42/04: *“zona della Grotta del Vento”* di cui al DM 23/12/197, *“zona delle Alpi Apuane nei comuni di Vergemoli, Pescaglia, ecc...”* di cui al DM 18/04/1976; i vincoli di cui all’Art. 142 del decreto medesimo: *lettera g) - boschi e foreste, lettera c) – fiumi torrenti e corsi d’acqua*

Sono considerati obiettivi di qualità e azioni prioritarie in relazione ai valori riconosciuti di tipo naturalistico, storico-culturale, estetico-percettivo che si applicano agli insediamenti ed infrastrutture, nonché alle componenti antropiche del territorio nel loro insieme:

- ▶ tutela, gestione e recupero della coltura del castagneto da frutto anche ai fini della tutela idrogeologica; a tal fine costituiscono azioni prioritarie gli interventi infrastrutturali che facilitino la gestione dei castagneti, nel rispetto del regolamento forestale 48/R/2003.
- ▶ mantenimento della leggibilità dei caratteri storici del sistema insediativo dei medi versanti, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole di margine; a tal fine costituiscono azioni prioritarie:

- la tutela dei caratteri morfologici dell'impianto originario dei nuclei e dei borghi straripanti di matrice rurale e la tutela della relazione visuale con il contesto rurale in cui si collocano
- l'orientamento della crescita secondo principi insediativi consolidati, prevedendo prioritariamente interventi di completamento nelle aree residue disponibili all'interno dei nuclei urbani
- il recupero e la riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio rurale sparso che tenga conto dei caratteri tipologici e formali del patrimonio edilizio con particolare riferimento all'uso dei materiali, alle proporzioni plano-volumetriche, ai rapporti fra pieni e vuoti, agli elementi strutturali (coperture, murature, solai)

Art. 3	Elaborati costitutivi del RU
---------------	-------------------------------------

Il R.U. è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

QUADRO CONOSCITIVO

- ❑ Tavv. 1a-1b-1c-1d-Territorio Aperto – *assetto rurale e insediativo* – (scala 1:5.000)
- ❑ Tavv. 2a-2b-2c-2d-Territorio Aperto – *caratteri insediativi – destinazione d'uso* – (scala 1:5.000)
- ❑ Tavv. 3a-3b-3c-3d-Territorio Aperto – *caratteri insediativi – grado di testimonianza* – (scala 1:5.000)
- ❑ Tav. 4-Struttura insediativa - *articolazione funzionale aree insediate* – UTOE 1 CALOMINI – (scala 1:2.000)
- ❑ Tav. 5 – Struttura insediativa - *articolazione funzionale aree insediate* – UTOE 2 VERGEMOLI – (scala 1:2.000)
- ❑ Tav. 6 – Struttura insediativa - *articolazione funzionale aree insediate* – UTOE 3 FORNOVOLASCO – (scala 1:2.000)
- ❑ Tav. 7 – Struttura insediativa - *articolazione funzionale aree insediate* – UTOE 4 CAMPOLEMISI – (scala 1:2.000)
- ❑ Tav. 8 - *Mappa di accessibilità urbana*

QUADRO PROPOSITIVO

- ❑ Tavv. 1a-1b-1c-1d- TERRITORIO APERTO – *Previsioni di Piano* - (scala 1:5.000)
- ❑ Tav. 2 – *Previsioni di Piano* – UTOE 1 Calomini – (scala 1:2.000)
- ❑ Tav. 3 – *Previsioni di Piano* – UTOE 2 Vergemoli – (scala 1:2.000)
- ❑ Tav. 4 – *Previsioni di Piano* – UTOE 3 Fornovalasco – (scala 1:2.000)
- ❑ Tav.5 – *Previsioni di Piano* – UTOE 4 Campolemisi – (scala 1:2.000)

❖ **RELAZIONE DI PIANO**

❖ **NORME DI ATTUAZIONE**

INDAGINI GEOLOGICHE

- Tav. G0 - Relazione geologico-tecnica
- Tav. G1 - Carta geologica (scala 1:10.000)
- Tav. G2 - Carta geomorfologica (scala 1:10.000)
- Tav. G3 - Carta dell'acclività (scala 1:10.000)
- Tav. G4 - Carta della permeabilità (scala 1:10.000)
- Tav. G5 - Carta litologico-tecnica e dei dati di base (scala 1:10.000)
- Tav. G6 - Carta dei dati di base delle UTOE (scala 1:2.000)
- Tav. G7 - Carta del reticolo idrografico (scala 1:10.000)
- Tav. G8 - Carta delle aree allagabili (scala 1:10.000)
- Tav. G9 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi (scala 1:10.000)
- Tav. G10 - Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle norme di P.A.I.) (scala 1:10.000)
- Tav. G11 - Carta di riferimento delle norme di P.A.I. del Bacino del fiume Serchio – Rischio idraulico (scala 1:10.000)
- Tav. G12 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) (scala 1:2.000)
- Tav. G13 – Carta delle aree a Pericolosità Geologica (scala 1:10.000)
- Tav. G14 - Carta delle aree a Pericolosità Idraulica (scala 1:10.000)
- Tav. G15 - Carta delle aree a Pericolosità Sismica locale (scala 1:2.000)
- Tav. G16 - Carta delle aree a Pericolosità Geologica connessa alle colate detritico-torrentizie (scala 1:2.000)

- Tav. G17 - Carta delle aree a Pericolosità Idraulica sui fossi minori (scala 1:2.000)
- Tav. G7 bis – Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale (scala 1:10000)

QUADRO VALUTATIVO

Valutazione ambientale strategica (VAS)

Rapporto ambientale e sintesi non tecnica (Art. 24 l.r. 10/2010)

- Allegato 1 - *Principali atti di riferimento della pianificazione e della programmazione sovraordinata*
- Allegato 2 - *Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del regolamento urbanistico*
- Allegato 3 – *Studio di incidenza per i siti di importanza regionale (SIR)*

Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni (Art. 11, comma 2, lett. a) l.r. 1/2005)

Valutazione degli effetti delle previsioni a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana (Art. 11, comma 2, lett. b) l.r. 1/2005)

Art. 4	Efficacia delle disposizioni del RU
---------------	--

Le previsioni di RU hanno validità a tempo indeterminato; dopo cinque anni dall'approvazione del RU, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'Art. 55 della LRT 1/2005, se non sono stati approvati i Piani Attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture, decadono le previsioni relative a:

- le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dal DM 02/04/68 n°1444
- le aree urbane a carattere residenziale o produttivo soggette a Piani Attuativi
- le infrastrutture da realizzarsi al di fuori dei centri abitati

Le previsioni del RU possono essere confermate e rinnovate alla scadenza; le previsioni e i vincoli che vengono reiterati con il presente RU saranno indennizzati secondo i criteri previsti dalla

normativa vigente; sono altresì ammesse motivate varianti o integrazioni al RU nel rispetto del dimensionamento previsto dal PS.

Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del RU, il comune redige una relazione di "Monitoraggio degli effetti" di cui all'Art. 13 della LRT 1/2005.

Ove non in contrasto con le previsioni di QP e non ricadenti in aree sottoposte a vincoli sovraordinati o ad elevato rischio idrogeologico conservano la loro efficacia fino alla decadenza naturale prevista dalle normative vigenti anche dopo l'approvazione del RU:

- ▶ i Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, vigenti al momento dell'entrata in vigore del RU, fino a naturale scadenza
- ▶ gli impegni derivanti da rapporti convenzionali legati a previsioni di Piani Attuativi o di Concessioni Edilizie, Permessi a Costruire, DIA, SCIA o altro tipo di atto abilitativo in relazione alla cessione di aree per pubblica utilità, alla realizzazione di opere pubbliche o all'assolvimento di altri specifici impegni di interesse collettivo assunti al momento della realizzazione delle opere
- ▶ i titoli abilitativi e gli atti autorizzativi di privati in essere

Art. 5	Modalità di attuazione del RU
---------------	--------------------------------------

Il RU si attua attraverso gli strumenti previsti dal vigente ordinamento legislativo, in dettaglio:

- Interventi Diretti:** *Permessi di costruire, Permessi di costruire Convenzionati, Denunce d'Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio Attività, Comunicazioni* ed eventuali altri atti amministrativi e abilitativi
- Piani Attuativi** sia di iniziativa pubblica che privata di cui al Capo IV Sezioni I e II della LRT 1/2005: *Piani Particolareggiati (PP), Piani di Lottizzazione (PdL)*, ai sensi della L. 1150/1942, *Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP)*, ai sensi della L. 167/1962, *Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP)*, ai sensi della L. 865/1971, *Piani di Recupero (PdR)* del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della L. 457/1978, L.R.

59/80, DPGR 9/2/2007 n° 2/R, 3/R, 5/R; *Linee Guida per l'Edilizia Sostenibile in Toscana, Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)*, ai sensi dell'Art. 42 della LRT 1/2005 e successive integrazioni; tutti i piani o progetti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti che influiscono sull'uso del suolo e degli edifici

- ❑ **Piani di Settore**, come definiti all'art. 67 delle presenti Norme attraverso i quali vengono realizzate le previsioni di RU nei settori specifici
- ❑ **Progetti esecutivi di opere pubbliche** ai sensi della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni

Art. 6 | Verifica e monitoraggio del RU

Con riferimento all'Art. 13 della LR 1/2005, oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell'Art. 29 della L.R. 10/2010, per un'efficace attuazione del RU e dell'introduzione di eventuali elementi correttivi e/o integrativi, è previsto che ogni due anni il dirigente responsabile dell'assetto del territorio del Comune rediga un rapporto sullo stato della pianificazione territoriale in generale e dell'applicazione del RU in particolare, da allegare al bilancio di previsione.

Questo rapporto dovrà contenere:

- l'aggiornamento del quadro conoscitivo con riferimento alle eventuali modifiche avvenute ed agli effetti ambientali indotti dagli interventi realizzati
- verifica del grado di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture previste
- verifica dello stato di progettazione e/o attuazione degli interventi pubblici e privati previsti, con particolare riferimento ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'adeguamento agli standard previsti dal D.M. 02.04.68 n. 1444/68
- informazioni utili ad evitare la decadenza delle previsioni in relazione alle aree urbane destinate alla residenza e alle attività produttive soggette a Piani Attuativi, per le infrastrutture da realizzarsi al di fuori dei centri abitati
- il bilancio aggiornato delle abitazioni realizzate in relazione al dimensionamento del PS e la verifica dello stato di realizzazione

di Piani Attuativi, dei programmi di settore e degli interventi da attuarsi in rapporto o partecipazione con Enti e Aziende che operano in merito all'uso e la tutela delle risorse del territorio. L'applicazione di un procedimento annuale di verifica dello stato della pianificazione comunale potrà permettere di confermare, aggiornare e rinnovare tempestivamente le previsioni del RU stesso e rendere possibili eventuali sue varianti o integrazioni cartografiche e/o normative, nel rispetto del dimensionamento previsto dal PS, anche a seguito di specifica e motivata richiesta dei privati. L'AC e l'ufficio tecnico potranno avvalersi del contributo di un apposito organismo esterno definito Commissione Tecnica di Gestione (C.T.G.) che può essere identificata con la Commissione per il Paesaggio, con funzioni consultive, integrative e di supporto per:

- la valutazione e l'esame di problematiche inerenti l'attuazione delle previsioni di PS e di RU
- l'esame dei Piani Attuativi e dei Piani di Settore
- l'espressione di pareri, interpretazioni e chiarimenti relativi alla disciplina del RU
- l'espressione di parere in merito ad eventuali variazioni relative al dimensionamento delle UTOE ed a piccoli adeguamenti del loro perimetrazione, nel rispetto del PS
- la proposta di modifiche alle disposizioni normative con particolare riferimento agli insediamenti di antica formazione o con rilevanti caratteri storici, tipologici e formali
- verificare la conformità delle tipologie degli edifici ed eventualmente disporre la loro riclassificazione
- valutare la necessità di variazione o di ricalibratura delle previsioni urbanistiche del RU

Art. 7 | Deroghe al RU

Il dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 54 bis della L.R. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto dell'art. 41 quater della L. 1150/42, in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale, potrà autorizzare deroghe alle presenti Norme di RU per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale

e per interventi necessari, derivanti da calamità naturali o comprovate e indifferibili urgenze, da realizzarsi anche da parte di privati.

TITOLO II – NORME ED INDIRIZZI PER IL TERRITORIO APERTO O RURALE

Art. 8 | Indirizzi generali

Il RU definisce la disciplina del **Territorio Aperto o Rurale** del comune di Vergemoli sulla base dell'applicazione della LR 1/2005 e del relativo Regolamento d'Attuazione del Titolo IV, capo 3, di cui al DPGR n°5/R del 9/02/2007, delle individuazioni e delle articolazioni del PS in: ***Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali***.

Il Territorio Aperto è considerato come zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/1968.

Il RU, sulla base degli obiettivi, delle indicazioni e delle prescrizioni del PS, disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari al recupero, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del Territorio Aperto, con particolare attenzione allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrative e compatibili con la tutela e la fruizione delle risorse dei territori rurali e montani.

Art. 9 | Prescrizioni per la salvaguardia del territorio

Nell'ambito del Territorio Aperto o Rurale del comune di Vergemoli valgono le seguenti prescrizioni:

- ✓ tutte le opere esistenti atte a regolare la regimazione e il deflusso delle acque superficiali devono essere mantenute dai proprietari dei terreni su cui ricadono
- ✓ in caso di frane o di fenomeni di erosione è prescritto il ripristino con materiali tradizionali e caratteristiche costruttive locali, salvo l'inserimento di elementi strutturali di consolidamento, con utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica
- ✓ in caso di frane, smottamenti o altri fenomeni di instabilità che costituiscano minaccia all'incolumità pubblica, alla viabilità o ad altri spazi per attrezzature di uso collettivo, oppure rappresentino

elementi di degrado paesistico-ambientale, i proprietari delle aree interessate da questi fenomeni devono provvedere al consolidamento ed alla sistemazione ambientale con opportune opere informate ai criteri della bioingegneria

- ✓ le strade esistenti nel territorio rurale rivestono un interesse primario dal punto di vista ambientale, storico-testimoniale e per la corretta fruibilità del territorio, quindi i tracciati, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le staccionate, le alberature, le marginette, i cippi, le pavimentazioni in lastre di pietra o acciottolato, ecc., costituiscono elementi di arredo urbano e caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere rigorosamente mantenuti e/o ripristinati. Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi devono rispettare le caratteristiche tipiche delle opere esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali all'ambiente ed agli aspetti naturali dei luoghi
- ✓ le strade esistenti e di nuova realizzazione di tipo interpodereale e forestale devono essere dotate di adeguate opere di regimazione delle acque di scorrimento superficiale
- ✓ per interventi di restauro, ripristino e recupero delle opere connesse con le sistemazioni agrarie ed idrauliche andranno prioritariamente utilizzati materiali uguali agli originali o compatibili con essi
- ✓ devono essere mantenute le alberature e le siepi esistenti, comprese quelle che delimitano proprietà o colture
- ✓ non possono essere rimosse le indicazioni dei limiti di proprietà o di coltura di qualsiasi tipo come muretti a secco, siepi, cigli, filari di alberi, ecc. in modo da salvaguardare e valorizzare gli elementi costitutivi del mosaico rurale
- ✓ sono vietati la riduzione della superficie forestale, quando non siano rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 79, 80, 81 del Regolamento Forestale DPGR n° 48/R del 8/08/2003, il taglio delle piante monumentali, la distruzione e il danneggiamento di specie rare e di endemismi anche

al di fuori delle aree boscate, l'asportazione della copertura morta, del muschio e dei licheni, gli interventi che determinano alterazioni morfologiche del suolo

- ✓ per le superfici boscate, salvo diverse indicazioni specifiche, vale quanto previsto dal testo aggiornato della LR 21/03/2000 n° 39 Legge Forestale della Toscana e dal Regolamento Provinciale dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale
- ✓ per le pertinenze delle abitazioni classificabili come giardini e parchi possono essere utilizzate anche specie a carattere ornamentale non citate nell'elenco di cui all'Appendice delle presenti NTA
- ✓ nel caso di taglio di castagneti da frutto anche abbandonati è fatto obbligo di lasciare non meno di 5 piante/ha anche se senescenti o malate

Art. 10 | Articolazioni del Territorio Aperto

Come definito nella Relazione di Piano il RU individua le seguenti articolazioni, riportate in Tav. 1a, 1b, 1c, 1d di QC:

❖ **Territorio del Crinale Apuano** formato da:

- *Aree della faggeta*
- *Aree a prateria di crinale*
- *Aree a prato pascolo*

❖ **Territorio dei Paesaggi a Prevalente Naturalità** che comprende:

- *Aree boscate*
- *Aree a castagneto da frutto*
- *Aree a prato pascolo*
- *Aree di salvaguardia specifica Tipo 1 e 2*
- *Aree soggette a normativa specifica*

❖ **Territorio dei Paesaggi Agrari** costituito da:

- *Aree boscate*
- *Aree agricole*
- *Aree di salvaguardia specifica Tipo 1*
- *Aree di salvaguardia specifica Tipo 2*

● *Aree soggette a normativa specifica*

Per quanto riguarda le **Aree contigue agli insediamenti di antica formazione** individuate in Tav. 1a, 1b, 1c, 1d e Tav. 2, 3, 4, 5 di QP comprendono:

- *Aree boscate*
- *Aree a castagneto da frutto*
- *Aree a prato pascolo*
- *Aree agricole*
- *Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio*
- *Aree di salvaguardia specifica Tipo 1*
- *Aree di salvaguardia specifica Tipo 2*

Il RU definisce che per queste aree devono essere privilegiate le azioni di presidio del territorio e le azioni tese al recupero, al ripristino e alla conservazione delle caratteristiche paesistico-ambientali derivate dallo stretto rapporto tra il sistema insediativo costituito da nuclei e case sparse e il territorio agricolo e forestale; è consentito l'esercizio dell'attività agricola anche rivolta all'autoconsumo

- ▶ Si definiscono **Aree di salvaguardia specifica di Tipo 1 le aree di fondovalle ad elevato rischio idraulico**
- ▶ Le **Aree di salvaguardia specifica di Tipo 2** corrispondono alle **emergenze geologiche**

Nell'Articolo 39 delle NTA del PS vengono inoltre definite le **Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio**, riconosciute come elemento che interessa l'intero Territorio Rurale e quindi le categorie che lo compongono.

All'interno del Territorio Aperto sono altresì individuati e riportati in cartografia gli **edifici di valore storico-architettonico, tipologico e testimoniale**.

L'ambito di applicazione della normativa regionale relativa al Territorio Rurale, di cui al Capo III della LRT 1/2005 e relativo Regolamento di Attuazione n. 5/R, di cui al DPGR 9/02/2007,

per quanto attiene alla realizzazione di volumetrie, è esteso all'intero territorio comunale ad esclusione delle *Aree di insediamento urbano*, delle *Aree di salvaguardia specifica*, delle *Aree della faggeta* e delle *Aree a prateria di crinale*. L'applicazione della normativa di cui sopra per il territorio di Vergemoli è subordinata alle precisazioni e integrazioni di cui alle presenti NTA.

Per ogni ambito in cui è articolato il Territorio Aperto sono disciplinati nello specifico i principali tipi di intervento consentiti e quelli esclusi: qualsiasi altro intervento qualora non espressamente definito dalle presenti NTA deve comunque essere compatibile con le Norme di Attuazione di PS.

Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente devono obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato per ogni Territorio ed Area di appartenenza, delle ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-architettoniche e testimoniali degli edifici stessi e alla loro destinazione d'uso.

Art. 11 | Criteri generali di intervento

Ogni azione relativa al Territorio Aperto nelle sue varie articolazioni deve tener conto delle prescrizioni che disciplinano la fattibilità degli interventi in merito:

- al Regolamento di Attuazione del TITOLO IV Capo III della L.R. 1/2005 di cui al DPGR 9/02/2007 n°5/R,
- al Regolamento di Attuazione dell'Art. 37 comma 3 della LR 1/2005 di cui al DPGR 9/02/2007 n°2/R
- al Regolamento di Attuazione del TITOLO V della LR 1/2005 di cui al DPGR 9/02/2007 n°3/R
- agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC
- al recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
- alle indicazioni di seguito specificate

All'interno del territorio aperto e/o rurale dovrà essere privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente in tutte le sue forme,

preferibilmente con azioni unitarie che coinvolgano l'intero nucleo di matrice rurale o agropastorale (*alpeggio*) attraverso Piani Attuativi specifici che possano prevedere anche un utilizzo funzionale diverso dall'originale, quando questo non sia più presente o ragionevolmente non più proponibile, purchè si rimanga nell'ambito delle destinazioni compatibili individuate.

L'ambito di intervento è quello individuato in Tav. 1a, 1b, 1c, 1d di QP.

Il RU, ai sensi dell'Art. 37 delle NTA di PS, disciplina gli insediamenti di origine rurale sulla base degli approfondimenti contenuti nel proprio QC.

Qualsiasi tipo di intervento relativo alla realizzazione di nuovi edifici o al recupero del patrimonio edilizio esistente, eccetto la manutenzione ordinaria o straordinaria, è *subordinato alla rimozione di eventuali costruzioni improprie e/o precarie incongrue con il contesto ambientale presenti nell'ambito di proprietà*.

Per il patrimonio edilizio esistente in tutte le aree del territorio aperto con esclusione delle *Aree della faggeta*, delle *Aree delle praterie di crinale* e delle *Aree di salvaguardia specifica* si applicano le seguenti indicazioni, mentre per le singole categorie in seguito sono individuate azioni di maggior dettaglio:

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

❑ fabbricati ad uso agricolo e non

Per il patrimonio edilizio esistente con qualsiasi destinazione d'uso è consentito:

- ▶ la realizzazione di interventi di *restauro e risanamento conservativo* con l'applicazione delle prescrizioni di cui all'Art. 18 delle presenti Norme
- ▶ ripristino e ricostruzione di volumetrie dirute con mantenimento della consistenza planivolumetrica e dei caratteri tipologici e formali rilevabili e/o documentati come definito al successivo Art. 18
- ▶ l'accorpamento di piccoli volumi ad un fabbricato principale, con i criteri indicati al successivo Art. 21

- ▶ realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente
- ▶ cambio di destinazione d'uso a fini non residenziali, salvo il turistico-ricettivo di tipo "albergo diffuso", subordinato alla stipula di apposita convenzione, per fabbricati con volumetria uguale o superiore a 200 mc
- ▶ per volumi inferiori a 200 mc è consentito il cambio di destinazione d'uso come al punto precedente con possibilità di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale fino ad un massimo del 30% del volume esistente, mantenendo caratteri tipologici e formali presenti con uso di materiali tradizionali
- ▶ è consentito l'esercizio dell' **attività agrituristica** salvo indicazioni specifiche per le singole aree
- ▶ per l'intero patrimonio edilizio ad uso residenziale con volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq; tali interventi non sono cumulabili con altri consentiti

❑ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

- ▶ dovrà generalmente essere mantenuta la destinazione d'uso rurale originaria, salvo casi particolari evidenziati nelle presenti Norme
- ▶ possibilità di ampliamento *una tantum* soltanto per comprovate esigenze legate alla coltivazione del fondo a seguito di approvazione di PMAA o, in caso di attività extraaziendale, di certificazione da parte dell'UTC sentita la Commissione del Paesaggio
- ▶ in caso di assenza comprovata di attività agricola o di non rispondenza alle effettive esigenze funzionali e produttive, per fabbricati rurali esistenti al momento dell'adozione del RU con volumetria uguale o superiore a 200 mc, è consentito il cambio di destinazione finalizzata ad uso turistico-ricettivo di tipo extralberghiero ("albergo diffuso"). Ciò è subordinato alla stipula fra il richiedente e l'AC di un atto unilaterale

d'obbligo contenente le stesse disposizioni del PMAA, con esclusione dei riferimenti alle superfici minime, alla qualifica professionale ed al tipo di reddito del richiedente; in esso dovranno essere individuati i terreni, con superficie di almeno mq 10.000 in corpo unico, da vincolare all'attività e mantenere a coltura per un periodo minimo di 10 anni, specificando i tipi di coltura e la loro estensione oppure l'attività complementare presente o che si intende impiantare (allevamento bovino, equino, suino, bassa corte, elicoltura, apicoltura, acquacoltura, ecc).

Per attività complementari si intendono quelle connesse all'attività primaria sopra riportate, legate prevalentemente all'allevamento, in particolare a quelle indicate all'Art. 5 del DPGR 9/02/2007 n°5/R, a cui si fa riferimento per criteri operati vi e prescrizioni

L'applicazione di quanto sopra esclude la realizzazione di nuovi fabbricati per la conduzione del fondo, salvo particolari esigenze produttive accertate e comprovate.

NUOVE COSTRUZIONI

Quando sul fondo non insistano fabbricati idonei e funzionali all'attività primaria o tale idoneità non può essere conseguita attraverso accorpamento di volumi esistenti è consentita la realizzazione di:

- ❑ **annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva aziendale** previa approvazione di PMAA e seguendo le prescrizioni di cui all'Art. 17
- ❑ **annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo** da parte dei proprietari, anche in assenza di azienda ma con effettivo esercizio dell'attività agricola e l'impegno a mantenerla per almeno 10 anni quando non esistano fabbricati idonei e funzionali, con indicazioni e criteri diversificati per le varie aree

I manufatti di cui sopra dovranno rispondere alle seguenti indicazioni:

- ▶ dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'Art. 17
- ▶ è consentita la realizzazione di un unico fabbricato per fondo

- ▶ i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente o in caso di assenza di fabbricati, in prossimità dei confini di proprietà, escludendo le zone cacuminali e con visivi importanti
- ▶ in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici devono essere parzialmente o totalmente incassati nel terreno, che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato
- ▶ nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato

L'esistenza delle condizioni previste sia in relazione al PEE che alle nuove costruzioni dovrà essere accertata e certificata dall'UTC attraverso la stipula di atto unilaterale d'obbligo fra il richiedente ed il comune, sentito il parere, consultivo ma obbligatorio, della Commissione per il Paesaggio

Art. 12 | Indicazioni specifiche per le singole Aree

Le indicazioni e le prescrizioni di cui al presente articolo si aggiungono ai criteri generali di cui all'Art. precedente, si applicano alle singole Aree individuate all'interno di ogni Territorio all'Art. 10 e sono definite attraverso norme specifiche che saranno evidenziate negli approfondimenti successivi.

❖ **AREE DELLA FAGGETA**

- ✓ non è consentito l'esercizio dell'attività agrituristica
- ✓ deve essere applicato il regime di *conservazione* per il soprassuolo boschivo
- ✓ sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi e aree di sosta di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata ed ecocompatibile del territorio
- ✓ sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente finalizzato all'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, o legati alla didattica ed alla ricerca scientifica come punti di osservazione per la fauna selvatica, ecc.

- ✓ in considerazione degli specifici caratteri morfologici, paesistici e ambientali **non sono ammessi interventi di nuova costruzione**

❖ **AREE DELLE PRATERIE DI CRINALE**

- ▶ non è consentito l'esercizio dell'attività agrituristica
- ▶ deve essere applicato il regime di *conservazione* per i soprassuoli sia erbacei che boschivi
- ▶ sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi pedonali di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio
- ▶ sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente soltanto per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, o legati alla didattica ed alla ricerca scientifica come punti di osservazione per la fauna selvatica, ecc.
- ▶ in considerazione degli specifici caratteri morfologici, paesistici e ambientali **non sono ammissibili interventi di nuova costruzione**

❖ **AREE BOScate**

La struttura normativa del RU è improntata alla salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idrogeologico e favorendo la sua fruizione di tipo turistico-ricreativo; in queste aree sono consentite:

- le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico-forestale, da realizzarsi preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai criteri dell'ingegneria naturalistica
- la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati
- la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 ml e pavimentati con materiali non

impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché per l'accesso a punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi

- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali del bosco con tecniche e materiali riconducibili ai criteri dell'ingegneria naturalistica
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata dove risultano presenti superfici a prato pascolo o a castagneto da frutto, si prevede il mantenimento e la conservazione e l'eventuale ripristino con funzioni di presidio del territorio
- nelle aree boscate è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto
- in considerazione degli specifici caratteri morfologici, paesistici e produttivi **non sono ammessi interventi di nuova costruzione**

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Gli interventi previsti nelle indicazioni generali di cui sopra sono ammessi nei casi e con le modalità di seguito specificati, applicando le prescrizioni di cui all'Art. 18 delle presenti Norme

fabbricati ad uso residenza rurale e non

- * ampliamenti *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 90 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, comunque l'incremento massimo non potrà essere superiore ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici con un volume superiore o uguale a 200 mc e solo nei casi in cui non sia possibile intervenire accorpando volumi presenti
- * per fabbricati con volumetria compresa fra 100 e 200 mc è consentito l'ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di una superficie utile complessiva di 50 mq per i vani abitabili e di 20 mq per servizi e vani accessori

fabbricati con destinazione d'uso non agricola

- * realizzazione di tettoie come da Art. 11 con superficie coperta massima di 16 mq e altezza in gronda massima di 2,50 ml

fabbricati ad uso annesso agricolo

Valgono le Norme di cui all'Art. 11

❖ **AREE A CASTAGNETO DA FRUTTO**

Il RU riconosce queste zone come “**aree di controllo dei caratteri del paesaggio**”; In considerazione dei valori culturali, testimoniali, paesaggistici e produttivi che storicamente queste aree hanno rivestito, è obiettivo del RU l'incentivazione della messa a coltura del castagno da frutto, il ripristino dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono, la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività anche come testimonianza culturale della memoria.

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Gli interventi previsti nelle indicazioni generali sopra riportate sono ammessi nei casi e con le modalità di seguito specificati, applicando le prescrizioni di cui all'Art. 18 delle presenti Norme:

fabbricati ad uso residenza rurale

- interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 90 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici con volume superiore e/o uguale a 200 mc e nei casi in cui non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti
- per fabbricati con volumetria compresa fra 100 e 200 mc è consentito l'ampliamento fino al raggiungimento di una superficie utile complessiva di 60 mq per i vani abitabili e di 20 mq per servizi e vani accessori

❑ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Sono prevalentemente rappresentati da strutture in muratura adibite all'essiccazione delle castagne “metati” e da costruzioni in legno e copertura prevalentemente in paglia destinate al rimessaggio del fogliame.

Per i metati sono consentiti interventi fino al restauro conservativo con opere di miglioramento antisismico ed eventuale ripristino di porzioni mancanti o staticamente compromesse, con mantenimento della destinazione d'uso originaria.

Nel caso l'attività di castanicoltura non sia più presente il metato può essere oggetto di variazione di destinazione d'uso turistico-ricettiva legata al turismo itinerante e/o al fattore ambientale, conservando i caratteri originari tipologici e formali: tutto ciò è vincolato alla ripulitura, gestione, rimessa a coltura di una porzione di castagneto di almeno mq 5.000 in corpo unico, attraverso atto unilaterale d'obbligo da stipularsi con il Comune.

Per quanto riguarda le capanne in legno, vengono riconosciute come elementi ormai storicizzati e facenti parte integrante del paesaggio agrario, potranno essere mantenute e consolidate con sostituzione di parti degradate, sempre con utilizzo degli stessi materiali e conservando caratteri tipologici e formali e potranno essere adibite alle funzioni legate alla manutenzione del bosco oppure essere inserite nel circuito del turismo itinerante come strutture complementari, punti di appoggio, punti tappa, ecc.

Sia per i metati che per le capanne in legno possono essere realizzati interventi di restauro e risanamento conservativo e ripristino funzionale in considerazione del ruolo di elementi testimoniali della vita rurale di ieri da inserire in percorsi tematici a scopo didattico.

È consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino ad ottenere le quantità consentite equiparate a quelle per le nuove costruzioni, secondo le indicazioni di cui al successivo Art. 21

❑ **fabbricati ad uso non agricolo**

- ✓ interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di una superficie utile dei vani abitabili di 90 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 20 mq, per un incremento comunque non superiore ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti al momento dell'adozione del RU, con volume superiore o uguale a 150 mc e solo nei casi ove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti
- ✓ è consentita la realizzazione di tettoie, come definito all'Art. 11 con superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,50 ml

❖ **AREE A PRATO PASCOLO**

Per queste aree il RU prescrive il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'ambito territoriale e paesaggistico, quali i terrazzamenti, la maglia dei sentieri e la viabilità pedonale, gli elementi di arredo complementari come cippi, marginette, maestà, muretti, siepi e recinzioni. In considerazione del carattere di presidio ambientale il RU consente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre esclude la costruzione di nuovi edifici, ad eccezione di annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo e di modeste dimensioni

- ◆ è vietata la demolizione dei muri in pietra di terrazzamento e/o di sostegno ed è vincolante il loro ripristino ove presentino condizioni di degrado
- ◆ è prescritto il mantenimento della maglia viaria poderale ed interpoderale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti
- ◆ è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesistico-ambientale
- ◆ sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di risanamento di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulica e agricolo-forestale, da realizzarsi preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai criteri di bioingegneria

- ◆ è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale ed interpoderale e di percorsi carrabili di larghezza non superiore a 3,5 ml, pavimentati con materiali permeabili, strettamente funzionali al miglioramento della gestione delle aree agricole e alla tutela dei beni forestali interessati, oltre a permettere l'accesso a punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e creare vie di fuga per possibili eventi calamitosi

NUOVE COSTRUZIONI

- ▶ **è vietata la costruzione di nuovi edifici** ad esclusione degli annessi agricoli strettamente funzionali alla conduzione del fondo
- ▶ è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 300 mc previa approvazione di PMAA
- ▶ è consentita la realizzazione da parte dei proprietari dei fondi di **annessi agricoli eccedenti le capacità produttive**, anche in assenza di azienda agricola, per un volume massimo di 100 mc, solo nel caso in cui la dimensione del fondo, effettivamente coltivato, in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano altri fabbricati in grado di soddisfare le esigenze produttive. Nel caso sul fondo siano presenti uno o più annessi agricoli con volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è ammissibile l'accorpamento dei volumi stessi ed il contestuale ampliamento fino al raggiungimento del volume consentito
- ▶ i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente; nel caso nell'area non siano presenti fabbricati le nuove costruzioni devono essere realizzate in prossimità dell'area boscata, con esclusione comunque delle zone cacuminali o in corrispondenza di coni visuali di importanza paesaggistica

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono ammessi interventi di seguito specificati, in aggiunta a quanto previsto nelle indicazioni generali sopra riportate, applicando le prescrizioni di cui all'Art. 17 delle presenti Norme:

☐ **fabbricati ad uso residenza rurale**

- ▶ interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 90 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, per un incremento massimo comunque non superiore ad 1/3 del volume esistente; gli interventi in ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi in cui non sia possibile l'accorpamento di volumi esistenti

☐ **fabbricati con destinazione d'uso non agricola:**

- ▶ interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di una superficie utile dei vani abitabili di 60 mq e dei vani accessori non abitabili di 20 mq, per un incremento comunque non superiore ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità di intervenire accorpando volumi esistenti

☐ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Valgono le Norme di cui all'Art. 11

Per le **aree a prato pascolo** che comprendono al loro interno aggregazioni rurali tipiche (**alpeggi stagionali**) vengono definite prescrizioni normative tese alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei caratteri edilizi e ambientali specifici.

In queste aree, in considerazione della loro rilevanza storico-testimoniale e della funzione di presidio ambientale, **non è consentita la costruzione di nuovi edifici**, ad eccezione degli annessi agricoli ad esclusivo uso pastorale, mentre sono ammessi interventi finalizzati al recupero fino alla categoria del restauro

- ▶ è consentito il cambio di destinazione d'uso e la ristrutturazione, con i criteri e gli indirizzi di cui all'Art. 18 previa approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso a tutto il nucleo ed alle aree adiacenti individuate nelle Tav. 1a, 1b, 1c, 1d del QP, per conseguire preferibilmente un utilizzo turistico-ricettivo legato all'ambiente
- ▶ è consentita la realizzazione di tettoie come da Art. 11 con superficie coperta massima di 16 mq ed un'altezza in gronda massima di 2,50 ml

❖ AREE AGRICOLE

Il sistema normativo di RU prescrive il mantenimento, il consolidamento e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema territoriale e paesaggistico, quali i terrazzamenti e i ciglionamenti, la maglia della viabilità pedonale, poderale ed interpoderale, le sistemazioni agrarie, le regimazioni idrauliche esistenti; in caso di condizioni di degrado degli elementi succitati sono previsti interventi di ripristino e consolidamento:

- ◆ sono consentite le opere di miglioramento idraulico, quelle per recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulica e agricolo-forestale, che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi dell'ingegneria naturalistica
- ◆ sono consentite la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale ed interpoderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a ml 3,50, pavimentati con materiali non impermeabilizzanti, finalizzati all'ottimizzazione della gestione operativa e produttiva delle aree agricole anche attraverso l'uso di idonei macchinari

NUOVE COSTRUZIONI

In considerazione degli specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale con le prescrizioni di seguito riportate:

- ❑ **edifici ad uso residenza rurale**, con superficie utile dei vani abitabili non superiore a 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, non superiore a 40 mq previa approvazione di PMAA
- ❑ **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** previa approvazione di PMAA
- ❑ **annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva aziendali e/o a servizio di terreni agricoli extraziendali**, finalizzati alla conduzione ed alla manutenzione del fondo: possono essere realizzati, con volume massimo di 50 mc, solo quando la dimensione del fondo a coltura, in corpo unico, sia uguale o superiore a mq 5.000

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione delle volumetrie dirute, ampliamento, nei casi e con le modalità a seguito specificati:

- ❑ **fabbricati ad uso residenza rurale e non**
 - ✓ cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale previa stipula di convenzione con l'AC
 - ✓ ampliamento *una tantum* fino alla concorrenza di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq per un incremento massimo non superiore ad 1/3 del volume esistente
 - ✓ gli interventi di ampliamento sopra definiti sono consentiti solo per edifici con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo quando non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti
 - ✓ è consentita, nel caso non siano presenti, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie coperta fino ad un massimo di 25 mq, con le prescrizioni di cui all'Art. 20 delle presenti Norme
 - ✓ è consentita la realizzazione a carattere turistico-ricreativo di piscine a servizio di residenze o strutture turistico-ricettive, con dimensione massima di 120 mq e impianti quali campi da

tennis e attrezzature polivalenti; per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Art. 19 delle presenti Norme

❑ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Valgono le Norme di cui all'Art. 11

❖ **AREE AGRICOLE DI CONTROLLO DEI CARATTERI DEL PAESAGGIO collegate agli insediamenti di antica formazione;**

queste aree sono soggette a particolare normativa in quanto individuate dal RU in funzione delle loro caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche e del loro stretto rapporto con il sistema insediativo storico. Sono presenti negli immediati intorni dei centri di antica formazione, dei nuclei di matrice rurale e di quelli agricolo-pastorali e di emergenze come l'Eremo di Calomini.

Il RU prescrive il mantenimento di tutti gli elementi caratterizzanti questi ambiti territoriali di valenza paesistico-ambientale ed in particolare:

- ✓ devono essere conservate le sistemazioni, i muri a secco di terrazzamento e di confinamento, i ciglionamenti, prevedendo interventi per il ripristino ove si presentino condizioni di degrado
- ✓ devono essere mantenute la maglia viaria poderale ed interpoderale, le sistemazioni e le regimazioni idrauliche esistenti
- ✓ è consentito l'esercizio dell'attività agricola, anche rivolta all'autoconsumo, con esclusione di ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che comporti degrado per l'assetto paesaggistico- ambientale
- ✓ sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico-agricolo-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica
- ✓ è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, pavimentati con materiali non impermeabili, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole, garantire l'accesso a punti di riserva d'acqua per lo

spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi

❖ **AREE CONTIGUE AGLI INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE** individuate in Tav. 1a, 1b, 1c, 1d di QP, il RU definisce che per queste aree devono essere privilegiate le azioni di presidio del territorio e le azioni tese al recupero, al ripristino e alla conservazione delle caratteristiche paesistico-ambientali derivate dallo stretto rapporto tra il sistema insediativo costituito da nuclei e case sparse e il territorio agricolo e forestale: valgono le indicazioni espresse in precedenza per le **aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio** in quanto praticamente equivalenti

NUOVE COSTRUZIONI

- ◆ su queste aree è **vietata** la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli
- ◆ è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**, verificate attraverso l'approvazione di PMAA, per un volume massimo di 200 mc
- ◆ è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti le capacità produttive aziendali**, oppure da parte di proprietari di terreni agricoli anche in assenza di azienda agricola, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 30 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale o superiore a 5.000 mq e su di esso non insistano altri fabbricati

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Gli interventi previsti nelle indicazioni generali sopra riportate sono ammessi nei casi e con le modalità di seguito specificati, applicando le prescrizioni di cui all'Art. 18 delle presenti Norme:

- ❑ **edifici ad uso residenza rurale e non**, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale
 - interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, con un

incremento massimo non superiore ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici con un volume superiore e/o uguale a 200 mc

- è consentita la realizzazione di piscine con dimensione massima di 120 mq e impianti, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, a carattere ricreativo ed a corredo di edifici ad uso residenziale o turistico-ricettivo; per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Art. 19 delle presenti Norme

❑ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Valgono le Norme generali di cui all'Art. 11

❖ **AREE DI SALVAGUARDIA SPECIFICA DI TIPO 1**

Sono aree di fondovalle a rischio idraulico elevato, per le quali il RU definisce la non applicabilità della normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; al loro interno sono consentiti:

- ▶ interventi per la realizzazione di percorsi di limitate dimensioni finalizzati alla fruizione guidata ed ecocompatibile del territorio
- ▶ per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo che non comportino aumenti di carico urbanistico, applicando le prescrizioni di cui all'Art. 18 delle presenti Norme
- ▶ la realizzazione e/o il recupero di centraline per la produzione di energia elettrica e di impianti di itticoltura in prossimità o in adiacenza a corsi d'acqua che, a seguito di opportuna ed adeguata documentazione, siano ritenuti idonei e funzionali a tali installazioni; per tali interventi si applicano le prescrizioni contenute nella parte idraulica e geomorfologica che è parte integrante delle presenti NTA

❖ **AREE DI SALVAGUARDIA SPECIFICA DI TIPO 2**

Corrispondono alle emergenze geologiche e il RU definisce che per esse vengano consentiti solo limitatissimi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente:

- ▶ sono consentiti gli interventi di cui al precedente punto per le aree di Tipo 1

Art. 13 | Territorio del Crinale Apuano

Rappresenta l'ambito di maggior pregio naturalistico-ambientale e conseguentemente soggetto al maggior grado di tutela: l'unico tipo di fruizione ammesso è quello legato al turismo a carattere escursionistico, alla ricerca scientifica ed alla didattica ambientale, oltre al mantenimento delle attività rurali in essere al momento dell'adozione del RU.

Le azioni previste dal RU sono rivolte a privilegiare la salvaguardia ed il recupero delle valenze naturali e paesaggistiche in maniera più rigida rispetto al resto del territorio, attraverso interventi di manutenzione, di recupero e ripristino ambientale, creando in tal modo delle "oasi naturali" atte a salvaguardare la biodiversità, in cui l'azione antropica assume ruolo sempre più marginale.

L'intero Territorio del Crinale Apuano è definito **Area di controllo dei caratteri del paesaggio** per le sue caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche.

Il Sistema Normativo fornisce indicazioni specifiche di dettaglio per ogni ambito in cui è articolato il Territorio del Crinale Apuano, come definito all'Art. 10 delle presenti Norme:

- *area della faggeta*
- *area delle praterie di crinale*
- *area a prato pascolo*

➤ **Area della faggeta**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Area delle praterie di crinale**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Area a prato pascolo**

Vale quanto definito al precedente Art. 12 con le seguenti integrazioni:

- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**, previa approvazione di PMAA, per un volume massimo di 100 mc

Art. 14 | Territorio dei Paesaggi a Prevalente Naturalità

Le azioni previste dal RU sono rivolte a privilegiare la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche prevalenti, tenendo conto anche dei fattori antropici ed insediativi presenti nell'ambito e strettamente legati al territorio. Il Sistema Normativo riferito al territorio dei paesaggi a prevalente naturalità diffusa è stato articolato secondo le diverse aree riconoscibili al suo interno e quindi rimanda alle prescrizioni e indicazioni precedenti:

- *area boscata*
- *area a castagneto da frutto*
- *area a prato pascolo*
- *area di salvaguardia specifica di tipo 1 e 2*
- *area soggette a normativa specifica*

➤ **Area boscata**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Area a castagneto da frutto**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Area a prato pascolo**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12 con le seguenti integrazioni:

NUOVE COSTRUZIONI

E' consentita la realizzazione da parte dei proprietari dei fondi di **annessi agricoli eccedenti le capacità produttive**, anche in assenza di azienda agricola, per un volume massimo di 100 mc, con le prescrizioni generali di cui al precedente Art. 11

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

fabbricati ad uso residenza rurale e non, sono consentiti :

- ✓ interventi di ampliamento *una tantum* fino a raggiungere un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 110 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di

ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc

- ✓ la realizzazione di piscine con dimensione massima di 120 mq e impianti quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, a carattere ricreativo ed a corredo di edifici ad uso residenziale o turistico-ricettivo; per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui al successivo Art. 19

➤ **Area di salvaguardia specifica tipo 1**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Aree soggette a normativa specifica**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Aree soggette a normativa specifica**

La perimetrazione delle aree per gli interventi di cui al presente Articolo può subire in fase di redazione di Piano Attuativo modeste variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia, etc.). Dette variazioni non possono superare il 20% in termini di superficie rispetto alla perimetrazione prevista dalla cartografia di RU.

Sono soggette a **normativa specifica** le seguenti aree, come individuate in cartografia di QP:

AREA N° 1 - RUDERI ANTICA FORTEZZA

L'area denominata "La Fortezza" su cui insiste un rudere di antica opera difensiva militare è posta a SE di Vergemoli, nei pressi della località Ovilico in posizione dominante rispetto al Fosso della Fredda, riportata in Tav. 1a del QP.

Gli interventi ammissibili saranno contenuti in un Piano Attuativo e finalizzati a conservare e valorizzare gli aspetti storici, testimoniali, paesistico-ambientali attraverso:

- ▶ opere riconducibili al restauro filologico ed alla messa in sicurezza del paramento murario per garantirne la conservazione e la visitabilità

- ▶ saggi archeologici in prosecuzione, approfondimento e completamento di quelli già effettuati e studi finalizzati alla completa conoscenza storico-architettonica del bene
- ▶ realizzazione di percorso pedonale di accesso attraverso l'uso di materiali e tecniche riconducibili alla bioingegneria
- ▶ possibilità di utilizzo del sito anche come punto di osservazione per la sua favorevole conformazione morfologica e paesaggistica

In assenza di Piano Attuativo valgono le prescrizioni generali relative alle singole aree di RU contenute nel Piano del Parco delle Alpi Apuane, oltre alle indicazioni dei *Sistemi e Subsistemi Territoriali e Funzionali* di PS.

AREA N°2 - SITI IPOGEI ANTICHE MINIERE DI FERRO

L'area individuata dalla perimetrazione di cui alla Tav. 1a e Tav. 4 (UTOE 3-Fornovolasco) del QP di RU costituisce individuazione dell'ambito sottoposto a Piano Attuativo.

Il RU in sintonia con il PS si propone il recupero fisico-funzionale, la riqualificazione e la valorizzazione dell'intero comparto, formato dal sito di escavazione vero e proprio rappresentato dal reticolo delle gallerie e dall'area circostante di riferimento, messo in relazione con le relative strutture produttive complementari (ferriere, distendini, forni, ecc.). Questo progetto unitario, come descritto nella Relazione di Piano, finalizzato al potenziamento di un flusso turistico di tipo didattico-storico-culturale ed alla creazione di una sorta di parco archeologico sarà realizzato attraverso un Piano Attuativo di iniziativa pubblica, privata o pubblico/privata la cui completa attuazione può essere conseguita in fasi temporali e operative diverse pur all'interno di un quadro progettuale e di sviluppo unitario e complessivo.

Nello specifico le azioni principali oggetto del PA possono così essere individuate:

- ▶ recupero ambientale dell'intero sito con particolare riferimento all'accessibilità ed alla completa fruibilità

- ▶ messa in sicurezza di alcuni tratti di galleria con dotazione di opere accessorie, attrezzature complementari ed accorgimenti per la creazione di percorsi fruibili da parte di utenza con interessi turistici, didattici e ambientali
- ▶ realizzazione di aree di parcheggio e di sosta attrezzate ad esclusivo servizio del comparto
- ▶ recupero volumi esistenti per la realizzazione di spazi complementari quali biglietteria, impianti tecnologici, servizi e spazi espositivi dei materiali estratti, info-point, ecc.
- ▶ creazione di un sistema di accessibilità costituito dalla strada comunale Fornovolasco-Vergemoli e da un insieme di sentieri inseriti nel circuito RET (6-130-132-134-135-136-137) di cui si prevede il ripristino e la valorizzazione, in modo da realizzare un percorso tematico attraverso:
 - recupero funzionale e messa in sicurezza
 - recupero storico/architettonico/ambientale
 - recupero e valorizzazione di opere minori accessorie, maestà, cippi, muri, siepi, staccionate
 - formazione aree di sosta
 - predisposizione di cartellonistica informativa, didattica storico-turistico-ambientale
- ▶ predisposizione di servizio navetta che colleghi i parcheggi di Fornovolasco e della Grotta del Vento con la piazzola adibita all'attesa e allo smistamento dei visitatori ed alla sosta e manovra dei mezzi, da realizzare in area adiacente le miniere attraverso l'uso di materiali naturali locali e tecniche di bioingegneria

In assenza di Piano Attuativo valgono le prescrizioni generali relative alle singole aree di RU contenute nel Piano del Parco delle Alpi Apuane, oltre alle indicazioni dei *Sistemi e Subsistemi Territoriali e Funzionali* di PS.

📍 **AREA N°3 - AMBITO GROTTA DEL VENTO**

L'area individuata dalla perimetrazione di cui alle Tav. 1a e Tav. 4 (UTOE 3–Fornovolasco) di QP di RU costituisce individuazione dell'ambito sottoposto a Piano Attuativo.

In funzione di una semplificazione operativa e gestionale l'area d'intervento viene suddivisa in tre comparti che possano essere sviluppati e realizzati in fasi temporali diverse pur all'interno di un quadro progettuale e di sviluppo unitario:

- **PA1 - Grotta del Vento** e zona limitrofa funzionalmente collegata
- **PA2 - ristorante Il Rondone** ed area pertinenziale
- **PA3 - nucleo edificato di Trimpello**

Il Piano Attuativo dovrà essere articolato in due fasi:

- **FASE 1** estesa a tutta l'area, che individui le linee guida per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo dell'intero ambito, rivolto ad una fruizione turistica di tipo escursionistico, ambientale, didattico e di ricerca, con relativo incremento quantitativo e qualitativo dell'offerta ricettiva, il tutto inteso come estensione funzionale dell'ambito "Grotta del Vento"
- **FASE 2** che preveda e normi gli interventi specifici e puntuali per i vari comparti sopra descritti:
 - ◆ per l'area adiacente la Grotta del Vento individuata in cartografia di QP con la sigla **PA1** il Piano Attuativo dovrà prevedere:
 - ✓ il riordino, l'espansione, l'integrazione e la razionalizzazione delle attività, delle attrezzature, degli spazi esterni e dei servizi accessori e complementari per un miglioramento funzionale e di fruizione del sito, unitamente ad una sua salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche attraverso il ripristino di elementi in fase di degrado
 - ✓ l'incremento dell'offerta ricettiva prevista dal PS, per un totale complessivo di 50 posti letto, da conseguire attraverso la ristrutturazione fisico-funzionale della struttura esistente con eventuale ampliamento

- ✓ il recupero di volumi esistenti limitrofi per accogliere attrezzature, servizi e impianti, con conseguente rimozione di strutture precarie ed improprie presenti
- ✓ il reperimento di spazi accessori per l'insediamento di attività complementari strettamente finalizzate ad una completa e razionale conoscenza e fruizione della Grotta del Vento in tutte le sue peculiarità, come spazio per audiovisivi e convegnistica, catalogazione, esposizione e mostra dei materiali, ricovero per attrezzature, ristorazione

L'eventuale ampliamento della struttura principale dovrà preferibilmente non interessare i prospetti principali del corpo di fabbrica esistente, sfruttando per quanto possibile l'andamento attuale del terreno, che dovrà essere mantenuto o ripristinato, adeguandosi ad esso ed utilizzandolo anche per schermare visivamente almeno parte del manufatto; il fabbricato dovrà presentare caratteri architettonici, tipologici e formali riconducibili alla tradizione locale ed avere altezza massima non superiore all'esistente, mentre in termini sia di superficie che di volume l'incremento massimo potrà essere pari al 50 % dell'esistente da conseguirsi in parte anche attraverso l'accorpamento di volumi contigui compresi all'interno dell'area sottoposta a Piano Attuativo. In ogni caso il fabbricato preesistente dovrà essere sottoposto ad interventi di radicale riambientamento per il ripristino dei caratteri tipologici al fine di un corretto inserimento nel contesto paesistico-ambientale di Parco e tutti gli interventi dovranno rispettare i criteri previsti agli Artt. 17 e 18 delle presenti Norme

- ◆ per il comparto individuato come **PA2** la struttura adibita a ristorante:
 - ✓ dovranno essere salvaguardati i caratteri tipologici, formali e testimoniali presenti, con ripristino di quelli degradati
 - ✓ sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario ed opere di **miglioramento antisismico**, così come definito nelle "nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (vedi successivo Art. 34)

- ✓ adeguamento antisismico per le costruzioni adiacenti nel caso si rendessero funzionali al razionale svolgimento dell'attività di ristorazione e/o di supporto all'attività escursionistica
- ✓ non sono consentiti ampliamenti, mentre è ammessa la realizzazione di pergolati con struttura in legno ricoperti da vegetazione

◆ il nucleo edilizio di Trimpello contraddistinto come **PA3** viene considerato complementare e funzionale al “Progetto Grotta del Vento” e pertanto inserito nel comparto soggetto a Piano Attuativo. Gli interventi saranno improntati a mantenere e/o ripristinare i caratteri tipologici e formali del nucleo di antica formazione, finalizzati al riuso del patrimonio edilizio in grado di implementare e diversificare l'offerta turistico-ricettiva in qualche modo collegata alla Grotta del Vento; pertanto è consentito l'uso residenziale a carattere continuativo o temporaneo dove già presente mentre per il resto del patrimonio edilizio esistente è prevista la destinazione turistico-ricettiva extralberghiera del tipo “albergo diffuso”.

In assenza di Piano Attuativo valgono le prescrizioni generali relative alle singole aree di RU contenute nel Piano del Parco delle Alpi Apuane, oltre alle indicazioni dei *Sistemi e Subsistemi Territoriali e Funzionali* di PS.

AREA N°4 – PARCO AVVENTURA LEVIGLIESE

Sono previste opere volte al ripristino e alla messa in sicurezza di percorsi esistenti e la loro integrazione con la predisposizione di eventuali nuovi tratti attraverso l'uso di materiali naturali e tecniche di bioingegneria; gli interventi ammissibili consistono nella messa in opera di piccoli manufatti in legno, a carattere provvisorio, dimensioni massime ml 3,00x3,00 h in gronda ml 2,20, per l'accettazione dei visitatori, servizi igienici e punto di primo soccorso, ricovero attrezzature e materiali per la fruizione e la gestione dei percorsi; non sono consentiti interventi che comportino trasformazioni stabili o irreversibili

AREA N°5 – NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE “I ROMITI”

L'area indicata dalla perimetrazione di cui alla Tav. 1c di QP di RU costituisce individuazione dell'ambito sottoposto a Piano Attuativo di iniziativa privata.

L'intervento di riqualificazione, in sintonia con quanto disposto dal PS, dovrà essere di tipo unitario, esteso cioè all'intero nucleo ed al suo intorno; a completamento ed integrazione degli spazi esistenti, per rispondere alle esigenze derivanti dall'utilizzo previsto, potranno essere introdotte 4-5 nuove unità edilizie. Sia per le nuove unità che per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente si dovranno osservare canoni tipologici, formali, dimensionali e di uso di materiali (preferibilmente legno) e tecnologie congrui e compatibili con il delicato contesto paesaggistico, comunque improntati ai criteri del restauro sia edilizio che ambientale, seguendo le prescrizioni di cui agli Artt. 17 e 18 delle presenti Norme.

L'edificio religioso non più utilizzato dovrà essere destinato a struttura di servizio ad uso collettivo.

La viabilità di accesso ed i percorsi interni dovranno seguire il tracciato attuale, essere pavimentati con materiali ecologici e permeabili, presentare larghezza complessiva non superiore a ml 3,50 ed osservare le altre indicazioni definite per le strade in aree assimilabili

In assenza di Piano Attuativo valgono le prescrizioni generali relative alle singole aree di RU contenute nel Piano del Parco delle Alpi Apuane, oltre alle indicazioni dei *Sistemi e Subsistemi Territoriali e Funzionali* di PS

Art. 15 | Il Territorio dei Paesaggi Agrari

Il RU privilegia le azioni tese al mantenimento degli assetti agrari ancora in essere, alla loro rivalutazione e valorizzazione e alla conservazione delle caratteristiche paesistico-ambientali derivanti dall'attività antropica.

Il Sistema Normativo si articola secondo le diverse aree che si riconoscono all'interno di questo territorio:

- *area boscata*
- *area agricola (seminativi, vigneti)*
- *area di salvaguardia specifica di Tipo 1 e di Tipo 2*

➤ **Aree boscate**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12 con le seguenti integrazioni:

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

- ❑ **fabbricati ad uso residenza rurale e non**, sono consentiti:
 - interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 110 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con volume superiore e/o uguale a 200 mc

❑ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Valgono le Norme generali di cui all'Art. 11

➤ **Aree agricole**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12 con le seguenti integrazioni:

NUOVE COSTRUZIONI

- ✓ è consentita la realizzazione da parte dei proprietari dei fondi di **annessi agricoli eccedenti le capacità produttive**, anche in assenza di azienda agricola, per un volume massimo di 200 mc, solo nel caso in cui la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq; per il resto valgono le disposizioni di cui all'Art. 12.
- ✓ è consentita la realizzazione di piscine con dimensione massima di 120 mq e impianti quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, a carattere ricreativo ed a corredo di edifici ad uso residenziale e/o turistico-ricettivo; per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Art. 19 delle presenti Norme di Attuazione

❑ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Valgono le Norme generali di cui all'Art. 11

➤ **Aree di salvaguardia specifica di Tipo 1**

Valgono le Norme di cui all'art. 12

➤ **Aree di salvaguardia specifica di Tipo 2**

Valgono le Norme di cui all'art. 12

➤ **Aree soggette a normativa specifica**

🇪🇺 **AREA N°6 – PARCO FLUVIALE PANICAGLIA**

L'area posta sulla riva sinistra del torrente Turrite di Gallicano, compresa fra la SP n°39 Vergemoli-Gallicano ed il corso d'acqua, è caratterizzata dalla presenza di due piccoli fabbricati e da vegetazione propria delle zone ripariali.

Sono consentiti i seguenti interventi, all'interno di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata:

- ✓ ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti finalizzata all'adeguamento strutturale, igienico-funzionale ed al riambientamento
- ✓ opere di prevenzione e difesa da esondazione del torrente Turrite
- ✓ l'adeguamento della strada di accesso con ampliamento della carreggiata fino a m. 3,50 con sistemazione del fondo stradale senza uso di manti bituminosi
- ✓ dotazione di piazzole attrezzate per eventuale sosta di camper
- ✓ realizzazione di spazi a verde, airole, con messa a dimora di siepi ed elementi arborei simili a quelli esistenti e comunque compresi nell'elenco di cui all'Appendice delle presenti Norme
- ✓ dotazione di elementi di arredo urbano come sedute per il relax, elementi ludici, cestini portarifiuti, ecc
- ✓ n° 1 piccolo manufatto in legno per ricovero attrezzature e materiali misura massima ml 3,00x3,00 h in gronda ml 2,20
- ✓ illuminazione pubblica di tipologia compatibile

Art. 16 | Aree contigue agli insediamenti di matrice storica

Il RU definisce che per queste aree devono essere privilegiate le azioni di presidio del territorio e quelle tese al recupero, al ripristino,

alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche paesistico-ambientali derivate dallo stretto rapporto tra il sistema insediativo costituito da nuclei e case sparse e il territorio agricolo e forestale.

Il Sistema Normativo per il **territorio collegato agli insediamenti di matrice storica** è articolato secondo le diverse aree ricomprese al suo interno:

- *aree boscate*
- *aree a castagneto da frutto*
- *aree a prato pascolo*
- *aree agricole*
- *aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio collegate agli insediamenti di antica formazione*
- *aree di salvaguardia specifica di tipo 1*
- *aree di salvaguardia specifica di tipo 2*

➤ **Aree boscate**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Aree a castagneto da frutto**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12

➤ **Aree a prato pascolo**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12 con le seguenti integrazioni:

NUOVE COSTRUZIONI

È consentita la realizzazione da parte dei proprietari dei fondi di **annessi agricoli eccedenti le capacità produttive**, anche in assenza di azienda agricola, per un volume massimo di 100 mc, solo nel caso in cui la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq

Nel caso sul fondo siano presenti uno o più annessi agricoli con volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti oltre l'accorpamento dei volumi è consentito anche il loro ampliamento fino al raggiungimento del volume ammissibile

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

☐ **fabbricati ad uso residenza rurale e non**, sono consentiti:

- ▶ interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 110 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc
- ▶ realizzazione di piscine con dimensione massima di 100 mq e impianti quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, a carattere ricreativo ed a corredo di edifici ad uso residenziale o turistico-ricettivo; per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui al successivo Art. 19 delle presenti Norme di Attuazione

☐ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Valgono le Norme generali di cui all'Art. 11

➤ **Aree agricole**

Valgono le prescrizioni di cui al precedente Art. 12 con le seguenti integrazioni:

NUOVE COSTRUZIONI

È consentita la realizzazione da parte dei proprietari dei fondi di **annessi agricoli eccedenti le capacità produttive**, anche in assenza di azienda agricola, per un volume massimo di 200 mc, solo nel caso in cui la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq.

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

☐ **fabbricati ad uso residenza rurale e non**, sono consentiti:

- ▶ interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 110 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc

❑ **fabbricati ad uso annesso agricolo**

Valgono le Norme generali di cui all'Art. 11

➤ **Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio collegate agli insediamenti di antica formazione**

Valgono le Norme di cui all'art. 12.

All'interno di questo ambito troviamo emergenze storico-architettoniche di assoluto valore come l'Eremo di Calomini; il complesso potrà essere sottoposto soltanto ad interventi di *restauro e risanamento conservativo* di cui al successivo Art. 30 e, per quanto riguarda l'utilizzo, potrà assumere il ruolo, oltre a quello intrinseco di natura religiosa finalizzato anche ad incentivare e favorire il flusso dei fedeli, di "porta d'accesso" al Parco delle Alpi Apuane divenendo un primo importante punto di riferimento risalendo dal fondovalle, per una fruizione turistica ecocompatibile del territorio comunale attraverso la dotazione di strutture di servizio leggere e non invasive

➤ **Aree di salvaguardia specifica di Tipo 1**

Valgono le Norme di cui all'art. 12

➤ **Aree di salvaguardia specifica di Tipo 2**

Valgono le Norme di cui all'art. 12

Art. 17	Criteri per interventi edilizi di nuova costruzione nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale
----------------	---

Gli atti di governo del territorio devono garantire che gli interventi di trasformazione assicurino il rispetto dei requisiti di qualità, ambientale, edilizia, della salubrità e di accessibilità, ai sensi del Regolamento di Attuazione dell'Art. 37 comma 3 della LRT 1/2005, di cui al DPGRT n°2/R del 9/02/2007, al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado fisico-funzionale.

Nella realizzazione di nuovi edifici nel Territorio Rurale, quando consentiti dalle presenti Norme, devono essere rispettati gli elementi architettonici, tipologici e formali propri della tradizione edilizia locale, operando con tecniche e materiali compatibili con il contesto e riconducibili ai criteri della bioedilizia e/o alle tecniche che

fanno parte della tradizione locale, al fine della salvaguardia dell'assetto paesaggistico, testimoniale ed ambientale.

Per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale valgono le seguenti prescrizioni:

- ✓ devono essere privilegiate forme compatte, a pianta quadrangolare, con prevalenza di paramenti esterni pieni rispetto ai vuoti delle aperture, con copertura a capanna o padiglione, manto di copertura rispondente alle tipologie edilizie esistenti e tradizionali (lastre di pietra o elementi in laterizio, a seconda della localizzazione, paglia, oppure, ove non sia possibile, in lamiera di rame)
- ✓ strutture portanti in muratura ordinaria e/o legno
- ✓ infissi interni ed esterni in legno colore naturale, con sistema di oscuramento costituito da scuri interni in legno, oppure da persiane o portelloni esterni sempre in legno, con esclusione di avvolgibili, veneziane e simili; previo parere dell'UTC, sentita la Commissione per il Paesaggio, possono essere autorizzati materiali diversi, purchè con finitura e caratteri formali riconducibili al legno, con esclusione dell'alluminio anodizzato o simili
- ✓ intonaci interni ed esterni in malta di calce tinteggiata con colori a base di silicati o a calce con tonalità riconducibili alla gamma naturale delle terre o a quelle tipiche e/o riscontrabili in loco, con esclusione di vernici al quarzo e simili
- ✓ sporgenza di gronda massimo di 60 cm realizzata con mensole in legno e sovrastante tavolato o elementi pieni in cotto (mezzane o campigiane)

❖ **fabbricati destinati a residenza rurale e non:**

- ▶ altezza massima non superiore a ml 7,50 con non più di due piani fuori terra
- ▶ inclinazione delle falde di copertura pari a circa il 30% con manto di copertura in laterizio
- ▶ le corti, le aie e le pertinenze esterne in genere devono avere pavimentazione in pietra o cotto, oppure presentare piano di calpestio

sterrato, inghiaiato o inerbito, nel rispetto delle percentuali di superficie permeabile

- ▶ nel caso di aziende agricole con presenza di più edifici rurali, le nuove costruzioni, quando consentite, devono essere realizzate in prossimità del patrimonio edilizio esistente e/o in adiacenza in modo da riproporre schemi aggregativi tradizionali di tipo lineare o disposti intorno a spazi comuni (aie, cortili, ecc.), comunque in maniera da non pregiudicare la lettura dei valori formali del sistema insediativo esistente

❖ **fabbricati destinati ad annessi agricoli:**

- * devono essere localizzati per quanto possibile in prossimità del patrimonio edilizio esistente od in aderenza ad altri annessi ed in posizione tale da evitare o ridurre al minimo la realizzazione di strade poderali per garantire l'accessibilità, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime fra fabbricati e del regolamento di igiene
- * deve essere rispettato l'andamento naturale del terreno in modo da poter interrare il maggior volume possibile
- * devono essere localizzati in modo da non ostacolare la fruizione di punti di vista panoramici
- * l'altezza massima di gronda dalla quota di campagna non deve essere superiore a ml 3,00, salvo per i metati che, per esigenze funzionali, possono avere altezza non superiore a ml 5,00; in presenza di vani seminterrati l'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50
- * l'inclinazione delle falde deve essere di circa il 30% per i nuovi edifici ad esclusione di quelli all'interno del Territorio del Crinale Apuano o in caso di preesistenze tipologiche limitrofe per cui l'inclinazione delle falde può raggiungere il 60%
- * il manto di copertura deve essere uguale, per quanto possibile, a quello del patrimonio edilizio esistente presente nelle vicinanze; nel primo caso il manto di copertura deve essere in laterizio, mentre per quelli con inclinazione più accentuata deve essere

in paglia o lastre di rame, con due o tre falde inclinate ed inoltre il timpano deve essere realizzato in pietra o in legno

- * è consentita la realizzazione di strutture prefabbricate, preferibilmente in legno, soltanto quando sia dimostrata la loro effettiva necessità per uso zootecnico: devono essere localizzate in posizione marginale, al di fuori dai con visivi importanti dal punto di vista panoramico e paesistico-ambientale e schermate da filari di alberi delle specie arboree di cui all'Appendice delle presenti Norme al fine di minimizzare l'impatto visivo
 - * le rifiniture, gli elementi architettonici tipologici e formali, i materiali, le coperture, i rivestimenti, le coloriture, devono uniformarsi per quanto possibile alle prescrizioni contenute nelle presenti norme
- ◆ **annessi agricoli eccedenti le capacità produttive e/o a carattere extra aziendale;** oltre a quelle di cui ai punti precedenti valgono le seguenti prescrizioni:
- devono essere posizionati in prossimità dei confini di proprietà, schermati con siepi ed arbusti o filari di alberi delle specie arboree di cui all'Appendice delle presenti Norme e la loro realizzazione non deve comportare l'abbattimento di alberature preesistenti
 - l'altezza massima di gronda dalla quota di campagna non deve superare i 3,00 ml, salvo per i metati in cui per esigenze funzionali si può arrivare fino a ml 5,00; in caso di edifici con piano seminterrato l'altezza massima in gronda non deve essere superiore a ml 4,50
 - i davanzali delle finestre devono avere un'altezza dal piano di calpestio interno non inferiore a ml 1,60
 - la sporgenza della gronda non può superare cm 50 per i fabbricati che presentano una copertura con pendenza del 30% e cm 60 per quelli con inclinazione di 60%
 - non possono essere realizzate tramezzature interne se non espressamente funzionali alla conduzione del fondo
 - le superfici finestrate devono essere ridotte al minimo indispensabile

Art. 18	Criteria per interventi edilizi sul PEE nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale
----------------	---

All'interno del territorio aperto e/o rurale il RU prescrive che venga privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente in tutte le sue forme, preferibilmente con azioni unitarie che coinvolgano l'intero nucleo di matrice rurale o agropastorale (*alpeggio*) attraverso Piani Attuativi specifici che possano prevedere anche un utilizzo funzionale diverso dall'originale, quando questo non sia ragionevolmente più proponibile, purchè si rimanga nell'ambito delle destinazioni compatibili individuate.

L'ambito di intervento è quello individuato in Tav. 1a, 1b, 1c, 1d di QP, all'esterno delle UTOE

Il RU, ai sensi delle NTA di PS, disciplina gli insediamenti di origine rurale sulla base degli approfondimenti contenuti nel proprio QC.

DESTINAZIONE D'USO AMMISSIBILE

Il RU individua come più rispondenti alle esigenze del territorio, sia in termini di presidio ambientale che di creazione di occasioni occupazionali con risvolti positivi in termini socio-economici le seguenti destinazioni d'uso:

- quella in atto al momento dell'adozione del RU
- quella collegata all'attività agricola
- quella turistico-ricettiva del tipo "albergo diffuso" legata alle peculiarità del territorio, nelle prevalenti accezioni escursionistiche, didattiche e di ricerca

INTERVENTI AMMISSIBILI

- ◆ sono consentite con intervento diretto le opere di *manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia*, compresi gli ampliamenti ove consentiti dalle presenti Norme
- ◆ gli interventi sugli immobili devono essere finalizzati alla conservazione, salvaguardia, valorizzazione e ripristino dei caratteri tipologici, architettonici, formali e testimoniali, oltre che compatibili e coerenti con le tecniche costruttive e l'uso di materiali propri della tradizione locale presenti nel territorio

ed in particolar modo nell'area specifica individuata dal RU all'interno della quale ricadono i manufatti

- ◆ i progetti degli interventi devono tenere conto di quanto evidenziato sulla base delle analisi dello stato attuale dei luoghi, della rilevazione di modifiche e trasformazioni avvenute e devono essere supportati da adeguata rilevazione grafica e documentazione fotografica relativa all'area di intervento ed al contesto ambientale
- ◆ per quanto riguarda **edifici diruti**, sia a causa di eventi naturali che bellici, di cui sia riscontrabile la consistenza, è possibile procedere alla ricostruzione, previa approvazione di Piano di Recupero, con i seguenti criteri:
 - ✓ in caso di chiara individuazione della consistenza planivolumetrica, tipologica e funzionale, anche attraverso documentazione fotografica, ricerche, testimonianze, studi, è consentita la ricostruzione delle parti deteriorate o mancanti con i criteri del restauro
 - ✓ in caso di presenza di corona muraria o comunque di non rilevabilità della consistenza volumetrica complessiva il manufatto può essere recuperato soltanto applicando la tipologia a capanna, con un piano in elevazione e copertura a falde inclinate di circa 60° con creazione di van o sottotetto
 - ✓ la destinazione d'uso potrà essere quella originaria quando ancora rilevabile, oppure compresa fra quelle sopra indicate
 - ✓ le strutture in elevazione e le finiture esterne potranno essere totalmente o parzialmente in legno
 - ✓ in ogni caso gli interventi dovranno rispondere alle norme contenute nel presente articolo

CRITERI E MODALITÀ D'INTERVENTO

Tutti gli interventi relativi al **patrimonio edilizio esistente** nel territorio aperto, sia isolato che inserito in un nucleo insediativo, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- ▶ gli interventi di recupero edilizio devono interessare tutti i fronti dell'edificio in modo da ricreare una continuità nell'aspetto formale

- ▶ è vietata la tamponatura o la chiusura di loggiati, sottopassi, chiostri, terrazze, altane, colombaie; in caso di comprovata necessità detti spazi possono essere chiusi soltanto con vetrate continue senza specchiature in modo da non creare interferenze con gli elementi architettonici, tipologici e formali preesistenti
- ▶ è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati
- ▶ le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici propri della tradizione locale, con esclusione di materiali incongrui come l'acciaio per le parti in vista
- ▶ per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista, o dove comunque questi risultano storicizzati, è vietata l'intonacatura delle facciate che dovranno essere rifinite a rasapietra con malta di calce, con esclusione di stilature ed evidenziazione delle fughe e dei commenti degli elementi lapidei; gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati devono essere eseguiti col metodo cuci-scuci, usando materiali analoghi agli originali o con essi compatibili per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive
- ▶ negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole
- ▶ è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti o incongrui con l'impianto originale delle facciate
- ▶ le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o presenti nel territorio limitrofo e devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta colorata
- ▶ è consentita la riquadratura delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate
- ▶ è consentita la realizzazione di nuove grate che devono essere a maglia quadrata costituite da elementi in tondo pieno, a disegno tradizionale, poste all'interno degli stipiti delle finestre e senza profilo sagomato
- ▶ i serramenti esterni devono essere realizzati in legno di colore naturale o verniciato con colori tradizionali e con disegno uniforme per tutte le aperture; per fabbricati con **testimonianza storica e/o tipologica prevalente o ridotta** è consentito l'uso di materiali diversi purchè presentino finitura formalmente riconducibile al legno, previo parere dell'UTC, sentita la Commissione del Paesaggio; è sempre escluso l'impiego di alluminio anodizzato o simili
- ▶ non è consentito l'impiego di sistemi di oscuramento esterni, se non già esistenti o previsti all'origine, mentre è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico e concordato con l'UTC, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato con tonalità grigio micaceo o nero
- ▶ nel caso di restauro di facciate è prescritto il riordino dei cavi delle reti tecnologiche; gli sportelli dei contatori devono essere in rame, verniciati con tonalità grigio micaceo o del colore della facciata
- ▶ le condutture dell'acqua e del gas di norma non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque devono essere opportunamente occultate
- ▶ gli interventi sulle coperture devono rispettare le tipologie e le caratteristiche esistenti: le falde devono avere una pendenza del 30%, il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio o lastre di pietra, dove preesistenti, la sporgenza di gronda deve essere realizzata con mensole di legno e interposto

tavolato o elementi di laterizio pieno, oppure generata da un progressivo aggetto di lastre di pietra o mezzane sovrapposte; in ogni caso le tipologie preesistenti devono essere mantenute

- ▶ i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare
- ▶ non è consentito realizzare terrazze a "tasca" nelle falde o a sbalzo, dove non preesistenti
- ▶ devono essere mantenute e recuperate le tradizionali orditure dei solai in legno, dove ancora presenti, attraverso modalità ed interventi compatibili con le esigenze di miglioramento o adeguamento antisismico, tenendo conto delle disposizioni di cui al successivo Art. 34 delle presenti Norme; a seconda del tipo di manufatto e quindi di orditura del solaio può essere previsto massetto e pavimentazione o soltanto assito in legno naturale
- ◆ per gli edifici la cui matrice è legata **all'attività agro-silvo-pastorale (alpeggi)** ed in particolare per quelli individuati nella Tav. 1a, 1b, 1c, 1d di QP di RU, oltre a quanto definito in precedenza, si devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
 - il manto di copertura dove presentare finitura di paglia o lamiera di rame per gli edifici presenti nel Territorio del Crinale Apuano quando non sia leggibile una diversa preesistenza, nel qual caso va mantenuta ed integrata
 - inclinazione delle falde circa 60° quando preesistente o quando non sia riscontrabile una diversa
 - le gronde devono essere realizzate con mensole di legno e interposto tavolato quando non sia riscontrabile una preesistente

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

* **fabbricati di valore storico-architettonico e/o testimoniale notevole o prevalente:**

- ▶ gli ampliamenti, quando consentito dalle presenti norme, e cioè a seguito di comprovata necessità per adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale e previa approvazione di

PdR, devono integrarsi armonicamente con l'edificio principale ed assumere le stesse caratteristiche formali e di finitura esterna, anche se devono risultare leggibili

- ▶ gli interventi di ristrutturazione con ampliamento volumetrico non possono essere realizzati mediante la sopraelevazione
- ▶ gli ampliamenti non devono interessare punti di vista panoramici e la loro ubicazione deve essere individuata in modo tale da evitare l'abbattimento di alberature preesistenti
- ▶ l'ampliamento può essere, di norma, realizzato mediante l'avanzamento del fronte posteriore; solo in casi eccezionali e su specifica valutazione può interessare i fronti laterali, in ogni caso con l'esclusione di quello principale individuabile mediante la presenza degli ingressi e/o l'affaccio su spazi a comune
- ▶ l'ampliamento per incremento di superficie coperta deve essere preferibilmente esteso a tutta la larghezza del fronte interessato, la copertura deve realizzarsi di norma mediante il prolungamento delle falde esistenti, se ciò non è possibile, la nuova copertura deve avere tipologia (capanna, padiglione, ecc.) compatibile con l'esistente, così come l'aggetto di gronda e la pendenza delle falde
- ▶ per un'effettiva integrazione con l'esistente, gli ampliamenti devono riprodurre, in generale, i caratteri dell'edificio originale per quanto riguarda le forme e le dimensioni delle aperture, la finitura delle superfici murarie, i materiali e le tecniche costruttive, gli elementi tipologici e testimoniali
- ▶ l'altezza massima in gronda degli ampliamenti non può essere superiore a quella del fabbricato esistente
- ▶ le gronde dovranno essere realizzate con mensole in legno con interposto scempiato di tavole o laterizio pieno, l'aggetto massimo non può superare quello dell'edificio esistente

***fabbricati con valore storico-architettonico e/o testimoniale ridotto o nullo:**

- gli ampliamenti, possibili nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti norme, non possono avvenire in sopraelevazione per edifici con più di un piano

- per quanto riguarda forme e materiali degli ampliamenti e delle aperture, gli stessi si devono armonizzare con il manufatto principale qualora quest'ultimo presenti in tutto o in parte caratteri tipici del patrimonio edilizio di antica formazione; in caso di non rispondenza a tali caratteri, gli interventi previsti devono riqualificare l'intero edificio e cioè interessare sia l'ampliamento che l'edificio principale
- tutelando la conservazione dei caratteri tipologici dei fabbricati, previa approvazione di un Piano di Recupero riguardante l'intero complesso ed esteso anche all'area di pertinenza, sono consentiti:
 - ✓ la demolizione e fedele ricostruzione, ivi compresa la finitura esterna
 - ✓ il cambio di destinazione d'uso
 - ✓ l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale
 - ✓ interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante accorpamento funzionale di unità contigue

Art. 19	Realizzazione di piscine e attrezzature sportive-ricreative nel territorio rurale
----------------	--

La realizzazione di piscine e di campi da gioco quali campi da tennis e polivalenti, ad uso privato e/o legati alla residenza ed alla ricettività in genere e agrituristica e rurale in particolare è consentita all'interno dei seguenti ambiti territoriali:

- **Territorio dei paesaggi con prevalente naturalità**
 - *aree a prato pascolo*
- **Territorio collegato al sistema insediativo storico**
 - *aree a prato pascolo*
 - *aree agricole*
 - *aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio collegate agli insediamenti di antica formazione*
- **Territorio dei paesaggi agrari**
 - *aree agricole*
 - *aree soggette a particolare normativa*

La realizzazione di tali interventi non deve comportare modificazioni significative al profilo del terreno: tra le quote allo stato originario dei luoghi e il piano di calpestio ad opera finita è ammessa una

differenza massima di 2,00 ml. La sistemazione del versante può avvenire con la realizzazione di muretti di contenimento in muratura di pietrame a vista, scarpate naturali inerbite e/o interventi di ingegneria naturalistica.

L'inserimento nel contesto deve rispettare gli allineamenti esistenti o la trama del tessuto agrario ed essere mitigato da alberature tipiche del luogo. Le piscine debbono essere completamente interrata ed avere preferibilmente forma quadrangolare; in casi particolari e motivati dai caratteri morfologici e ambientali dei luoghi possono essere consentite dall'UTC forme diverse.

La pavimentazione circostante il bordo può avere una larghezza massima di 1,50 ml con piano di calpestio in lastre di pietra locale, cotto o simili o legno, mentre eventuali opere accessorie devono essere in pietra locale e/o in cotto.

I volumi tecnici dovranno essere interrati, mentre il rivestimento interno della vasca deve essere di colore sabbia, grigio pietra locale, grigio verde, nero.

E' vietata la realizzazione e/o posa in opera di piscine e volumetrie di servizio fuori terra e la copertura di tali attrezzature

Art. 20	Vani ad uso parcheggio coperto
----------------	---------------------------------------

È consentita la realizzazione di fabbricati da adibire ad uso garage-parcheggio coperto, in misura massima di uno per ogni edificio a carattere residenziale o turistici-ricettivo, all'interno del lotto di pertinenza dell'edificio stesso, preferibilmente in aderenza ad esso e parzialmente o totalmente interrati.

Nel caso in cui per problemi morfologici, geofisici o di altra natura non sia possibile realizzare tali vani in aderenza al fabbricato principale devono essere posti all'interno di un cerchio di raggio massimo 50 ml dall'edificio residenziale.

Dovranno avere dimensioni massime Sc mq 24, H ml 2,70, H utile ml 2,50, con struttura e finiture preferibilmente in legno.

Art. 21	Accorpamento di volumi esistenti
----------------	---

Viene definito accorpamento di volumi esistenti l'unione del volume di uno o più manufatti di piccola entità con quello di un edificio principale, prevalentemente ad uso residenziale e di consistenza maggiore. Nel caso di accorpamento di volumetrie superiori a 50 mc l'intervento è subordinato all'approvazione di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente

L'edificio principale deve mantenere comunque la configurazione volumetrica e gli elementi tipologici, architettonici e formali; per questi interventi valgono le prescrizioni di cui all'Art. 18 delle presenti NTA. Per manufatti di piccola entità si intendono quelli con volume non superiore a 50 mc.

L'accorpamento di volumi è ammesso per manufatti posti ad una distanza dall'edificio compresa in un raggio di 30 ml ed in assenza di caratteri storico-architettonici, formali e/o tipologici di testimonianza notevole o prevalente.

Nel caso siano presenti manufatti di piccola consistenza con volume compreso fra 50 e 80 mc, che rispettino gli altri requisiti richiesti nel presente Articolo, può essere consentita la loro demolizione e la ricostruzione soltanto come accorpamento all'edificio principale per la stessa volumetria.

L'accorpamento dei volumi è consentito anche in caso di edificio principale che superi le superfici massime previste per gli interventi di ampliamento. L'accorpamento è subordinato alla valutazione di scarso o irrilevante valore architettonico, storico-testimoniale o tipologico. dei manufatti di piccola consistenza interessati ed alla rimozione di eventuali costruzioni improprie e/o precarie presenti incongrue con il contesto ambientale. La richiesta per tali interventi deve essere integrata da una puntuale documentazione catastale, grafica, fotografica e possibilmente storiografica relativa al fabbricato principale, a tutti i manufatti oggetto di intervento e al loro intorno ambientale.

Gli interventi di accorpamento di volumi possono sommarsi a interventi di ampliamento nel solo caso la volumetria dell'edificio principale risulti superiore a 200 mc e con l'accorpamento non

si superino le superfici massime consentite individuate agli articoli precedenti per le varie componenti territoriali.

Art. 22	Realizzazione di reti tecnologiche ed impianti di interesse collettivo
----------------	---

Nella realizzazione di nuovi impianti pubblici e/o di interesse collettivo relativi a reti di telecomunicazioni o di trasporto energetico e reti idriche e/o modifiche sostanziali ad impianti esistenti, deve essere per quanto possibile evitata la formazione di nuovi tracciati, perseguendo il massimo utilizzo di impianti e di tracciati già in essere, potenziandone elementi e caratteristiche o provvedendo alla loro sostituzione.

Nel Territorio Aperto deve essere privilegiato l'utilizzo di reti interrato per l'approvvigionamento di energia elettrica e per le telecomunicazioni. Nel caso di realizzazione e/o modifiche a linee di alta tensione deve esserne verificata la compatibilità ambientale.

Le cabine di trasformazione per l'energia elettrica, nelle loro diverse specificazioni, non possono essere prefabbricate e devono comunque avere finitura esterna in pietrame, in mattoni o intonacata.

E' consentita la realizzazione di piccole strutture finalizzate alle esigenze della "Protezione Civile" come vasche antincendio, torrette di avvistamento in legno, piazzole di servizio e di soccorso, piccole volumetrie di servizio.

E' consentita la realizzazione di centraline per la produzione di energia elettrica sia di proprietà pubblica che privata o mista ed i relativi manufatti di servizio dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'Art.17 delle presenti NTA

Art. 23	Installazione di impianti e attrezzature per il risparmio energetico
----------------	---

Per il patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale è consentita l'installazione di impianti solari e fotovoltaici con le seguenti prescrizioni:

- gli impianti solari debbono essere adagiati sulla copertura inclinata e gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli

edifici stessi in modo da non creare sporgenze rispetto al profilo del fabbricato

- per gli impianti solari a terra è privilegiata la posa in opera in aderenza al terreno, ripristinando, dove possibile, la conformazione del territorio agricolo a gradoni o a terrazzamenti ed interrando gli eventuali serbatoi
- in ogni caso si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) approvato con DCR n° 47 del 8/7/2008 e dalla LR n°11 del 21/03/2011 contenente “*disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*”

Art. 24 | Tolleranza cartografica

Qualora attraverso adeguata documentazione cartografica, catastale, fotografica, ecc. e/o a seguito di accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune venga verificata la non appartenenza di una specifica zona al territorio boscato e/o a castagneto da frutto come a qualsiasi altra area sottoposta a vincolo, in contrasto con quanto previsto nella cartografia di progetto, per essa si applicano le disposizioni relative alle aree con caratteristiche analoghe contigue o situate nelle immediate vicinanze

TITOLO III - NORME ED INDIRIZZI INERENTI L'INSEDIAMENTO DI TIPO URBANO

Art. 25 | Insediamento di tipo urbano e sue articolazioni

Per quanto riguarda la *destinazione d’uso* sono state riconosciute:

- * **aree a carattere prevalentemente residenziale**
- * **aree a carattere prevalentemente produttivo**
- * **aree per attrezzature di interesse collettivo, servizi, impianti e infrastrutture**

Ciascuna di queste aree è stata poi definita secondo *parametri evolutivi e temporali*:

❖ **insediamento di matrice storica** (fino al 1900) all’interno del quale sono state individuate e rilevate zone ed organismi edilizi con diverso *grado di testimonianza*:

- ❑ **testimonianza storica e/o tipologica notevole (TN)**
- ❑ **testimonianza storica e/o tipologica prevalente (TP)**
- ❑ **testimonianza storica e tipologica ridotta (TR)**

❖ **insediamento di rilevanza minore** a sua volta distinto in:

- **tessuto insediativo consolidato (IC)**
- **tessuto insediativo di impianto recente e/o in formazione (IR)**

◆ RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLE UTOE

Secondo quanto previsto dall’Art. 49 delle NTA di PS il perimetro delle UTOE è stato verificato e definito su cartografia di RU in scala 1:2.000 apportando piccoli aggiustamenti rispetto al PS, limitati all’UTOE 2-Vergemoli, dovuti a verifiche puntuali sull’assetto insediativo.

Art. 26 | Riconoscimento dell’insediamento urbano

Il tessuto insediativo riconducibile al tipo urbano del territorio di Vergemoli è prevalentemente compreso all’interno delle UTOE e costituito dai seguenti centri abitati:

CALOMINI

È inserito nell’UTOE 1 all’interno della quale sono evidenziate, in Tav. 4 QC e Tav. 2 QP, le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

VERGEMOLI

È inserito nell’UTOE 2 e in Tav. 5 QC e Tav. 3 di QP sono evidenziate le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

FORNOVOLASCO

È inserito nell’UTOE 3 all’interno della quale sono evidenziate, in Tav. 6 QC e Tav. 4 QP, le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

CAMPOLEMISI

È inserito nell’UTOE 4 e in Tav. 7 QC e Tav. 5 QP sono definite le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

S. PELLEGRINETTO

Il nucleo abitato è esterno sia alle UTOE che al perimetro dei centri abitati e al suo interno sono evidenziate, nelle Tav. 2c e 3c del QC e Tav. 1c di QP, le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

BOVAIO

Il nucleo abitato è esterno sia alle UTOE che al perimetro dei centri abitati e presenta al suo interno evidenziate, nelle Tav. 2c e 3c del QC e Tav. 1c del QP, le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

GALLATOIO

Il nucleo è esterno sia alle UTOE che al perimetro dei centri abitati; in Tav. 2c e 3c del QC e Tav. 1c del QP sono definite le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

TROMBACCO

Il nucleo è esterno sia alle UTOE che al perimetro dei centri abitati; in Tav. 2b e 3b del QC e Tav. 1b del QP sono definite le articolazioni riportate nella Relazione di Piano

Art. 27	Indirizzi generali per la tutela e la valorizzazione dell'insediamento urbano
----------------	--

Gli atti di governo del territorio devono garantire che gli interventi di trasformazione assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia, della salubrità e di accessibilità, ai sensi del Regolamento di Attuazione dell'Art. 37 comma 3 della LRT 1/2005, di cui al DPGRT n° 2/R del 9/02/2007, al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado fisico-funzionale; detta qualità urbana è definita attraverso:

- ✓ la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde pubblico e spazi di relazione, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria
- ✓ la dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, terziarie, direzionali, di servizio alla persona

- ✓ la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali
- ✓ la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica e il riutilizzo delle acque reflue
- ✓ la dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata
- ✓ l'uso di materiali edilizi e di tecnologie costruttive funzionali al conseguimento per le costruzioni di requisiti in grado di assicurare il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento energetico e il rispetto dell'ambiente
- ✓ il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza anche per utenti diversamente abili estesa al complesso degli insediamenti, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche
- ✓ la qualità dell'architettura contemporanea con particolare riferimento agli spazi ed alle opere ad uso collettivo

Gli atti di governo del territorio, ai sensi dell'Art. 37 della LRT 1/2005, devono privilegiare un'organizzazione degli spazi finalizzata alla salvaguardia del diritto, all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro e ad una corretta distribuzione delle funzioni.

Il RU, sulla base degli obiettivi, indicazioni e prescrizioni di PS, disciplina gli interventi di riqualificazione, trasformazione e riordino in relazione all'Insediamento Urbano.

Il RU, sulla base delle NTA di PS, precisa e dettaglia il limite urbano, al cui interno sono disciplinate le trasformazioni urbanistiche; tale limite deve garantire l'integrazione ed il rapporto con il territorio aperto limitrofo.

Il RU promuove azioni finalizzate ad incrementare il livello della qualità della vita, a favorire il recupero del patrimonio insediativo di antica formazione ed a riqualificare il tessuto edilizio di impianto più recente, con l'obiettivo contestuale di mantenere in loco una popolazione almeno equivalente a quella attualmente insediata. In particolare si prevede:

- la riqualificazione urbana, funzionale e territoriale di Vergemoli capoluogo, in relazione al ruolo che ricopre, e dei nuclei di Calomini, Fornovolasco e Campolemisi inseriti rispettivamente all'interno di UTOE 2, UTOE 1, UTOE 3 e UTOE 4, da attuarsi prioritariamente attraverso interventi di recupero, ripristino e/o sostituzione del patrimonio esistente, sia in relazione ai manufatti edilizi che agli spazi aperti pertinenziali, quindi attraverso operazioni di completamento e ricucitura del tessuto esistente

INTERVENTI SPECIFICI

Vergemoli

- ▶ recupero fisico-funzionale, riqualificazione, adeguamento del cosiddetto palazzo Roni, con le modalità e gli indirizzi di cui al successivo Art. 36, integrato dalla dotazione di adeguato sistema informativo, costituito da impianti, attrezzature e strumenti multimediali di supporto, finalizzato ad una complessiva accoglienza legata al settore turistico e ad un razionale utilizzo nei settori culturale, sociale e della ricerca
- ▶ ampliamento del cimitero comunale per realizzazione di loculi e cappelle pubbliche o private
- ▶ realizzazione da parte dell'AC all'ingresso del paese, in corrispondenza con l'incrocio fra la SP 39 per Galliciano e la comunale per Fornovolasco, di una costruzione da adibire a magazzino per le attrezzature ed i materiali e garage per ricovero dei mezzi meccanici; detta struttura, sfruttando la morfologia del terreno, sarà completamente interrata, salvo il paramento prospiciente la strada per l'accesso, con dimensioni ml 6,00x6,00 hmax 3,00
- ▶ completamento e razionalizzazione degli spazi sportivi esistenti, esternamente all'UTOE, quali campi da gioco a carattere sportivo, ludico e ricreativo, a supporto del sistema residenziale dell'area
- ▶ l'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, che dovrà essere dotata di volumi da adibire a locali

- di servizio, dimensionati per rispondere alle reali esigenze funzionali dell'intervento, il tutto all'interno di un Piano Attuativo
- ▶ le acque reflue dovranno essere convogliate e trattate in apposito impianto, eventualmente di fitodepurazione
- ▶ almeno il 20% della superficie dell'area esterna al campo da gioco deve essere sistemata a verde con alberi ad alto fusto
- ▶ lungo il confine con la viabilità deve essere realizzata una quinta arborea con utilizzo di essenze tipiche della zona o incluse nell'Appendice in calce alle presenti Norme
- ▶ sistemazione e dotazione di attrezzature dell'area a parcheggio nella parte bassa del paese per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, fiere e mercati

Fornovolasco

- ▶ adeguamento, incremento e razionalizzazione del sistema informativo e di accoglienza legato al settore turistico mediante il completamento funzionale e la dotazione di impianti, attrezzature e strumenti multimediali a servizio della struttura polifunzionale Centro Giovanile-Parco Apuane
- ▶ dotazione di spazio di sosta veicolare e di spazio a verde attrezzato a corredo della struttura

- per i nuclei abitati minori di S. Pellegrinetto, Bovaio, Gallatoio, esterni alle UTOE, particolare attenzione deve essere rivolta alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'impianto storico ed al recupero fisico e funzionale dell'edificato di antica formazione, privilegiando una fruizione di tipo residenziale e/o turistico-ricettivo a carattere ambientale attraverso il recupero, riordino e riambientamento anche degli interventi più recenti per renderli congrui e compatibili con il contesto

INTERVENTI SPECIFICI

S. Pellegrinetto

- ▶ Recupero fisico-funzionale, riqualificazione e adeguamento di una struttura destinata ad uso accoglienza turistico-ricettiva tipo ostello, rivolta prevalentemente all'accoglienza di comitive

organizzate (scolaresche, sportive, boyscouts, associazioni giovanili, ecc.); il riuso del suddetto edificio concorrerà alla realizzazione ed al completamento della funzione di ostello, in complementarietà funzionale con quello di Bovaio, riferendosi in particolar modo al pernottamento.

Tale iniziativa sarà realizzata d'intesa con l'ente proprietario attraverso accordi istituzionali; la gestione sarà affidata a soggetti terzi individuati con procedure di evidenza pubblica.

In dettaglio sono ammissibili le seguenti azioni:

- ◆ realizzazione di opere per il miglioramento quali-quantitativo dell'offerta ricettiva, con particolare riferimento ad attrezzature per il pernottamento e il ricovero e servizi igienico-sanitari
- ◆ adeguamento e integrazione di impianti tecnologici
- ◆ dotazione di arredi specifici
- ◆ sistemazione esterna ed interna finalizzata a garantire l'accessibilità anche da parte di soggetti diversamente abili

Bovaio

- Recupero fisico-funzionale, riqualificazione, riuso, miglioramento o adeguamento dal punto di vista antisismico di una struttura, già ex “casa del fascio” fino ad alcuni anni fa utilizzata come scuola elementare, da destinare ad uso turistico-ricettivo con ospitalità di tipo ostello, rivolta prevalentemente all'accoglienza di comitive organizzate (scolaresche, sportive, ricreative, boyscouts, gruppi giovanili, ecc.) in complementarietà funzionale con quello di S. Pellegrinetto, riferendosi in particolar modo alla somministrazione di pasti.

La gestione sarà affidata a soggetti terzi individuati con procedure di evidenza pubblica.

In dettaglio sono ammissibili le seguenti azioni:

- ◆ realizzazione di opere per il miglioramento quali-quantitativo dell'offerta ricettiva, con particolare riferimento a servizi e attrezzature per la ristorazione
- ◆ adeguamento e integrazione di impianti tecnologici
- ◆ dotazione di arredi specifici
- ◆ sistemazione interna ed esterna finalizzata a garantire l'accessibilità anche da parte di utenti diversamente abili

Trombacco

Il nucleo abitato di Trombacco presenta una minor caratterizzazione e grado di testimonianza rispetto alle altre realtà insediative; si prevede un'azione di recupero e riordino del patrimonio edilizio e degli spazi aperti contigui nell'ottica di un riambientamento generale per conseguire un corretto e compatibile inserimento ambientale

- ☐ l'intervento di recupero e rivitalizzazione deve essere sempre integrato e completato attraverso la dotazione di idonee attrezzature e servizi, in particolar modo parcheggi, aree di sosta attrezzate, punti di aggregazione e di relazione sociale, ecc. con caratteri compatibili con il contesto ambientale
- ☐ La sistemazione esterna dei singoli lotti fa parte integrante del progetto edilizio e della sua realizzazione, pertanto i progetti relativi a qualunque area insediativa devono essere corredati da proposte per la disposizione degli spazi pertinenziali in cui sia rispettata la quota di permeabilità

Art. 28 | Definizione del patrimonio edilizio esistente

Le risultanze delle analisi che formano il QC del RU danno luogo alle seguenti definizioni evidenziate con apposita simbologia nelle Tavole grafiche, riferite sia al patrimonio edilizio delle aree insediate che a quello diffuso nel territorio aperto:

DESTINAZIONE D'USO

- ☐ **residenziale**

- ❑ **agricolo**
- ❑ **attrezzature collettive, servizi e impianti**
- ❑ **religioso**
- ❑ **attività produttive**
- ❑ **attrezzature turistico-ricettive**
- ❑ **altro**, quando la destinazione non è ben definibile o non è riconducibile alle categorie sopra esposte

GRADO DI TESTIMONIANZA

- **notevole testimonianza**
- **caratteri originari prevalenti**
- **scarsa testimonianza** (ristrutturato)
- **recente costruzione**
- **rudere** (degrado avanzato)
- **corona muraria totale o parziale**

Art. 29 Definizione di parametri ed indici urbanistici

- ◆ **Sf (Superficie fondiaria)**, espressa in metri quadri (mq): superficie edificabile del lotto all'interno delle aree definite negli elaborati grafici del RU, al netto di strade e/o di altre aree di uso pubblico
- ◆ **S1**, espressa in metri quadri (mq): superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria
- ◆ **S2**, espressa in metri quadri (mq): superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria
- ◆ **St (Superficie territoriale)**, espressa in ettari (Ha): somma delle superfici fondiarie e delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Sf+S1+S2)
- ◆ **Su (Superficie utile)**, espressa in metri quadri (mq): somma delle superfici di ogni piano fuori terra dell'edificio calcolate al netto di muri, pareti divisorie, sistemi di isolamento perimetrale, pilastri, vani di porte e finestre, sguanci, ascensori, scale interne (D.M. 10/05/77 n° 801).

Non è considerata *Su* la superficie occupata da camini e stufe a legna. Sono fatte salve le ulteriori specifiche del regolamento edilizio

- ◆ **Snr (Superficie non residenziale)**, espressa in metri quadri (mq): somma delle superfici destinate a cantine, legnaie, locali di lavanderia e stenditoi, soffitte, androni d'ingresso, locali per impianti tecnologici, locali di uso comune, rimesse per attrezzi da giardino, autorimesse nei limiti previsti dalla L. 122/1989. Non è considerata *Snr* la superficie destinata a porticati liberi, logge, altane e balconi. Sono fatte salve ulteriori specifiche del regolamento edilizio
- ◆ **Sul (Superficie utile lorda)**, espressa in metri quadri (mq): è la somma delle *Su* e delle *Snr* dei piani fuori terra di un edificio
- ◆ **Sv (Superficie di vendita)** espressa in metri quadri (mq): è la superficie degli esercizi commerciali destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, calcolata al netto dei muri, dei vani di porte e finestre, di pilastri, di sguinci, di scale interne, escluso la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici.
- ◆ **Sc (Superficie coperta)**, espressa in metri quadri (mq): proiezione a terra dell'ingombro esterno del fabbricato comprese tettoie, terrazze, porticati, scale esterne ed elementi aggettanti, escluse le gronde di copertura.
- ◆ **Sp (Superficie permeabile)**, espressa in percentuale rispetto alla *Sf*, è la superficie non impegnata da costruzioni o da spazi e resedi pavimentate, che deve garantire l'assorbimento parziale delle acque meteoriche; detta superficie deve essere pari almeno al 25% della *Sf*
- ◆ **H (Altezza del fabbricato)** espressa in metri lineari (ml): è misurata dal punto di intersezione del fabbricato con il suolo, dopo la sistemazione dei piani e dei livelli di progetto, fino all'intradosso della gronda di copertura
- ◆ **V (Volume)**, espresso in metri cubi (mc): è la somma dei prodotti delle *Sul* dei vari piani per le rispettive altezze misurate da pavimento a soffitto

- ◆ **Ift (Indice di fabbricabilità territoriale)** indica il volume realizzabile per ogni ha di superficie territoriale ($Ift = V/St$)
- ◆ **Iff (Indice di fabbricabilità fondiaria)** volume realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria ($Iff = V/Sf$)
- ◆ **Rc (Rapporto di copertura)** superficie coperta per ogni mq di Sf ($Rc = Sc/Sf$)

Per quanto riguarda le modalità di valutazione dei parametri si rimanda alle disposizioni del Regolamento Edilizio comunale

Art. 30 | Definizione delle trasformazioni fisiche degli edifici esistenti

Gli interventi relativi alle trasformazioni fisiche degli edifici esistenti sono articolati e disciplinati dal regolamento edilizio comunale e vengono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria

Sono eseguiti su parti non strutturali per sostituire, integrare o ripristinare elementi con materiali come quelli esistenti e non possono recare mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili

b) interventi di manutenzione straordinaria

Riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché quelle per integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non siano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche d'uso

c) Interventi di restauro e risanamento conservativo

Sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; in dettaglio sono compresi:

- il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio
- l'inserimento di cordoli in cls o di altri accorgimenti tecnici e strutturali necessari per il miglioramento o l'adeguamento alle norme antisismiche vigenti
- l'inserimento di elementi accessori e degli impianti funzionali alle esigenze legate all'uso consentito

- l'eliminazione degli elementi estranei e/o incongrui all'organismo edilizio (*superfetazioni*)
- gli interventi sistematici eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale e quindi il cambio di destinazione d'uso e il frazionamento degli edifici, ancorché recenti

d) Interventi di ristrutturazione edilizia

Sono interventi che mediante un insieme sistematico di opere possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti e sono così articolati:

d1) demolizione e fedele ricostruzione

Si intendono interventi di fedele ricostruzione quelli realizzati con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal regolamento edilizio comunale e dall'art. 18 delle presenti disposizioni normative, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla vigente normativa antisismica

d2) demolizione di volumi accessori e loro ricostruzione anche in diversa localizzazione

consentono di demolire volumi secondari di un medesimo organismo edilizio e consentono altresì la loro ricostruzione nella stessa quantità o in misura minore con diversa localizzazione all'interno del lotto di pertinenza

d3) addizioni funzionali

permettono di incrementare con nuovi elementi gli organismi edilizi esistenti comprese le pertinenze, purché non si configurino nuovi unità. Non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino servizi igienici, volumi tecnici e autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno del perimetro dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile.

Si considerano adeguamenti funzionali i seguenti interventi elencati a titolo esemplificativo:

- ✓ scale esterne
- ✓ sopraelevazioni ed adeguamento delle altezze utili interne
- ✓ coperture di terrazze
- ✓ nuove volumetrie per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali all'attuale utilizzazione degli edifici, o all'adeguamento dei volumi interessati da eventuali cambi d'uso consentiti

e) Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati all'adeguamento degli immobili alle esigenze degli utenti diversamente abili e possono anche prevedere opere in aggiunta a volumi esistenti e in deroga agli indici urbanistici

f) Interventi di ristrutturazione urbanistica

sono quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico edilizio esistente con altro diverso, mediante un insieme sistematico di opere ed interventi edilizi, anche attraverso modifica del disegno dei lotti, degli isolati e delle strade

g) Addizioni volumetriche

sono costituite dai nuovi interventi edilizi in aggiunta agli edifici esistenti, non assimilati alla ristrutturazione edilizia, senza creazione di nuove unità abitative

h) Interventi di sostituzione edilizia

comportano la demolizione e la ricostruzione di volumi esistenti, con opere non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso senza intervenire sulle opere di urbanizzazione.

In tutte le categorie d'intervento di cui ai punti precedenti relativi al patrimonio edilizio esistente, con esclusione della *manutenzione ordinaria*, si potranno sempre eseguire le seguenti opere:

- ▶ inserimento di cordoli in cls non superiori a cm. 40 o di altri accorgimenti tecnici e strutturali finalizzati al miglioramento o all'adeguamento alle norme antisismiche

- ▶ incremento dello spessore dei solai di piano e di copertura e di murature verticali esterne per conseguire il rispetto dei requisiti acustici e di isolamento termico o per esigenze strutturali, anche se ciò comporta diminuzione dell'altezza dei vani o incremento di volume: in tal senso si può procedere in deroga rispetto a dettati del D.M. 5/7/1975 secondo i criteri di cui all'Art. 34 delle presenti Norme e in applicazione del D.M. 27/07/05 concernente il *regolamento di attuazione* della L 9/1/91 n° 10 (art. 4, commi 1, 2 e 3 recante: “**norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia**”
- ▶ inserimento di elementi in cemento armato, ferro, legno o altro materiale, necessari per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico delle strutture in murature esistenti o da ricostruire

Art. 31	Perimetro dei centri abitati
----------------	-------------------------------------

Nelle Tavole di QP di RU è riportato il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17 della legge 6 agosto 1976 n°765, del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 e dell'Arti colo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005.

Tale perimetro, che coincide praticamente con quello delle UTOE, risulta necessario anche al fine di precisare:

- ◆ all'esterno del perimetro si trova il Territorio Aperto con le sue caratteristiche paesistiche, ambientali e produttive
- ◆ all'interno del perimetro è localizzato l'Insediamento di tipo Urbano quale parte del territorio comunale costituito da aree edificate e da spazi liberi ad uso comune e privato che costituiscono un insieme unitario con caratteristiche diverse dal territorio aperto
- ◆ lo sviluppo sostenibile all'interno del perimetro dei centri abitati, per migliorare le condizioni di vivibilità ed innalzare la qualità della vita, come finalità del RU individuata all'Art. 4 delle NTA di PS e ribadita all'Art. 1 delle presenti Norme
- ◆ la diversificazione delle fasce di rispetto alle sedi viarie

Art. 32 | Abbattimento delle barriere urbanistiche ed architettoniche

Per l'intero tessuto insediato è incentivata, ai sensi del PEBA (*Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche*) di cui alla L. 104 del 5/2/1992 e s.m.i, la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni finalizzate alla messa a norma delle strutture in termini di accessibilità, visitabilità o adattabilità attraverso l'abbattimento di barriere architettoniche e urbanistiche presenti che sono fonte di disagio per una corretta fruibilità da parte di soggetti diversamente abili delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni, individuati nelle Tavole 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4 e 5 di QP di RU. A questo proposito è stata predisposta una cartografia in scala 1:5.000 definita "**mappa dell'accessibilità urbana**" dove sono individuate le criticità da affrontare e risolvere con il PEBA.

Per l'insediamento di matrice storica è consentita la realizzazione di nuovi accessi pubblici e/o ad uso collettivo e la ristrutturazione e adeguamento degli accessi esistenti finalizzati esclusivamente allo scopo specifico. Le installazioni eventualmente necessarie devono essere realizzate con soluzioni tali da non contrastare con l'impianto architettonico, tipologico, funzionale e distributivo degli edifici, oppure risolte con elementi mobili

Art. 33 | Insediamento di matrice storica

L'insediamento complessivo di matrice storica sul territorio viene distinto in:
INSEDIAMENTO DI TIPO URBANO

- ❖ **centri storici:** sono così definiti i nuclei originari degli aggregati di maggior consistenza come Vergemoli, Calomini, Fornovolasco e Campolemisi, dotati di embrione di tessuto urbano, inseriti all'interno di UTOE e riconosciuti come *centri abitati* ai sensi dell'Art. 17 della L. 765/67 e dell'Art. 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005
- ❖ **nuclei di antica formazione:** formazioni edilizie di minor consistenza, con segni di tessuto urbano, esterni alla UTOE ed al perimetro dei centri abitati di cui sopra, come S. Pellegrinetto, Bovaio, Gallatoio, Trombacco

INSEDIAMENTO DI TIPO RURALE

- * **aggregazioni rurali tipiche:** Vetriceto, Col di Luco, Visperiglia, C. Maggiolini, La Tornareccia, C. Tacca, Valvizzano, Castellaccio, Monte Terminioni, I Romiti ed in genere il patrimonio diffuso nel territorio aperto in cui sono prevalenti i caratteri testimoniali d'insieme
- * **nuclei di origine agropastorale (*alpeggi*)** in cui è ancora riscontrabile l'uso originario come Corte Vecchia, C. Antonione, Aleva

L'insediamento di matrice storica è equiparato alla *zona territoriale omogenea A ai sensi del DM 1444/68* e a *zone di Recupero del PEE*, ai sensi dell'Articolo 27 della L. n° 457/78.

Il recupero del patrimonio edilizio esistente all'interno del nucleo storico dovrà avvenire attraverso un Piano di Recupero Generale unitario di iniziativa pubblica o di soggetti privati in consorzio, mentre all'esterno del centro storico gli interventi potranno essere realizzati attraverso singoli Piani di Recupero di iniziativa privata.

Attraverso Piani di Recupero del PEE di iniziativa pubblica o privata può essere proposto un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU, all'interno del limite indicato in cartografia.

Come definito al precedente Art. 25 il QP individua zone con diversa rilevanza, determinata dai caratteri dei singoli fabbricati, dei complessi edilizi o dell'impianto insediativo che le distinguono, allo scopo di diversificare il grado di salvaguardia ed il tipo di intervento ammissibile:

- **testimonianza storica e/o tipologica notevole (TN)**
- **testimonianza storica e/o tipologica prevalente (TP)**
- **testimonianza storica e tipologica ridotta (TR)**

Art. 34 | Norme generali riferite agli interventi edilizi nell'insediamento di matrice storica

Nell'ottica progettuale di salvaguardia, valorizzazione e ripristino dei caratteri storico-architettonici, tipologici e formali del patrimonio edilizio esistente e contestuale garanzia di adeguate condizioni di sicurezza, si prospetta l'opportunità di operare, dal punto di vista strutturale, su nuclei, organismi edilizi e/o loro porzioni che

presentano “**testimonianza storico-architettonico-tipologico-ambientale**” attraverso interventi ed opere di **miglioramento antisismico** invece che di **adeguamento**, così come definito nelle “*nuove norme tecniche per le costruzioni*” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, in particolare:

- punto 8.4.2 **intervento di miglioramento** del D.M. 14 gennaio 2008 “*approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*”
- punto C8.4 - **classificazione degli interventi** della circolare sulle “*nuove norme tecniche per le costruzioni*” di cui al D.M. 14 gennaio 2008

Il riconoscimento del valore di “**testimonianza storico-architettonico-tipologico-ambientale**” di un fabbricato o porzione di esso è determinato da:

- ◆ essere inserito in un nucleo o agglomerato edilizio sia a carattere rurale che urbano individuato in Tav. 6 del QC – “*Articolazione del territorio insediato*” come di “**matrice storico-architettonica e/o tipologica di notevole testimonianza**” o di “**testimonianza prevalente**”
- ◆ essere stato realizzato in data antecedente il 1945 e conservare ben leggibili i caratteri originari anche se parziali

La verifica della sussistenza delle condizioni richieste è demandata ad autocertificazione da parte del tecnico progettista abilitato ad operare nel settore del restauro.

Le disposizioni normative del RU promuovono azioni finalizzate alla conservazione del patrimonio e prescrivono che gli elaborati tecnico-grafici necessari per l’ottenimento degli atti autorizzativi necessari, non devono essere limitati solo all’edificio, ma contenere documentazione di dettaglio architettonico in relazione alle opere accessorie come sistemazioni esterne, viabilità d’accesso, organizzazione dei parcheggi, recinzioni, ecc., con descrizione delle soluzioni previste e dei materiali da usare.

La rispondenza del progetto ai criteri informativi del restauro, del recupero e della salvaguardia dei caratteri storici, architettonici, tipologici, formali, paesaggistici ed ambientali sarà verificata dal Sindaco sentito l’Ufficio Tecnico Comunale e la Commissione per

il Paesaggio; tale Commissione esprimerà parere consultivo e non vincolante ma obbligatorio sia riguardo all’effettiva rispondenza dei caratteri sia a proposito della valutazione nel merito delle proposte progettuali d’intervento

FINALITÀ

Gli interventi relativi all’insediamento di matrice storica, sia riferito al territorio aperto che a quello di tipo urbano, devono:

- ▶ essere finalizzati a tutelare, valorizzare e ripristinate i caratteri architettonici, tipologici e formali, con particolare riferimento ai paramenti esterni, ai rapporti volumetrici, ai profili, a eventuali elementi decorativi delle facciate e agli spazi esterni di pertinenza a verde e/o pavimentati
- ▶ garantire la continuità e la coerenza formale ed ambientale ripristinando e/o valorizzando gli elementi tipologici e architettonici presenti, pur utilizzando necessariamente linguaggi e materiali contemporanei e/o proponendo modifiche dei luoghi
- ▶ rispettare i caratteri tipologici, formali e strutturali degli edifici oltre alle prescrizioni riferite all’uso di materiali e tecnologie della tradizione locale

DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI

Sono compatibili, anche a seguito di variazione derivante da Piano Attuativo, le seguenti destinazioni d’uso:

- ✓ *residenziale permanente o temporaneo*
- ✓ *turistico-ricettivo di tipo “albergo diffuso” in conformità con gli indirizzi della LR 23/03/2000 n°42*
- ✓ *attrezzature di servizio e ad uso collettivo*
- ✓ *terziario*
- ✓ *esercizi commerciali di vicinato e/o “botteghe di paese”*
- ✓ *piccoli laboratori artigianali legati alla valorizzazione e/o commercializzazione del prodotto tipico e di servizio alla persona*

INTERVENTI AMMISSIBILI

Attraverso intervento diretto sono consentite su tutto il patrimonio edilizio di matrice storica le seguenti azioni:

- opere di *manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo*, riferiti sia agli elementi esterni che a quelli interni, fino alla *ristrutturazione edilizia* se finalizzata al superamento delle barriere architettoniche
- interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico con applicazione di tecnologie ed uso di materiali riconducibili ai criteri del restauro
- interventi finalizzati a conseguire idoneo isolamento termico e/o acustico, senza modifiche degli elementi esterni
- opere volte alla salvaguardia, al consolidamento, alla valorizzazione o al ripristino dei caratteri tipologici, architettonici e formali delle facciate e degli elementi di arredo urbano con applicazione di tecnologie ed uso dei materiali riconducibili ai criteri del restauro
- frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione d'uso residenziale alla data di adozione del RU, purchè le nuove unità immobiliari originarie non siano inferiori a mq 65 di superficie utile e tale intervento non comporti la perdita o la grave compromissione di caratteri architettonici e tipologici preesistenti

A seguito di approvazione di PdR sono consentiti:

- ripristino e ricostruzione di volumetrie dirute con mantenimento della consistenza planivolumetrica e dei caratteri tipologici e formali rilevabili e/o documentati come definito al precedente Art. 18
- accorpamento di piccoli volumi ad un fabbricato principale, con i criteri indicati al precedente Art. 21
- piccoli ampliamenti *una tantum* per adeguamento igienico-sanitario e funzionale
- variazione della destinazione d'uso

CRITERI E MODALITÀ D'INTERVENTO

- * per le coperture è prescritto il mantenimento della pendenza ed il numero originario delle falde. Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in laterizio secondo le tecniche tradizionali o in lastre di pietra in caso di preesistenze

- * le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali, con esclusione di materiali incongrui come acciaio per le parti in vista
- * è vietata la tamponatura o la chiusura di loggiati, sottopassi, chiostri, terrazze, altane, colombaie; in caso di comprovata necessità detti spazi possono essere chiusi soltanto con vetrate continue senza specchiature in modo da non creare interferenze con gli elementi architettonici, tipologici e formali preesistenti
- * le gronde devono essere ricostruite uguali alle esistenti; in caso di sopraelevazioni, ampliamenti e/o ricostruzioni, quando ammesse, la gronda deve essere costruita riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali e con le seguenti sporgenze massime, comprensive del canale di gronda:
 - cm 50 per edifici con un solo piano fuori terra
 - cm 60 per gli edifici con due piani fuori terra
 - cm 70 per gli edifici con tre o più piani fuori terra
 - i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare
- * per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questa finitura risulti storicizzata, è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, utilizzando materiali analoghi o simili e compatibili con gli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive
- * per i paramenti esterni in caso di applicazione di intonaco la finitura deve essere esclusivamente di tipo civile rasato a fratazzo o liscio a mestola
- * è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio, travi in legno o altro con valore strutturale, se concepiti per essere intonacati
- * negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce

- marcapiano, lesene, paraste, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole
- * è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate
 - * le tinteggiature dei paramenti esterni devono rientrare nei colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre oppure a quelli eventualmente già presenti sulle facciate oggetto di intervento o riscontrabili nel territorio limitrofo; devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta pigmentata; in caso di Piano del Colore predisposto dall'AC ci si dovrà attenere a quanto previsto
 - * è consentita la riquadratura dipinta delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate
 - * è vietata la realizzazione di nuovi balconi, terrazze a tasca ed a sbalzo e di coperture piane o a terrazza
 - * nel corso di interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici devono essere rimossi gli elementi introdotti in epoche recenti privi di caratterizzazione architettonica o tipologica e non compatibili con il contesto
 - * non è ammessa la riquadratura delle aperture con materiali lapidei qualora non siano preesistenti o non si tratti di ripristino di caratteri originari documentati; la finitura delle spallette e degli architravi deve essere realizzata con lo stesso tipo di finitura della facciata
 - * per i davanzali e le soglie è prescritto l'uso di pietra arenaria grigia locale o simile, con il mantenimento degli spessori e delle caratteristiche originari, con sporgenza dal piano della facciata finita non superiore a 5 cm
 - * è prescritta la conservazione delle inferriate e delle grate tradizionali esistenti
 - * è consentita la realizzazione di nuove inferriate a maglia quadrata, in tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato
 - * i serramenti esterni devono essere realizzati in legno verniciato con colori tradizionali e con disegno uniforme al resto delle aperture; è consentito l'uso di materiali diversi purchè presentino finitura formalmente riconducibile al legno, previo parere dell'UTC
 - * è sempre vietato l'uso di alluminio anodizzato o simili
 - * è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale
 - * in casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico concordato con l'UTC, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigio micaceo o nero
 - * eventuali roste sopraluce esistenti devono essere mantenute
 - * per i sistemi di oscuramento esterno degli edifici presenti nell'insediamento di matrice storica di Vergemoli capoluogo, Calomini, Fornovolasco e Campolemisi sono consentiti i dispositivi a persiana in legno verniciato con colori tradizionali, verde scuro o marrone
 - * per le porte di ingresso, qualora sia dimostrata l'impossibilità di mantenere le aperture con le caratteristiche e dimensioni originarie per comprovate esigenze specifiche e funzionali, quali autorimesse, laboratori artigianali e di servizio alla persona, esercizi commerciali di vicinato, ecc., sono consentite modifiche dimensionali, nel rispetto delle tipologie tradizionali e presenti in loco (arco a tutto sesto, arco ribassato, architravate, ecc.)
 - * l'apertura di nuove porte di ingresso, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando rapporti pieni-vuoti, allineamenti e simmetrie
 - * è vietata la realizzazione di nuove scale esterne; nel caso siano esistenti e presentino caratteri architettonico-testimoniali significative devono essere oggetto di interventi di restauro, in caso contrario dovranno essere per quanto possibile adeguate attraverso l'uso di materiali idonei e compatibili con il contesto
 - * per gli elementi di sistemazione esterna come lastricati, acciottolati, ecc. è prescritto il recupero e la conservazione con l'eventuale ripristino ove deteriorati
 - * i fabbricati che insistono su aree con problematiche di natura

idrogeologica che possono pregiudicare interventi di recupero, adeguamento fisico-funzionale e/o strutturale, se presentano *testimonianza storico-architettonica, tipologica e/o ambientale ridotta*, potranno essere oggetto di trasferimento, con eventuale accorpamento dei volumi, in zone idonee ubicate, ove possibile, all'interno del tessuto edificato esistente o nel suo intorno; tali aree saranno appositamente individuate dal RU o a seguito di parere favorevole dell'UTC sentita la Commissione per il Paesaggio. Tale Commissione esprimerà parere consultivo e non vincolante ma obbligatorio riguardo alla compatibilità dell'intervento con i caratteri paesistico-ambientali dell'area ed alle proposte progettuali.

- * gli edifici risultanti dal trasferimento di cui sopra dovranno mantenere le medesime destinazioni d'uso e presentare caratteristiche tipologiche, formali, di finitura ed uso di materiali compatibili o migliorative dell'esistente, sempre previo parere dell'UTC
- * per gli spazi esterni a verde o pavimentati all'interno dell'insediamento di matrice storica è prescritto l'intervento di risanamento, conservazione e ripristino dello stato originario dei luoghi, con utilizzo di materiali e tecnologie compatibili e rispetto della percentuale di superfici permeabili

Tenendo conto della classificazione degli edifici evidenziata nel precedente Art. 33 a seconda del grado di testimonianza, gli interventi ammissibili saranno di conseguenza diversificati come di seguito specificato:

- ❑ **edifici di matrice storica di notevole testimonianza**, o ricadenti all'interno delle aree di **testimonianza storica e/o tipologica notevole (TN)** - sono consentite attraverso intervento diretto le azioni di cui ai paragrafi precedenti estese a tutto il patrimonio di matrice storica
- ❑ **edifici con caratteri originari prevalenti** o che ricadono all'interno delle aree di **matrice storica e/o tipologica prevalente (TP)**, ad eccezione di quelli di notevole testimonianza a cui vengono applicati gli indirizzi precedenti.

Sono consentiti attraverso intervento diretto:

- ✓ interventi di *manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo*, fino alla *ristrutturazione edilizia* finalizzata al superamento delle barriere architettoniche
 - ✓ interventi di recupero e riambientamento degli elementi esterni quali facciate, coperture, aperture, infissi, ecc. allo scopo di ricreare la continuità con il resto del tessuto insediato di rilevanza testimoniale ed un corretto inserimento nel contesto
 - ✓ realizzazione di volumi tecnici, fino ad un massimo di 8 mq di superficie coperta, a servizio della residenza qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperirli all'interno dei volumi esistenti
- **edifici di testimonianza ridotta (TR)** - gli interventi specifici relativi al PEE, anche se di valore intrinseco non rilevante ma posto all'interno dell'insediamento di matrice storica, devono adeguarsi alle modalità, prescrizioni ed indicazioni comuni all'intero patrimonio di antica formazione; inoltre:
 - gli ampliamenti, possibili nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti norme, non possono avvenire in sopraelevazione per edifici con più di un piano
 - caratteri formali e uso di materiali degli ampliamenti si devono armonizzare con il manufatto principale qualora quest'ultimo presenti in tutto o in parte caratteri tipici e/o di antica formazione; in caso di non rispondenza a tali caratteri, gli interventi previsti devono riqualificare l'intero edificio e cioè interessare sia l'ampliamento che l'edificio principale
 - tutelando la conservazione dei caratteri tipologici dei fabbricati, previa approvazione di un Piano di Recupero riguardante l'intero complesso ed esteso anche all'area di pertinenza, sono consentiti:
 - la demolizione e fedele ricostruzione, ivi compresa la finitura esterna
 - il cambio di destinazione d'uso all'interno di quelle consentite
 - l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale
 - interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante accorpamento funzionale di unità contigue

- l'ampliamento di porte e finestre è ammesso unicamente secondo il rapporto derivante dalla diagonale delle aperture esistenti e nel rispetto delle tipologie originarie, delle simmetrie e degli allineamenti. L'apertura di nuove finestre, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie

DEROGHE

Relativamente a tutto il PEE ad uso residenziale permanente o temporaneo e a destinazione turistico-ricettiva di tipo “albergo diffuso”, conseguita anche a seguito di variazione di destinazione d'uso, inserito sia nel territorio aperto che in quello di tipo urbano, l'UTC può consentire in deroga le seguenti prescrizioni, sempre comunque in conformità con l'Art. 82 della LR 1/2005:

- ✓ altezza utile minima dei vani abitabili comunque non inferiore a ml 2,50 e dei vani accessori non inferiore a ml 2,20, con relativo rilascio di certificazione di abitabilità, dopo aver accertato che un adeguamento ai valori di legge comporterebbe una serie di interventi complessi che coinvolgono elementi strutturali, tipologici e formali come solai, livelli distributivi, aperture, coperture, ecc., con conseguente grave compromissione o perdita dei caratteri originari
- ✓ rilascio di titolo abilitativo in deroga alle normative vigenti in materia di rapporto di illuminazione dove non è possibile variare le dimensioni e la tipologia delle aperture, accertata l'esistenza di tali condizioni

Per gli **edifici di testimonianza ridotta (TR)** è consentito inoltre

- ✓ rialzamento del sottotetto per conseguire altezza utile abitabile quando tale piano presenta già la possibilità di essere utilizzato, almeno parzialmente; tale rialzamento dovrà essere al massimo di cm 80 in gronda e non dovrà comportare variazione tipologica della copertura.

La parte sopraelevata ed il manto di copertura dovranno essere in sintonia con i caratteri tipologici e formali esistenti

Art. 35 | Edifici ed aree per il culto

Nelle Tavole del QP di RU sono individuati gli edifici e le aree destinate al culto (chiese, edifici religiosi, oratori, sia pubblici che privati) che rappresentano elementi architettonici e testimoniali della storia e della cultura dei luoghi che devono essere salvaguardati e valorizzati: tali manufatti sono soggetti ad interventi di *restauro e risanamento conservativo* congiuntamente agli spazi esterni di pertinenza; gli stessi criteri valgono anche per elementi complementari e funzionalmente collegati come campanili, canoniche, sagrestie, ecc. ed elementi minori di arredo ambientale come cappelle, maestà, tabernacoli, croci, cippi, ecc., posizionati prevalentemente lungo gli antichi percorsi.

In caso di dismissione o cessazione dell'uso originario è consentita la destinazione d'uso quali attrezzature ad uso collettivo e di servizio, compatibili con la tipologia della struttura e con la sua collocazione territoriale ed ambientale, mantenendo comunque e valorizzando i caratteri storico-architettonici e formali

Art. 36 | Aree e/o edifici soggetti a normativa specifica all'interno dell'insediamento di matrice storica

Nelle Tavole del QP di RU è riportata l'individuazione dei comparti di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata.

La perimetrazione dei comparti di cui sopra può subire variazioni in fase di redazione del piano attuativo.

❖ **VERGEMOLI – PALAZZO RONI**

Il fabbricato, incluso all'interno del tessuto insediativo di notevole testimonianza di Vergemoli e compreso nell'UTOE 2 è stato riconosciuto in sede di QC come **edificio di notevole testimonianza storico-architettonica e tipologica**.

La destinazione d'uso ammissibile è quella di contenitore ad uso collettivo con particolare riferimento al settore delle attività culturali, della didattica ambientale, delle manifestazioni ed

eventi pubblici, di servizi connessi e collaterali, di punto di riferimento per le attività sociali dell'intera comunità.

Tale utilizzo è conseguibile attraverso un Piano di Recupero di iniziativa pubblica esteso agli spazi esterni di pertinenza, comprendente:

- azioni di recupero fisico-funzionale ed igienico-sanitario
- interventi strutturali di miglioramento antisismico di cui al precedente Art. 34
- azioni di salvaguardia e ripristino degli elementi tipologici, architettonici e testimoniali, eliminazione di elementi e materiali incongrui
- inserimento di impianti tecnologici ed attrezzature per la completa e razionale fruibilità del bene, compatibili e congrui con il contesto
- miglioramento e adeguamento dell'accessibilità con messa in relazione con l'intero insediamento, con particolare riferimento ad utenti diversamente abili

In assenza di Piano di Recupero sono consentiti interventi di *manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia* finalizzata e limitata al superamento delle barriere architettoniche

Art. 37	Alberature esistenti
----------------	-----------------------------

E' prescritta la conservazione degli alberi isolati o in filari di interesse monumentale e ambientale; la loro eventuale sostituzione, anche parziale o limitata a singole piante, deve avvenire con identici elementi arborei oppure con specie autoctone e compatibili comprese nell'elenco di cui all'Appendice delle presenti NTA; tale prescrizione si estende a tutto il territorio comunale

Art. 38	Reti ed impianti tecnologici che ricadono all'interno dell'insediamento di matrice storica
----------------	---

La realizzazione di interventi per l'allacciamento alle reti di urbanizzazione primaria, di impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento delle acque bianche, grigie e nere, delle linee elettriche e telefoniche, che devono essere interrato, non deve

determinare alterazioni e modifiche alle caratteristiche esterne degli edifici nè interessare elementi di testimonianza storica, architettonica e tipologica. Sui paramenti esterni degli edifici è ammessa la collocazione di bocchette di aerazione per impianti di ventilazione forzata di bagni privi di aperture esterne e per le cucine.

Centraline elettriche, armadietti, cassette e contenitori di impianti tecnici devono tenere conto delle tipologie, dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, al fine del loro corretto inserimento nel tessuto insediativo storico; particolare attenzione deve essere posta alla sistemazione di vani per i contatori e gli alloggiamenti tecnologici, da posizionarsi preferibilmente in posizione marginale rispetto ai prospetti ed ai percorsi principali; gli sportelli di cassette e contatori devono essere in rame oppure verniciati con tonalità grigio micacea o del colore della facciata.

Dove tecnicamente possibile, è ammessa l'installazione di ascensori e di montacarichi purchè non venga alterato l'impianto tipologico e l'assetto distributivo degli edifici.

La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, le antenne e le parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici, non in vista dai normali percorsi stradali, e di colorazione atta a diminuire l'impatto visivo. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici plurifamiliari si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati attraverso l'installazione di un'unica parabola di ricezione per edificio.

Nell'insediamento di matrice storica non devono essere poste in opera linee aeree per la distribuzione dell'energia e della rete telefonica, mentre devono essere predisposti programmi di riqualificazione al fine dell'eliminazione di linee aeree esistenti.

Art. 39	Insediamento consolidato a prevalente carattere residenziale
----------------	---

L'insediamento **consolidato (IC)** è equiparato alla *zona territoriale omogenea A* ai sensi del DM 1444/68 e a *zone di Recupero del PEE*, ai sensi dell'Articolo 27 della L. n°457/78.

E' presente all'interno dell'UTOE 2 - Vergemoli, UTOE 3 -Fornovolasco e nel nucleo abitato di Trombacco; viene individuato nella cartografia di QP come **zona di completamento edilizio saturo R1**; oltre al rispetto di norme e prescrizioni indicate per l'insediamento di matrice storica, sono consentiti:

- accorpamento di volumi subordinato all'approvazione di un Piano di Recupero con i criteri di cui all'Art. 21
- interventi di ampliamento *una tantum* fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici con volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi in cui non sia possibile intervenire accorpendo volumi preesistenti
- in ogni caso gli ampliamenti dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici e formali del fabbricato originario
- sono ammesse destinazioni d'uso connesse ed integrative della residenza, a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività turistico-ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali, produttive come piccole unità artigianali non nocive e di artigianato di servizio, "botteghe di paese"
- per fabbricati con volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di opere finalizzate ad adeguamento funzionale e igienico-sanitario, come adeguamento di altezze, inserimento di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 10 mq non cumulabile con altri interventi consentiti ai punti precedenti
- per i fabbricati che insistono su aree con problematiche di natura idrogeologica valgono le indicazioni di cui al precedente Art. 34
- *non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni*

Art. 40	Insedimento recente e/o in formazione a prevalente carattere residenziale
----------------	--

L'insediamento residenziale **recente** e quello **in formazione** vengono considerati come unico ambito (**IR**), equiparato alla *zona territoriale omogenea B* ai sensi del DM 1444/1968 ed è distinto in due categorie d'intervento:

- ✓ **zona di completamento edilizio R2**, relativa al patrimonio esistente, individuata con apposita campitura nelle Tavole 2, 3 e 4 di QP di RU relative a UTOE 1–Calomini, UTOE 2-Vergemoli e UTOE 3-Fornovolasco
- ✓ **zona di completamento urbano ER1** relativa ai lotti ineditati all'interno dei quali è consentito realizzare *nuove unità abitative*; interessa soltanto le UTOE 1-Calomini e 2-Vergemoli, nelle Tav. 2 e 3 di QP del RU

Nelle **zone di completamento edilizio R2** sono consentiti i seguenti interventi oltre quelli previsti nelle zone R1:

- con intervento edilizio diretto opere di *manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione* a parità di volume esistente all'interno del lotto di pertinenza, con possibilità di accorpamento di volumi accessori
- gli eventuali frazionamenti o recuperi di unità abitative sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nel caso le nuove unità originate non siano inferiori a mq 65 di superficie utile
- gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e/o pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle vigenti norme di legge
- al fine di favorire il riordino del tessuto edilizio è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti all'interno dell'area di pertinenza
- è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei parametri urbanistici di seguito riportati

- l'ampliamento può essere realizzato con aumento della superficie coperta, oppure, solo per gli edifici ad un piano, attraverso sopraelevazione. In tutti i casi devono essere rispettati i parametri urbanistici di cui al presente Articolo e le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti
- l'eventuale ampliamento deve armonizzarsi con i caratteri formali, architettonici e tipologici preesistenti
- sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, subordinati all'approvazione di Piani Attuativi
- è consentita, anche in deroga all'indice di fabbricabilità e rapporto di copertura, la costruzione di autorimesse private in aderenza al fabbricato principale qualora ne sia sprovvisto e nell'area di pertinenza non siano presenti volumi che possano essere utilizzati a tale scopo; tali strutture dovranno preferibilmente essere in legno e in caso di muratura essere quanto più possibile interrate seguendo i caratteri morfologici; le dimensioni massime saranno 20 mq di superficie coperta per ogni unità abitativa esistente e comunque non derivata da frazionamento successivo alla data di adozione del presente RU
- è consentita la realizzazione di piscine con dimensione massima di 120 mq e impianti quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, a carattere ricreativo ed a corredo di edifici ad uso residenziale o turistico-ricettivo
- per il patrimonio edilizio esistente che insiste su superfici con problematiche di natura idrogeologica vale quanto indicato al precedente Art. 34

I parametri urbanistici per qualunque tipo di intervento all'interno delle *aree di insediamento residenziale recente* sono i seguenti:

- Indice di fabbricabilità fondiario	mc/mq	2,5
- Rapporto di copertura		40%
- Altezza massima	ml	7,50
- Distanza minima dai confini	ml	5,00
- Distanza minima fra pareti finestrate	ml	10,00
- Distanza minima dalla sede stradale	ml	5,00

o sull'allineamento preesistente fra
almeno due edifici a distanza inferiore

E' consentita la costruzione sul confine e in aderenza ad edifici preesistenti

Art. 41	Lotti ineditati all'interno dell'insediamento residenziale recente e/o in formazione
----------------	---

I lotti ineditati posti all'interno dell'insediamento residenziale recente e/o in formazione costituiscono le **zone di completamento urbano ER1**, in cui è consentito realizzare *nuove unità abitative* con intervento diretto.

Gli interventi devono interessare l'intero lotto individuato nella cartografia di QP del RU con apposita campitura nelle Tavole 2 e 3 di QP di RU relative a UTOE 1 – Calomini e UTOE 2 – Vergemoli.

Per ogni lotto ineditato viene specificato il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e l'eventuale superficie ad uso pubblico da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico, ecc.).

Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 47 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una *superficie utile lorda* massima di 130 mq ed una *superficie utile* non inferiore a mq 65. Il rilascio del permesso a costruire o di altro titolo abilitativo è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68 ed alla preesistenza delle opere di urbanizzazione primaria oppure alla disponibilità dei richiedenti alla loro esecuzione o completamento attraverso intervento edilizio convenzionato.

Sono ammesse, oltre la residenza, destinazioni d'uso ad essa connesse, integrative e compatibili, che non comportino inconvenienti, nei settori:

- ♦ *turistico-ricettivo del tipo "albergo diffuso", affittacamere bed&breackfast, case-vacanza,*
- ♦ *terziario, come uffici, ambulatori, attività commerciali di vicinato, direzionale*

◊ *produttivo, quale piccolo artigianato con processi produttivi non nocivi e artigianato di servizio alla persona*

◊ *sociale, culturale, ricreativo*

La destinazione residenziale dovrà essere comunque prevalente.

CRITERI GENERALI

Deve essere sempre rispettato il numero di alloggi previsto nell'area oggetto di intervento e la destinazione residenziale dovrà essere comunque prevalente.

Dal punto di vista della tipologia edilizia è consentita la realizzazione di edifici uni e bifamiliari, edifici in linea o in altre aggregazioni, con esclusione della schiera, su uno/due piani fuori terra ed uno interrato o seminterrato; in tutti i casi deve essere ceduta al Comune sul lato strada una fascia per l'eventuale realizzazione di percorsi pedonali, in adicenza ai quali dovrà essere sistemata una quinta arborea le cui essenze devono essere comprese nell'elenco di cui in Appendice e concordate con le strutture tecniche comunali.

◊ Indice di fabbricabilità fondiario	mc/mq	2,5
◊ Rapporto di copertura		40%
◊ Altezza massima	ml	9,50
◊ Superficie utile lorda max	mq	130,00
◊ Distanza minima dai confini	ml	5,00
◊ Distanza minima fra pareti finestrate	ml	10,00
◊ Distanza minima dalla sede stradale o su allineamento preesistente fra almeno due edifici a distanza inferiore	ml	5,00

E' consentita la costruzione sul confine e in aderenza ad edifici preesistenti

✓ **LOTTO N°1 (ER1 1) – UTOE 1 - CALOMINI**

In questo lotto di St mq 1.120 possono essere realizzate n° 2 unità abitative di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliareo

bifamiliare, distribuite su uno o due piani fuori terra e uno interrato o seminterrato, con volume massimo complessivo di 1.800 mc.

✓ **LOTTO N°2 (ER1 2) – UTOE 2 - VERGEMOLI**

In questo lotto di St mq 800 possono essere realizzate n° 2 unità abitative di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, distribuite su uno o due piani fuori terra e uno interrato o seminterrato, con volume massimo complessivo di 1.800 mc.

✓ **LOTTO N°3 (ER1 3) – UTOE 2 - VERGEMOLI**

In questo lotto di St mq 780 può essere realizzata n° 1 unità abitativa di nuova costruzione, con un piano fuori terra e uno interrato o seminterrato, con volume massimo di 800 mc.

Per quanto riguarda i lotti ER1 1 ed ER1 2 di cui sopra, ai sensi dell'Art. 47 punto 12 delle NTA del PS, con il presente RU, potrà essere realizzata una sola unità abitativa per ciascun lotto, con i parametri sopra indicati e integrando il progetto con un Piano di Utilizzo generale dell'area che tenga conto della seconda fase d'intervento; la attuazione completa del dimensionamento previsto viene demandata ai successivi RU

Art. 42 | Aree a verde privato e non edificate all'interno delle UTOE

Le aree a verde privato e le aree non edificate che ricadono all'interno delle UTOE sono costituite da giardini, orti, aree con lavorazioni agricole residuali, aree di salvaguardia specifica e sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2, 3, 4, 5 del QP del RU; in queste aree è ammessa l'attività di coltivazione agricola anche di orti per autoconsumo e/o giardinaggio, senza la costruzione di manufatti anche ad uso precario e di serre fisse; è consentita la realizzazione di piscine ad uso ricreativo, con le modalità di cui all'Art. 19, solo all'interno di pertinenza di unità abitative o turistico-ricettive

Art. 43 | Insediamento produttivo

L'insediamento produttivo è stato definito sia in base alla caratterizzazione tipologica e funzionale come *artigianale, agricolo, terziario, acquacoltura, turistico-ricettivo, produzione di energia,*

sia in relazione all'epoca di impianto sede dell'attività e distinto in *storico, consolidato, recente*; queste distinzioni sono evidenziate nelle Tavole di QC e di QP del RU

Art. 44 | Insedimento produttivo storico

È rappresentato soltanto da una unità a carattere terziario e precisamente il fabbricato sede del ristorante “il Rondone” a Trimpello; posto all'esterno delle UTOE è definito come struttura di **matrice storica e/o tipologica di notevole testimonianza (TN)**, pertanto qualsiasi tipo di intervento dovrà fare riferimento a quanto già indicato per manufatti di questo tipo.

Il ristorante e la sua area contigua rientrano all'interno dell'**Area a Normativa Specifica n° 3** della Grotta del Vento di cui al precedente Art. 14 e quindi soggetti alle relative prescrizioni e indicazioni.

L'insediamento produttivo storico è equiparato alla *zona territoriale omogenea A* ai sensi del DM 1444/1968.

Art. 45 | Insedimento produttivo consolidato

Rientrano in questa categoria attività terziarie (bar e pensione a Vergemoli, ristorante “Il Tinello” e rifugio “La Buca” a Fornovolasco), artigianali come la segheria a Campolemisi e quelle a carattere agricolo legate all'acquacoltura lungo il corso della Turrice di Gallicano e della Turrice Cava; alcune di queste realtà si trovano all'interno di UTOE, altre all'esterno.

L'insediamento produttivo consolidato corrisponde alla *zona territoriale omogenea D* ad eccezione delle attività di acquacoltura che sono riconosciute come agricole a tutti gli effetti e quindi inserite in *zona omogenea E*, il tutto ai sensi del DM 1444/1968.

➤ **ATTIVITA' TERZIARIE**

Potranno essere mantenute le attività in essere al momento dell'adozione del RU, con la possibilità di adeguamenti igienico-sanitari e interventi per la riduzione del rischio sismico, inserimento di impianti ed attrezzature funzionali al razionale svolgimento dell'attività, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali

e testimoniali presenti che dovranno essere salvaguardati ed eventualmente ripristinati.

PENSIONE – E' compresa nell'UTOE 2–Vergemoli e individuata come **zona PRE**; per essa il PS prevede un incremento di ricettività di 10 p.l. che potrà essere conseguito attraverso ampliamento *una tantum* a seguito di approvazione di Piano Attuativo, anche in deroga ad indici edilizi ed urbanistici vigenti, finalizzato esclusivamente all'ampliamento ed al miglioramento dell'offerta ricettiva

RISTORANTE “IL TINELLO” - compreso nell'UTOE 3 – Fornovolasco e inserito in **zona PRE**, dovrà adeguare da un punto di vista strutturale ed igienico-sanitario i locali in cui viene svolta l'attività e quelli di residenza della famiglia del gestore, con ripristino dei caratteri tipologici, formali e testimoniali, attraverso l'utilizzo di materiali e tecnologie compatibili con il contesto ambientale di Parco. Nello specifico si potrà procedere al recupero del manufatto e delle sue immediate adiacenze funzionalmente collegate attraverso la messa a norma e l'adeguamento di costruzioni improprie adiacenti, integrato da piccolo ampliamento per adeguamento igienico-sanitario e funzionale, fino al conseguimento di un massimo di mq 100 complessivi previsti dal PS, il tutto vincolato all'approvazione di apposito Piano Attuativo.

È ammessa la realizzazione di pergolati con struttura in legno ricoperta da vegetazione

➤ **ATTIVITA' ARTIGIANALI**

L'area su cui insiste la segheria posta all'interno dell'UTOE 4-Campolemisi, inserita in **zona PRE**, a causa delle problematiche di tipo sia idrogeologico che ambientale e paesaggistico emerse dal QC, può essere oggetto soltanto di interventi finalizzati al consolidamento strutturale, all'adeguamento o miglioramento antisismico ed al conseguimento di correnti condizioni igienico-funzionali; non sono consentiti ampliamenti o sopraelevazioni,

mentre si può procedere alla sistemazione del piazzale adiacente come spazio funzionale all'attività, con uso di materiali congrui e compatibili, tenendo conto dell'indice di permeabilità.

Quanto sopra dovrà essere contenuto in apposito Piano Attuativo

➤ **ATTIVITÀ AGRICOLE**

IMPIANTI DI ACQUACOLTURA

Sono da considerare attività primarie a tutti gli effetti; è consentito mantenere gli impianti esistenti dotandoli di attrezzature, servizi e accessori funzionali ad una razionale e produttiva conduzione e procedere ad ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali anche attraverso la realizzazione di nuovi manufatti quando ritenuti strettamente necessari all'esercizio dell'attività. Queste attività sono regolamentate dalla LR 25/99 e s.m.i. e gestite attraverso *Disciplinari di produzione e trasformazione*, articolati in **Principi Generali** e **Schede Tecniche**.

In merito alla gestione delle acque reflue, per diminuire il carico organico dei reflui proveniente dalle deiezioni e di conseguenza ogni forma di inquinamento delle acque riceventi sia superficiali che sotterranee, gli impianti di allevamento che producono con metodo integrato si devono mettere in atto adeguati sistemi di depurazione (decantazione, filtrazione, fitodepurazione, ecc.)

Per quanto riguarda i silos per il deposito dei prodotti in caso di impossibilità a trovare soluzioni alternative si prescrive di procedere alla mitigazione attraverso interventi accessori quali tinteggiatura con colori compatibili, creazione di schermature vegetali, posizionamento fuori dai con visivi principali, ecc.

Eventuali nuovi impianti potranno essere autorizzati previa approvazione di PMAA e dovranno rispondere ai criteri di rispetto e salvaguardia ambientale.

Art. 46 | Insediamento produttivo recente e/o in formazione

L'Insediamento produttivo recente e/o in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968. In queste aree è consentita la realizzazione attraverso intervento edilizio diretto di opere di *manutenzione ordinaria* e

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata sono ammessi interventi di *ristrutturazione urbanistica*, comprese demolizione e ricostruzione a parità del volume esistente, con variazione di destinazione d'uso.

I parametri urbanistici per le aree di insediamento produttivo recente sono i seguenti :

▶ Indice fondiario	mc/mq	3
▶ Rapporto di copertura		40%
▶ Altezza massima	ml	6,00
▶ Distanza dai confini e dalle strade	ml	5,00
▶ Distanza tra i fabbricati, pareti finestate	ml	10,00

Nelle aree in cui i parametri urbanistici di cui sopra risultino interamente soddisfatti è consentito, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati, l'ampliamento una tantum dell'attività produttiva esistente alla data di adozione del RU, per adeguamenti igienico-sanitari e tecnologici o comprovate esigenze produttive dell'azienda stessa, nel rispetto dei seguenti valori:

- volume esistente fino a mc 500, ampliamento 20%
- volume esistente compreso tra mc 501 e mc 1.000 ampliamento 15%
- volume esistente compreso tra mc 1.001 e mc 2.000 ampliamento 10%

E' consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali di servizio all'attività produttiva e la commercializzazione esclusivamente di prodotti della lavorazione aziendale.

In queste aree sono sempre vietate le attività moleste, insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D Lgs. 334/99 e al DM 09/05/2001.

La superficie scoperta del lotto destinata a viabilità, parcheggi o area a servizio dell'attività, nel rispetto della normativa vigente, deve essere inghiaziata, pavimentata con elementi autobloccanti o con altre tecniche e materiali che garantiscano il grado di permeabilità richiesto e il normale convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche

L'insediamento produttivo dovrà essere schermato rispetto alla viabilità principale o a punti di vista panoramici attraverso la predisposizione di quinte arboree le cui essenze devono essere comprese nell'elenco di cui in Appendice e concordate con le strutture tecniche comunali.

Per l'area posta a N dell'abitato di Vergemoli ed i fabbricati che vi insistono, definita **zona PRE**, è consentita la realizzazione di opere fino alla **ristrutturazione edilizia**, compreso il miglioramento o adeguamento antisismico, senza aumento di superficie coperta e di volumetria, il tutto vincolato all'approvazione di un Piano Attuativo finalizzato al ripristino dei caratteri tipologici e ambientali attraverso l'uso di materiali e tecnologie proprie della tradizione locale.

Non sono presenti né previsti lotti ineditati interni all'insediamento produttivo recente o in formazione

Art. 47 | Insediamento produttivo dismesso

È costituito da 2 strutture localizzate all'interno dell'UTOE 2–Vergemoli e UTOE 4–Campolemisi, individuate con apposita campitura e definite PRE nelle Tavole 3 e 5 del QP di RU insieme alle rispettive aree di riferimento, quali comparti di Piano Attuativo, di iniziativa pubblica o privata;

- ❖ UTOE 2 - **zona PRE** – per la localizzazione particolare, all'interno di tornante della viabilità principale ed all'inizio del centro abitato, il fabbricato non potrà essere oggetto di ampliamento né sopraelevazione; sono ammissibili interventi di **ristrutturazione edilizia**.
La destinazione d'uso ammissibile sarà a *carattere non residenziale, annesso, magazzino, produttivo*
- ❖ UTOE 4 - **zona PRE** – sono ammissibili interventi di **ristrutturazione edilizia**, compreso adeguamento o miglioramento antisismico, mentre è obbligatorio provvedere al risanamento ambientale attraverso la sostituzione e lo smaltimento del manto di copertura in fibrocemento; è consentito l'ampliamento della struttura, senza aumento di piani, con gli indici urbanistici individuati per **l'insediamento recente e/o in formazione** a carattere

prevalentemente residenziale, al fine di ottenere al massimo n°2 unità abitative.

La destinazione d'uso consentita sarà *residenziale* al piano primo, mentre il piano terra potrà avere in tutto o in parte destinazione *terziaria e/o commerciale*.

La tipologia edilizia deve essere improntata alla massima semplicità; per i paramenti esterni è ammessa la muratura di mattoni a faccia vista e/o gli intonaci tradizionali; la coperture deve essere a falde inclinate, con manto in laterizio.

Per le finiture, le tecnologie costruttive ed i materiali da utilizzare valgono le prescrizioni di cui all'Art. 34 delle presenti NTA relative agli interventi all'interno dell'insediamento di matrice storica per edifici di **testimonianza ridotta (TR)**

TITOLO IV – NORME ED INDIRIZZI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Art. 48 | Indirizzi generali inerenti le infrastrutture di comunicazione

Il RU promuove per le infrastrutture di comunicazione, comprese nel Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la Mobilità e articolate come al Capo IV Art. 42 del PS e dalla Relazione di Piano del RU, azioni tese al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità complessiva attraverso:

- ✓ l'adeguamento, il riordino, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente, sia a livello locale che di ordine superiore, articolato in *strade di scorrimento, di attraversamento* e di *collegamento* e la sua integrazione funzionale con l'asse viario e ferroviario di fondovalle in un'ottica di sistema di mobilità d'area
- ✓ la salvaguardia, la protezione e la valorizzazione degli assi viari, sia esistenti che di previsione. attraverso fasce di rispetto ed eventuali barriere arboree di separazione dal tessuto insediativo e di mitigazione dell'impatto visivo

- ✓ la tutela, la conservazione ed il recupero dell'assetto viario ed il ripristino delle caratteristiche strutturali originarie
- ✓ la rivalutazione, la valorizzazione ed il potenziamento della maglia viaria storica a fini turistico-escursionistici e didattico-culturali

Art. 49 | Infrastrutture viarie esistenti

Negli elaborati grafici di RU è individuata la viabilità attuale che conserva in larga parte la sua matrice storica e mantiene la struttura antica, integrata da alcuni interventi recenti, fortemente condizionata dai caratteri morfologici.

La viabilità attuale deve essere oggetto di specifico Piano di Settore che dovrà prevedere:

- ◆ definizione del recupero funzionale della viabilità per l'intero territorio comunale ed in particolare nel territorio rurale
- ◆ interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti
- ◆ interventi di miglioramento, razionalizzazione, adeguamento dei tracciati presenti nell'intero territorio comunale
- ◆ individuazione di aree attrezzate ed alberate per le fermate di servizi di trasporto pubblico locale
- ◆ realizzazione di piazzole di sosta attrezzate nei punti panoramici della viabilità
- ◆ individuazione per i diversi tipi di infrastrutture viarie dei materiali, delle tecniche e delle tipologie di pavimentazione compatibili, dell'arredo urbano e delle caratteristiche dell'illuminazione pubblica
- ◆ predisposizione di eventuali "corridoi ecologici" per la salvaguardia della fauna
- ◆ predisposizione di filari di alberi al fine della percezione visiva immediata, della valorizzazione e dell'inserimento paesaggistico dei tracciati viari principali

Art. 50 | Viabilità di nuova previsione

Le aree destinate alla realizzazione di tratti di viabilità di nuova previsione o all'ampliamento e l'adeguamento di quelli esistenti

devono presentare un dimensionamento corretto e congruo con la funzionalità che sono chiamate a svolgere e con le caratteristiche tipologiche e formali del paesaggio insediato e non a cui fanno riferimento.

Le alberature devono essere predisposte in conformità al Piano di Settore del verde di cui al successivo Art. 66 e con l'utilizzo di elementi arborei inseriti come essenze vegetazionali ammissibili nell'Appendice alle presenti Norme.

Gli interventi ammissibili saranno finalizzati a:

- ◆ realizzazione di nuovi collegamenti veicolari tra la viabilità sovracomunale e quella di interesse locale esistente
- ◆ realizzazione di sezioni stradali contenute, con apposite piazzole di manovra, per la messa in relazione degli insediamenti residenziali sparsi nel territorio rurale fra loro e/o con la viabilità principale, al fine di favorire la presenza antropica e la fruibilità turistica e creare condizioni di sicurezza per situazioni di emergenza e/o calamità naturali; in questa ottica si pone il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento e la razionalizzazione di un tratto esistente fra i nuclei rurali Col di Luco e Visperaglia
- ◆ realizzazione di aree attrezzate per le fermate dei mezzi pubblici e isole ecologiche per il conferimento differenziato dei rifiuti ai margini della viabilità di nuova previsione, esterne alla carreggiata
- ◆ dotazione di adeguati impianti di illuminazione pubblica, di opportuna cartellonistica esplicativa e di elementi di arredo urbano

Art. 51 | Criteri per la realizzazione di nuovi tracciati stradali e per la manutenzione di quelli esistenti

Nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico da frana, il sistema normativo di RU fa propri gli orientamenti di cui all'Articolo 49 delle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico-Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, per ottimizzare la regimazione delle acque sulle strade sia di nuova realizzazione che esistenti.

Lo stato di efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, con particolare riferimento ai tratti ricadenti nelle zone a rischio da frana dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- collocazione su ambo i lati o solo verso monte, a seconda della pendenza della sede stradale, di una cunetta di scolo del tipo trapezoidale o triangolare, salvo particolari esigenze idrauliche, opportunamente dimensionata tenendo conto anche di eventuali condizioni di ostruzione accidentale
- collocazione di un eventuale cordolo perimetrale al lato valle della sagoma stradale in corrispondenza di zone ad elevata vulnerabilità (frane attive e quiescenti)
- realizzazione, per dare libero deflusso alle acque piovane, di ponti, ponticelli in corrispondenza di impluvi naturali, tombini e pozzetti di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti dal sistema di cunette, dotati di griglia superiore, conformi alla tipologia e collocazione più idonea e funzionale
- rivestimento delle sponde e del fondo dei fossi e delle canalette perimetrali alla sede stradale, con ciottoli e pietrame, a secco o con malta, a seconda dei casi, in corrispondenza di tratti a forte pendio o scavati in terreni soggetti a forte erosione
- realizzazione di canalizzazioni di accompagnamento delle acque provenienti dai collettori di scarico al reticolo idrografico
- collocazione sulle scarpate ai bordi stradali critici di graticciate in essenze vegetali con andamento trasversale alla massima pendenza e sfalsate tra loro, al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale stesso provochi danni derivanti dal ruscellamento
- adozione di opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli ecosistemi faunistici, predisponendo eventuali “corridoi ecologici”
- negli insediamenti di matrice storica, nelle aree ad essi adiacenti e nelle strade a carattere campestre i manti di finitura a base bituminosa dovranno essere sostituiti da altri materiali di tipo lapideo, conglomerati a base di terra, ecc. per un miglior inserimento nel contesto ambientale

- i tracciati dovranno essere non rettilinei ma seguire l'andamento delle curve di livello
- ridurre l'impatto visivo e l'inquinamento acustico mediante messa a dimora di idonei elementi arborei e arbustivi

Art. 52 | Percorsi pedonali, ciclabili, storici

Per i percorsi pedonali può essere redatto uno specifico Piano di Settore che deve prevedere:

- ▶ conservazione e riqualificazione dei tracciati esistenti, nel rispetto delle caratteristiche originarie, nell'ottica di uno sviluppo turistico escursionistico e del mantenimento delle attività agricole, della presenza antropica sul territorio, della didattica e della conoscenza
- ▶ definizione di una griglia infrastrutturale di collegamento alternativo, protetta e separata dai flussi dei mezzi motorizzati, al fine di creare percorsi che mettano in relazione le diverse componenti dell'insediamento a destinazione residenziale, produttiva, commerciale e per attrezzature e servizi, garantendo l'accessibilità e la fruibilità dell'intero insediamento da parte di tutti gli utenti
- ▶ collegamento delle aree di parcheggio attuali e di progetto, attraverso percorsi privi di barriere architettoniche ed urbanistiche, con le strutture di uso collettivo, quali edifici pubblici e privati aperti al pubblico, con gli esercizi commerciali, con gli spazi di aggregazione, oltre che con le zone residenziali di riferimento
- ▶ azioni atte a riqualificare il sistema urbano attraverso la definizione di percorsi individuabili anche visivamente per la presenza di filari di elementi arborei e vegetazionali, per le caratteristiche delle pavimentazioni e dell'arredo urbano

Per i percorsi storici, al fine del coordinamento degli interventi, può essere redatto uno specifico Piano di Settore che deve prevedere

- * ripristino e messa in sicurezza, dove necessario, di tratti di percorsi degradati o di singoli elementi complementari nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali originarie e di uso dei materiali compatibili
- * individuazione e valorizzazione dei punti panoramici

- * definizione di punti di sosta attrezzati quali elementi di collegamento tra la rete dei percorsi storici e la viabilità attuale
- * censimento e classificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ai fini di una normativa specifica sul loro uso, per determinare le caratteristiche dei tracciati, la dotazione di arredi e aree a corredo

Art. 53	Piazze pedonali
----------------	------------------------

All'interno dell'Insediamento Urbano di Vergemoli capoluogo e di Fornovolasco sono state individuate due piazze pedonali esistenti da valorizzare e attrezzare quali spazi pubblici di aggregazione, accessibili e fruibili da tutta la popolazione, compresi soggetti diversamente abili; detti spazi sono direttamente messi in relazione con le aree di sosta pubbliche attraverso adeguati percorsi pedonali, assumendone ruolo di riferimento e centralità

TITOLO V - NORME ED INDIRIZZI PER ATTREZZATURE COLLETTIVE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 54	Indirizzi generali
----------------	---------------------------

Il RU articola la disciplina delle attrezzature ad uso collettivo e dei servizi pubblici del comune di Vergemoli sulla base delle individuazioni, delle diversificazioni e delle distinzioni di PS in Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale delle attrezzature e dei servizi pubblici.

Il PS all'Articolo 41 delle Norme di Attuazione definisce il *Sistema Funzionale degli insediamenti e delle attrezzature*.

Il RU promuove per le attrezzature ed i servizi pubblici azioni tese alla loro massima funzionalità e valorizzazione attraverso:

- il mantenimento, il potenziamento, la razionalizzazione e la messa a sistema delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto in Vergemoli capoluogo e nelle altre aree insediate
- la dotazione di parcheggi ed aree pubbliche quali spazi di servizio e integrazione per il sistema della mobilità veicolare e percorsi pedonali, in Vergemoli capoluogo e nelle altre aree insediate

- la localizzazione di attrezzature e servizi, quali azioni per incentivare la permanenza della funzione residenziale, al fine del mantenimento ed incremento della presenza di vita di relazione
- per la realizzazione delle attrezzature con sede propria in edifici o in aree, non sono prescritti limiti di densità edilizia o volumetrici, tranne il rispetto dell'altezza che non deve essere superiore a quella degli edifici circostanti e il rispetto del contesto ambientale, sia nell'uso dei materiali, che nella sistemazione delle aree di pertinenza
- per le attrezzature e i servizi che hanno sede in edifici di interesse storico-architettonico le presenti Norme prevedono che vengano applicati i criteri del restauro e del risanamento conservativo
- per gli edifici pubblici o ad uso collettivo è consentita la costruzione di ascensori e scale esterne di emergenza, assoggettati solo alle norme del Codice Civile e alle leggi e regolamenti antisismici

Tutti gli interventi pubblici o privati relativi alle trasformazioni ed alle opere che interessano le aree individuate per attrezzature ad uso collettivo devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla parte più specifica delle presenti Norme di Attuazione inerente il settore geologico e idrogeologico, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (PAI)

Art. 55	Articolazione delle attrezzature collettive e dei servizi pubblici
----------------	---

All'Articolo 37 della LRT 1/2005 sono così definite le **opere di urbanizzazione primaria**:

- * *strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili*
- * *spazi di sosta e/o di parcheggio*
- * *rete fognatura*
- * *rete idrica*
- * *rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas*
- * *illuminazione pubblica*
- * *spazi a verde attrezzato a carattere ricreativo*

e quelle **di urbanizzazione secondaria**:

- ❖ *asili nido e scuole materne*
- ❖ *scuole dell'obbligo*
- ❖ *mercati di quartiere*
- ❖ *uffici comunali*
- ❖ *chiese ed altri edifici legati alla vita religiosa*
- ❖ *impianti sportivi e ricreativi*
- ❖ *centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani*
- ❖ *impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani*
- ❖ *strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva*

Considerato la realtà specifica e la consistenza territoriale e di presenza umana, nel comune di Vergemoli sono riscontrabili soltanto le più elementari delle strutture sopra elencate, specialmente a livello secondario.

Il RU sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio QC e ai sensi dell'Art. 41 delle NTA di PS individua le attrezzature e i servizi pubblici e a carattere pubblico.

Le attrezzature collettive ed i servizi pubblici e/o a carattere pubblico corrispondono alla zona territoriale omogenea F del DM 1444/1968.

Il soddisfacimento degli standards urbanistici è verificato a livello comunale generale e con riferimento alle singole UTOE, come riportato nell'Allegato 1 in calce alle presenti Norme.

Le principali attrezzature esistenti riconoscibili all'interno del territorio di Vergemoli ed individuate negli elaborati grafici di QC del RU sono:

- ✓ *la sede comunale*
- ✓ *gli edifici religiosi*
- ✓ *i cimiteri*
- ✓ *il centro polivalente, costituito da spazi espositivi, di accoglienza, di servizio e per attività culturali del Palazzo Roni (attualmente in fase di realizzazione)*

- ✓ *il complesso della Grotta del Vento (per il quale sono previste azioni di potenziamento e riqualificazione)*
- ✓ *gli impianti sportivi e ricreativi*
- ✓ *le aree a verde*
- ✓ *l'ufficio postale*
- ✓ *l'ostello*
- ✓ *i parcheggi*
- ✓ *gli spazi di supporto della protezione civile*
- ✓ *la centrale ENEL e le centraline idroelettriche*

Le principali attrezzature di progetto di RU sono:

- *la sistemazione delle piazze pedonali con attrezzature ed arredo urbano*
- *il completamento di aree sportive e ricreative*
- *i percorsi pedonali e quelli storici*
- *l'area attrezzata per sosta camper e per manifestazioni temporanee da predisporre sull'area adibita a parcheggio nel capoluogo*
- *garage e magazzino comunale nel capoluogo*
- *le isole ecologiche*
- *il completamento e l'integrazione delle aree a verde*
- *l'ampliamento dei cimiteri del capoluogo e di Fornovolasco*
- *il parco fluviale di Panicaglia*
- *il parco avventura Levigliese*

Il RU prevede il mantenimento di tutte le attrezzature e servizi pubblici esistenti, con relativo loro eventuale ampliamento, potenziamento, razionalizzazione e dotazione di nuove attrezzature, servizi e impianti individuati nelle Tavole 1, 2, 3, 4 e 5 del QP di RU.

Art. 56	Aree a verde pubblico
----------------	------------------------------

Per le aree a verde pubblico, prevalentemente localizzate all'interno delle UTOE, deve essere redatto un apposito Piano di Settore.

Il RU individua, sulla base di quanto esposto in precedenza, le aree a verde pubblico, i percorsi pedonali alberati, le aree a verde privato e detta disposizioni normative per la realizzazione di filari di alberi e/o quinte arboree anche all'interno di aree private; i percorsi pedonali,

i filari e le quinte arboree individuati nelle Tavole 2 e 3 del QP di RU, devono creare una maglia di verde urbano sia interno all'insediamento che ai suoi margini per definirne il limite costituendo quindi un elemento visivo di separazione tra le aree insediate e il territorio aperto.

Gli interventi devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole di QP.

Art. 57 | Aree a parcheggio pubblico

Le aree a parcheggio pubblico, esistenti o di previsione, sono individuate nelle Tavole del QP di RU e devono essere messe in relazione con le aree insediate, in special modo con le attrezzature ad uso collettivo ed i servizi pubblici, attraverso percorsi accessibili ad utenti diversamente abili.

Nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, devono essere previste e quindi realizzate le aree per il parcheggio con i criteri di cui al presente articolo.

Tutte le aree a parcheggio devono essere dotate di alberature di alto fusto delle specie autoctone o definite all'Appendice delle presenti NTA nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio e al loro interno devono essere predisposte isole ecologiche per il conferimento differenziato dei rifiuti.

I parcheggi dovranno essere realizzati in dimensione adeguata alle funzioni e coerentemente con le situazioni del contesto ambientale; quelli connessi alle aree di centralità dovranno essere dimensionate in modo da soddisfare l'esigenza di sosta della popolazione residente. Nei luoghi di maggior flusso turistico (attrezzature ricettive, luoghi per iniziative culturali, scientifiche e/o ricreative) la consistenza dei parcheggi dovrà essere commisurata alla funzione ed al ruolo attrattivo delle attrezzature e delle manifestazioni.

Per l'insediamento residenziale di matrice storica e per quello di recente formazione le superfici per la sosta stanziale e di relazione possono essere reperiti anche su aree pubbliche.

Per gli esercizi commerciali di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale, in misura di mq 1/10mc di costruzione, possono

essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali; la quota per la sosta di relazione è dimensionata nella misura minima di 1mq/mq di superficie di vendita.

In riferimento alla superficie minima per la sosta di relazione può essere individuato un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio

Art. 58 | Isole ecologiche

Oltre alle aree sopra individuate nelle aree di parcheggio, a verde pubblico e lungo la viabilità di nuova previsione deve essere individuata una serie di spazi di dimensioni più limitate per il posizionamento di contenitori stradali.

All'interno dell'isola ecologica le aree destinate al conferimento e allo stoccaggio dei rifiuti devono essere pavimentate in modo che gli eventuali sversamenti e/o acque vengano convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente trattate in apposito impianto di depurazione.

Almeno il 10% della superficie dell'area dell'isola ecologica deve essere a verde con alberi ad alto fusto, delle specie inserite nell'Appendice delle presenti NTA di RU; tale spazio deve essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque delle stesse non vi confluiscano.

Queste aree dovranno essere immediatamente percepibili ma l'interno dovrà essere opportunamente schermato alla visuale dalle principali sedi viarie e dalle aree insediate mediante barriere a verde o con altri materiali naturali

TITOLO VI – NORME ED INDIRIZZI INERENTI I PIANI ATTUATIVI

Art. 59 | Caratteristiche dei Piani Attuativi

Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più piani o programmi elencati nell'Art. 5 delle presenti Norme di Attuazione.

In sintesi i Piani Attuativi possono essere distinti in:

- ***Piani di Lottizzazione***

- **Piani di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente**
- **Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale**, riferiti al settore rurale

I Piani Attuativi specificano unitariamente il complesso delle operazioni riferite ad una determinata area in relazione a:

- destinazione e tipologia di nuovi fabbricati e/o attrezzature
- ristrutturazione, ampliamento ed eventuale cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti
- conformazione di lotti edificabili
- articolazione, distribuzione, accessibilità della rete viaria (pedonale o veicolare)
- gli spazi di connessione e i parcheggi
- sistemazione degli spazi a verde
- previsione delle altre opere di urbanizzazione primaria e dell'eventuale secondaria
- le opere di urbanizzazione da realizzare nonché le aree da cedere per opere pubbliche con relativi dimensioni e parametri urbanistici

Il RU individua nelle Tavole del QP i comparti delle aree da sottoporre a Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

Il Piano Attuativo potrà essere formulato per l'intera area indicata negli elaborati grafici, ovvero per una porzione di essa, purché l'attuazione parziale rappresenti parte organica di un quadro generale di riferimento e non comprometta il successivo sviluppo unitario dell'intera area; in questo caso è fatto obbligo nella redazione del Piano di indicare chiaramente il rapporto tra intervento parziale ed intervento complessivo, sia in termini temporali che quantitativi e funzionali.

I Piani Attuativi devono rispettare le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri urbanistico-edilizi, le indicazioni e le prescrizioni delle presenti Norme e devono contenere la Valutazione degli Effetti Ambientali conseguenti agli interventi previsti, che integri e precisi quella effettuata in sede di RU, nonché una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee generali già individuate nelle Tavole di RU.

L'atto di approvazione del Piano individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse, individua le destinazioni degli edifici da realizzare e le caratteristiche parametriche in conformità alle destinazioni indicate nelle Tavole di QP di RU e dalle presenti Norme.

L'organizzazione insediativa prefigurata nelle Tav. 1, 2, 3, 4 e 5 di QP ha l'obiettivo di inquadrare i singoli comparti in un disegno complessivo che tenga conto delle connessioni con i tessuti urbani esistenti e futuri.

Sono ammesse variazioni al disegno interno delle infrastrutture previste nelle Tavole di RU per i singoli ambiti purché tali variazioni risultino adeguatamente motivate sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale, di rapporto tra edilizia esistente e di progetto e con le valutazioni dell'inserimento ambientale dell'intervento; in questo caso il richiedente deve presentare un progetto preliminare da sottoporre al parere delle strutture tecniche comunali.

Nel caso di parere favorevole dell'UTC la modifica non costituisce variante al RU, in caso contrario le varianti al RU, queste possono essere adottate e approvate dal Consiglio Comunale contestualmente ai Piani stessi, previo parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 41 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pliota del Fiume Serchio.

Gli Enti istituzionalmente competenti possono realizzare opere di uso collettivo su aree di proprietà pubblica anche prima dell'approvazione dei Piani Attuativi, purché gli interventi siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle Norme di RU. Nelle aree destinate a servizi è possibile realizzare impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di attività di interesse pubblico

I Piani Attuativi devono essere formati da:

- *Quadro Conoscitivo di riferimento*
- *Normativa tecnica di attuazione*
- *Relazione illustrativa*
- *Relazione di fattibilità*

Nel dettaglio sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Planimetria catastale estesa per almeno ml 100 oltre la proprietà
- Attestazione della proprietà ed elenco delle ditte catastali intestatarie delle aree e/o degli immobili con relative superfici
- Estratto del RU con delimitazione dell'area oggetto dell'intervento
- Planimetria quotata dell'area in scala non inferiore a 1:500 con indicazione dello stato attuale delle alberature, delle essenze vegetali e degli eventuali immobili e attrezzature esistenti
- elaborato planivolumetrico di progetto dell'intervento integrato da planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:500
- cartografia di progetto in cui siano indicate la forma e la dimensione dei lotti, le tipologie e le caratteristiche degli edifici, i tracciati stradali, i parcheggi, gli spazi ad uso pubblico, le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria
- relazione geologica e analisi geotecnica del terreno
- Schema delle reti tecnologiche
- Relazione illustrativa dell'intervento comprendente una valutazione economico-finanziaria
- Norme d'attuazione
- capitolato tipo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
- Schemi di convenzione (nel caso di PA di iniziativa privata)

I Piani Attuativi sono adottati e quindi approvati con Deliberazione del CC

Art. 60 | Piani Attuativi di iniziativa pubblica

I Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica sono redatti dall'Amministrazione Comunale e devono contenere:

- la descrizione delle opere da eseguirsi con evidenziazione delle modifiche qualitative e quantitative prodotte all'ambiente, con particolare attenzione a opere incidenti sull'assetto del suolo, dell'acqua, sul patrimonio culturale preesistente, sui fattori socio-economici dell'area
- la descrizione e quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli eventuali effetti negativi

- sull'ambiente sia durante la realizzazione degli interventi che derivanti dalla loro esecuzione e dalla gestione delle opere stesse
- documentazione fotografica dell'area e degli edifici interessati e indicazione planimetrica dei punti di vista fotografici
- la rete viaria suddivisa in percorsi carrabili e pedonali, con specifica dei materiali e degli accorgimenti progettuali
- le aree destinate alla sosta e al parcheggio pubblico e privato con specifica dei materiali e degli accorgimenti progettuali
- le aree destinate alle attrezzature pubbliche
- le aree destinate a verde, con specifica delle essenze vegetali impiegate
- individuazione delle aree edificabili e dell'ingombro planimetrico degli edifici previsti
- previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del Piano
- relazione illustrativa dei criteri progettuali adottati, dei tempi e le priorità per la realizzazione del Piano
- elaborati grafici in scala 1:500 per le aree, in scala 1:200 per gli edifici
- l'indicazione delle aree da vincolare, da espropriare o da acquisire comunque al patrimonio pubblico, del corrispondente elenco catastale e dei costi di esproprio in base alle valutazioni conseguenti alle disposizioni di legge in materia
- l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e modalità di riparto degli oneri corrispondenti
- l'indicazione delle aree e dei fabbricati soggetti a eventuali interventi convenzionati
- l'indicazione dei tempi di validità del Piano Particolareggiato e delle opere in esso previste

Art. 61 | Piani Attuativi di iniziativa privata

I Piani Attuativi di iniziativa privata si distinguono prevalentemente in Piani di Lottizzazione (PdL) e Piani di Recupero (PdR); possono essere inclusi tra i piani attuativi di iniziativa privata anche i Programmi di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PMAA) previsti dalle disposizioni vigenti.

Hanno lo scopo di precisare nel dettaglio, in conformità con il PS e il RU e come loro attuazione, le opere di urbanizzazione delle aree ed i relativi interventi edificatori; devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle Tavole di QP di RU, le caratteristiche parametriche e contenere una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate negli elaborati grafici di QP. Obblighi e diritti dei lottizzanti nei confronti dell'AC in merito alla realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi vengono regolamentati attraverso apposita convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei richiedenti, ad avvenuta approvazione del Piano; i contenuti di detta convenzione sono specificati al successivo Art. 62.

I proprietari delle aree all'interno di un comparto possono presentare una proposta di diversa organizzazione insediativa e di modifiche rispetto al disegno urbano previsto dal RU, purchè siano rispettati i seguenti criteri:

- ▶ la proposta sia estesa a tutte le aree comprese nel comparto
- ▶ rimanga invariato il dimensionamento indicato nelle presenti Norme relativamente alle singole UTOE
- ▶ non siano ridotte le quantità degli standards di verde e parcheggio pubblici individuati
- ▶ il nuovo disegno urbano non risulti peggiorativo sotto il profilo degli assetti urbani complessivi e nel rapporto con le zone limitrofe

Una proposta preliminare in tal senso, accompagnata da apposita relazione illustrativa che specifichi le motivazioni delle modifiche proposte, deve ricevere parere favorevole dell'UTC sentita la Commissione per il Paesaggio; in tal caso le modifiche non costituiscono variante al RU.

Il Regolamento Edilizio deve definire una convenzione tipo per tutti i piani di iniziativa privata.

Nel caso di inerzia dei proprietari delle aree edificabili l'AC ha facoltà di invitarli a presentare, entro un termine stabilito, un progetto di lottizzazione delle aree stesse secondo le previsioni del RU, per evitare la decadenza delle previsioni stesse; se i proprietari non

aderiscono all'invito l'AC può predisporre la redazione d'ufficio del piano ai sensi della L 765/1967 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora un Piano Attuativo individui all'interno delle aree di trasformazione edilizia o per attrezzature di servizio parcheggi, aree a verde pubblico o tratti di viabilità principale, è facoltà dell'AC procedere alla realizzazione degli stessi, anche prima dell'approvazione del Piano Attuativo, nel caso che motivi di urgenza, di funzionalità o di opportunità lo richiedano, previo eventuale esproprio delle aree interessate; nel caso i proprietari procedano alla presentazione di un Piano Attuativo, nell'arco di cinque anni dall'approvazione del RU, essi devono rimborsare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, tutte le spese precedentemente sostenute dall'AC per l'acquisizione del terreno e la realizzazione delle opere.

Art. 62	Piani di Lottizzazione
----------------	-------------------------------

I PdL precisano e dettagliano gli interventi relativi alla dotazione delle opportune opere di urbanizzazione e quelli inerenti l'edificazione vera e propria all'interno di un'area di impianto recente prevalentemente a carattere residenziale e devono contenere:

- le elaborazioni di cui al precedente Art. 59
- apposito atto di convenzione che regola i rapporti di obblighi e diritti fra i richiedenti e l'A.C. che sarà trascritto nei registri immobiliari a cura e spese dei richiedenti ad avvenuta approvazione del Piano; detta convenzione deve prevedere:
 - ▶ la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
 - ▶ l'assunzione a carico dei proprietari degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune e di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi
 - ▶ la corresponsione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita e degli oneri di costruzione

- ▶ l'impegno a realizzare il sistema delle alberature lungo le strade, i percorsi e le aree a verde ove previste dal RU
- ▶ garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione attraverso stipula di fidejussione

Il Piano di Lottizzazione può essere realizzato attraverso stralci funzionali purché si mantenga il disegno urbano proposto dal RU per i comparti: il carattere di funzionalità dello stralcio è dato dalla presenza delle opere di urbanizzazione necessarie e coordinate progettualmente con gli altri stralci e da un'equa ripartizione delle aree fondiarie, degli standards da realizzare e delle aree da cedere per opere pubbliche; in ogni caso la valutazione della funzionalità dello stralcio deve essere stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Al momento della stipula della convenzione del Piano di Lottizzazione approvato devono essere cedute al Comune le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria previste.

Prima del rilascio del titolo abilitativo per l'edificazione dei singoli fabbricati le opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano devono essere realizzate almeno per la parte strutturale e degli impianti a rete, mentre devono essere completate prima dell'ultimazione dei singoli fabbricati e comunque non oltre dieci anni dalla stipula della convenzione.

Quanto sopra è obbligatorio per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità degli immobili.

I Piani di Lottizzazione e gli altri piani di iniziativa privata devono essere presentati congiuntamente da tutti i proprietari; nel caso di presentazione da parte di soggetti che rappresentino almeno i tre quarti della proprietà di tutta l'area il Comune, previa verifica dell'indisponibilità dei restanti proprietari a sottoscrivere il Piano, può riceverlo e farlo proprio, apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportuno e successivamente invitare all'adesione tutte le proprietà ricomprese nel comparto; in caso di inerzia il Comune può procedere mediante espropriazione delle aree interessate,

con costi a carico degli aderenti alla lottizzazione, nel rispetto della LN 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali progetti esecutivi dei fabbricati e/o delle opere di urbanizzazione possono essere redatti ed approvati contestualmente al Piano stesso

Art. 63	Piani di Recupero del PEE
----------------	----------------------------------

Il RU individua le zone sulle quali è possibile intervenire solo previa predisposizione di un Piano di Recupero, come le **aree insediate di matrice storica** e quelle definite come **zone PRE** a carattere prevalentemente produttivo.

I Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani di Recupero disciplinano gli interventi rivolti al patrimonio edilizio esistente inerenti a:

- singoli fabbricati
- complessi edilizi
- porzioni di tessuto edificato
- interi nuclei di antica formazione
- aree che presentano particolari situazioni di degrado igienico-funzionale, architettonico, urbanistico, ambientale e che necessitano di interventi complessivi di ristrutturazione urbanistica
- aree con problematiche di degrado geofisico che può comportare anche la ricostruzione di immobili

I Piani di Recupero possono essere di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o pubblico/privata.

Qualora non tutti i proprietari aderiscano alla proposta di Piano di Recupero e non vi sia la possibilità di ridurre l'ambito di intervento, questo può essere proposto dai tre quarti della proprietà immobiliare e il Comune ha la possibilità, una volta fatto proprio il PdR, di attivare le procedure di esproprio nei confronti dei proprietari inadempienti.

Nella predisposizione del Piano di Recupero particolare rilievo deve essere dato all'analisi del tessuto urbano esistente dal punto di vista storico-testimoniale, architettonico, tipologico, urbanistico e funzionale nonché delle situazioni di degrado esistenti e da risanare.

Il progetto di recupero deve evidenziare le future connessioni con il contesto insediativo all'interno del quale è inserito, in modo da concorrere alla riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio esistente. Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria devono essere cedute gratuitamente al Comune come per gli altri Piani Attuativi.

I PdR devono contenere:

- le elaborazioni di cui al precedente Art. 59
- esauriente documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio
- la classificazione degli edifici attraverso schedatura di analisi ed i relativi interventi ammessi
- gli eventuali edifici e/o aree riservate ad attrezzature o impianti di interesse pubblico
- gli edifici o parti di essi eventualmente destinati alla demolizione
- le Unità Minime d'Intervento (UMI)
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità e le destinazioni d'uso degli interventi previsti, le convenzioni per la loro attuazione
- gli interventi da attuarsi da parte dei privati e quelli a carico del Comune
- l'eventuale realizzazione di aree a verde o altre attrezzature di uso comune, la predisposizione o adeguamento di percorsi, il posizionamento di piante arboree lungo le strade
- le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempienza dei privati

Art. 64	Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale
----------------	---

I PMAA interessano il Territorio Rurale e sono di competenza di imprenditori agricoli; devono contenere:

- la definizione, mediante relazione, elaborati grafici e fotografici, dello stato di fatto e della consistenza dell'azienda agricola
- la superficie agraria interessata dal PMAA individuata su estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000 e su base catastale
- la descrizione, mediante relazione ed elaborati grafici, degli interventi previsti per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale

- la descrizione, mediante relazione ed elaborati grafici, degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di quelli relativi alla nuova edificazione
- qualora l'intervento ricada in “*Area agricola di controllo dei caratteri del paesaggio*” dovranno essere evidenziati e sottoposti a tutela e salvaguardia:
 - le sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, siepi, recinzioni, ecc.
 - gli eventuali individui arborei di carattere monumentale

Art. 65	Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte di privati con intervento convenzionato
----------------	--

Le opere di urbanizzazione si distinguono in primarie e secondarie, come indicato nel precedente Art. 55; non rientrano fra le opere di urbanizzazione gli allacciamenti alle reti tecnologiche di distribuzione sotto indicate e pertanto per esse non può essere richiesto lo scomputo dei contributi concessori:

- ▶ *le condutture fognarie*
- ▶ *le condutture di adduzione idrica*
- ▶ *le condutture del gas*
- ▶ *i cavidotti dell'energia elettrica*
- ▶ *le attrezzature viarie e di collegamento con la rete stradale urbana e con le aree già urbanizzate.*

Dove l'intervento edilizio, al di fuori delle zone soggette a Piano Attuativo, comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti procedure:

- approvazione da parte dell'AC di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi contestualmente ai fabbricati
- sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione con il Comune, in cui gli stessi si obbligano, entro la data indicata nell'atto stesso, all'esecuzione delle opere previste ed alla loro cessione gratuita al Comune insieme alle aree su cui insistono

- prestazione di una garanzia fidejussoria a copertura delle opere di urbanizzazione da realizzare

Il Regolamento Edilizio deve indicare in modo più dettagliato le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri, in aree non soggette a Piani Attuativi e carenti dal punto di vista delle urbanizzazioni, compreso la definizione di una convenzione tipo da sottoporre ai privati ed un capitolato tipo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Art. 66 | Piani di Settore

I Piani di Settore di cui all'Art. 5 delle presenti Norme, anche ovenon dovuti per legge, sono ritenuti utili per la migliore gestione del territorio.

La loro formulazione può essere sia di iniziativa pubblica che privata: in quest'ultimo caso tra il privato e l'AC sarà stipulata un'apposita convenzione con la quale il privato s'impegna a rispettare i criteri ed i tempi di esecuzione e di gestione degli interventi previsti.

Per gli interventi d'iniziativa pubblica sarà la stessa AC che individuerà la necessità della predisposizione dello specifico Piano di Settore, mentre per quelli di iniziativa privata la redazione è obbligatoria per interventi che interessano aree di superficie superiore a mq 5.000 oppure che prevedano la realizzazione di infrastrutture a rete di lunghezza superiore a ml 1.000. Possono essere così definiti:

- **Piano del verde**

Definisce le disposizioni finalizzate a migliorare il livello qualitativo delle aree a verde sia pubbliche che private esistenti, ad integrazione di quanto disposto dal RU.

Il piano del verde detta disposizioni volte ad innalzare il livello qualitativo delle aree a verde pubbliche e private esistenti entro il limite delle UTOE.

Il piano del verde è redatto dal Comune secondo le procedure previste per la redazione dei Piani Attuativi ed è esteso alla progettazione di aree in cui sono specificamente previste sistemazioni a verde di uso pubblico nonché nella riqualificazione di ambiti viari urbani dove sono previste sistemazioni a verde

- **Piano delle attrezzature per lo sport ed il tempo libero**

Definisce le caratteristiche degli impianti e delle attrezzature previste dal RU esistenti e da realizzare, sia pubbliche che private, le direttive da osservare nella redazione dei progetti e dei Piani Attuativi e le convenzioni da stipulare

Il piano delle attrezzature sportive e del tempo libero è redatto dal Comune secondo le disposizioni previste per i Piani Attuativi

- **Piano Urbano del Traffico**

E' redatto ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 36 del D.Lgs 30/04/92 n°285 e dell'Art. 9 della LR 42 /98

Il Piano Urbano del Traffico è redatto dal Comune secondo le disposizioni previste per i Piani Attuativi

- **Piano urbano dei parcheggi**

E' redatto ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 3 della L. 122/89 e della deliberazione della GR n°8496 de l 09/10/89.

Il Piano dei parcheggi è redatto dal Comune e può configurarsi come integrazione al Piano del Traffico

- **Piano delle infrastrutture viarie**

Classifica le strade a seconda della loro importanza strategica al fine di razionalizzare la mobilità tra i vari ambiti territoriali e detta disposizioni al fine della loro ristrutturazione ed adeguamento funzionale

- **Piano dei percorsi storici, pedonali, ciclabili**

Definisce le caratteristiche e le funzioni dei percorsi ciclabili e pedonali quali percorsi alternativi alla viabilità motorizzata ed i criteri e gli indirizzi per il recupero fisico-funzionale e la valorizzazione della maglia viaria storica

▪ **Piano dell'accessibilità urbana**

Definisce il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni (PEBA). Il piano dell'accessibilità urbana è riferito sia alle aree ed edifici pubblici esistenti che alle previsioni del RU ed in particolare dovrà contenere:

- ▶ interventi sulle aree pubbliche e di uso pubblico quali:
 - ✓ *spazi pedonali*
 - ✓ *marciapiedi*
 - ✓ *attraversamenti pedonali*
 - ✓ *scale e rampe relativi ai percorsi urbani*
 - ✓ *servizi igienici pubblici*
 - ✓ *arredo urbano*
 - ✓ *aree di sosta veicolare e pedonale*
 - ✓ *aree di attesa per il TPL*
- ▶ interventi relativi ad edifici o strutture pubblici o aperti al pubblico:
 - ✓ *tutti gli edifici e strutture pubblici o aperti al pubblico sia a carattere civile che religioso*
 - ✓ *edilizia scolastica*
 - ✓ *stazioni o attrezzature inerenti le linee TPL*

Il Piano dell'accessibilità urbana deve essere aggiornato dal Comune almeno ogni cinque anni e prevedere:

- ▶ i tipi di intervento e le opere necessarie e funzionali al superamento delle barriere esistenti
 - ▶ la programmazione dei tempi e degli oneri finanziari per realizzare gli interventi previsti
- **Piano di Settore per l'inquinamento acustico**
Già redatto ai sensi della LR 89/98 e delle altre disposizioni vigenti in materia, dovrà essere monitorato e aggiornato nei termini di legge
- **Piano per le attività turistico-ricettive**
Definisce la localizzazione sul territorio delle quantità relative alle attività turistico-ricettive previste dal PS e dal RU nelle

varie categorie e ne verifica i parametri indicati anche in termini qualitativi e funzionali

▪ **Piano o programma della depurazione**

Il piano o programma della depurazione verifica la funzionalità e lo stato di attuazione delle opere esistenti e in corso di esecuzione ai fini della depurazione delle acque di rifiuto domestiche e quelle provenienti da processi produttivi nelle varie aree del territorio comunale; in particolare prevede la localizzazione degli impianti e detta disposizioni per la loro esecuzione, con riferimento alla programmazione dei tempi e del relativo piano finanziario

▪ **Piano della Protezione Civile**

Il Piano della protezione civile del Comune è redatto ai sensi delle disposizioni vigenti (D. Lgs. 112/1998) per le attività di prevenzione, previsione e gestione, in ordine ai fattori di rischio presenti nel territorio comunale, quali:

- *rischio sismico*
- *rischio idrogeologico*
- *rischio ecologico*
- *rischio da incendio*
- *rischio sanitario*
- *rischio da neve e calamità naturali*

▪ **Piano del colore**

Il Piano del colore è redatto dal Comune e stabilisce i tipi di pigmentazione delle tinteggiature, il tipo di finitura ed i materiali ammissibili per i paramenti esterni degli edifici sia pubblici che privati in relazione al patrimonio esistente ed alla nuova edificazione, tenendo conto delle preesistenze, delle tradizioni locali e del contesto ambientale e paesaggistico

TITOLO VII – VINCOLI ED AREE DI RISPETTO

Art. 67 Vincolo cimiteriale

Nelle aree circostanti le attrezzature cimiteriali, incluse nelle fasce di rispetto individuate nelle tavole grafiche del RU ai sensi della L. 166/2002 e dei Regolamenti vigenti, fatte salve norme più restrittive relative alla tutela della integrità fisica del territorio, è vietata qualunque forma di edificazione.

Il vincolo comprende le aree occupate dai cimiteri esistenti, quelle destinate al loro ampliamento e la relativa fascia di rispetto che si estende per un raggio di ml 50.

I pozzi di captazione delle riserve idriche per uso potabile dovranno comunque rispettare una distanza dalle aree recintate non inferiore a ml 200. Entro queste fasce di rispetto sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, le attività agricole e tutte le altre destinazioni pubbliche e private all'aperto compatibili con il carattere dei luoghi, compresi interventi relativi all'ampliamento delle strutture cimiteriali; per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'Art. 34 delle presenti Norme.

Art. 68 Fasce di rispetto alle sedi viarie

Le fasce di rispetto stradale riportate nelle tavole grafiche del RU sono le aree individuate dal Codice della Strada ai lati della viabilità come protezione e per facilitare eventuali ampliamenti, adeguamenti e/o per realizzare speciali sistemazioni ai bordi delle stesse in funzione del loro migliore inserimento nell'area su cui insistono.

Nelle fasce di rispetto è consentita la creazione di spazi di sosta pubblici, opere idrauliche, sistemazioni a verde, viabilità di servizio o di accesso ai lotti, percorsi ciclabili e pedonali. Sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'utilizzazione agricola e a giardino. E' inoltre consentita la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti con relative attrezzature di servizio per gli utenti della strada (quali ad esempio autolavaggi, punti di soccorso, ristoro).

Le fasce di rispetto hanno valore prescrittivo di arretramento per la realizzazione di nuove costruzioni: valgono le norme di cui al Nuovo Codice della Strada, eccetto all'interno delle UTOE dove la distanza dal filo stradale di qualsiasi categoria è di ml 5,00; la distanza può essere inferiore per adeguamento ad allineamenti preesistenti tra almeno due fabbricati.

Per le aree e gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale si applicano le disposizioni normative relative al Territorio Rurale di cui al Titolo II delle presenti Norme di Attuazione del RU sono consentiti gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente purché non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale, mentre sono escluse nuove costruzioni.

Art. 69 Vincolo Idrogeologico e Forestale

Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone individuate ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n° 3267, nonché i terreni ricoperti da boschi ai sensi dell'Articolo 37 della LR del 21/03/2000 n° 39 (Legge forestale della Regione Toscana e successive modificazioni). Sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi competenti secondo quanto previsto dalla LR 39/2000 e dal Regolamento Forestale di Attuazione nonché dai regolamenti provinciali e comunali vigenti.

Art. 70 Aree di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano

Tale vincolo deriva dalle norme contenute nel DPR 236/88 "Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'Articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n° 183" e dal D. Lgs. N° 152/1999. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano sono stabilite aree di salvaguardia distinte in **Zone di tutela assoluta** e **Zone di rispetto** riferite alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di captazione.

◆ **Zone di tutela assoluta**

Sono adibite esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di raggio non inferiore a ml 10. L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

◆ **Zone di rispetto**

Sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a ml 200 rispetto al punto di captazione.

Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa sulla base dei criteri stabiliti dall'Accordo 12/12/2002 "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate a consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'Art. 21 del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152"- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- *dispersione o immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati*
- *la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento*
- *accumulo di concimi organici*
- *dispersione nel sottosuolo di acque superficiali bianche provenienti da piazzali e strade*
- *aree cimiteriali*
- *spandimento di pesticidi o fertilizzanti*
- *apertura di cave e di pozzi*
- *discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate*
- *stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive*
- *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli*
- *impianti di trattamento di rifiuti*
- *pascolo e stallo di bestiame*

Per la captazione di acque superficiali devono essere curate le opere di protezione e sistemazione di pendii e sponde, al fine di prevenire dissesti idrogeologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Art. 71	Aree di rispetto per gli elettrodotti
----------------	--

Ai sensi di quanto disposto dalla LN n° 36 del 22/02/2001 per tutto l'Insediamento Urbano presente nel territorio rurale non deve essere superato il limite di espansione di 100 µT, per induzione magnetica e 5 KV/m per campo elettrico, intesi come valori efficaci. A titolo di misura cautelare per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generali alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come media dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di aree da gioco per l'infanzia, di zone residenziali, di ambienti scolastici e di luoghi in genere adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, come nella progettazione di nuovi insediamenti e in particolare di nuove aree quali quelle sopra riportate in corrispondenza di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, al fine di ottenere una progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT, per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come media dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui sopra ed alla portata di corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. Nelle fasce di rispetto non è consentita la realizzazione di interventi di nuova costruzione nè di recupero di edilizia residenziale, produttiva, commerciale, di attrezzature pubbliche ad esclusione degli impianti tecnici

Ai fini della difesa della salute pubblica dai rischi di esposizione a campi elettrici e magnetici e ai sensi del D.P.C.M., con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 KV, 220 KV e 380 KV, rispetto ai fabbricati ad uso residenziale o usati per altre attività che comporta tempi di permanenza prolungati, si adottano le seguenti distanze da qualunque conduttore di linea:

- linee a 132 KV distanza maggiore o uguale a 10 m.
- linee a 220 KV distanza maggiore o uguale a 18 m.
- linee a 380 KV distanza maggiore o uguale a 28 m.

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta. La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni nella cabina o nella sottostazione stessa

Art. 72	Aree di rispetto ai gasdotti
----------------	-------------------------------------

Ai sensi di quanto previsto dal DM 24/11/84 nelle aree circostanti i tracciati dei metanodotti e/o gasdotti, per una misura non inferiore a ml 12 dall'asse delle condotte, non sono ammesse nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti che comportino l'avanzamento dei fabbricati verso la condotta interessata

Art. 73	Vincoli urbanistici
----------------	----------------------------

Le Tavole di QP del RU individuano le aree destinate a soddisfare gli standard urbanistici richiesti ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere ad uso collettivo: tali previsioni decadono dopo 5 anni dalla approvazione del presente RU e possono essere motivatamente reiterate.

Le previsioni delle infrastrutture (viabilità, verde pubblico e parcheggi) all'interno di singoli comparti soggetti a Piani Attuativi non costituiscono vincoli preordinati all'esproprio in quanto si tratta di previsioni indicative da attuarsi da parte di privati. Qualora l'AC intenda realizzare direttamente le infrastrutture previste all'interno dei comparti, ai sensi delle presenti NTA, sarà necessario procedere ad apposita variante al RU.

Art. 74	Interventi soggetti a parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Serchio
----------------	--

Le previsioni del RU rimangono assoggettate alle disposizioni contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Serchio. Gli interventi soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio, sono:

- progetti relativi ad opere ed infrastrutture per le quali sia necessaria, ai sensi delle LL.RR. vigenti in materia, la procedura di verifica e/o di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza almeno provinciale (Art. 8, c.3 PAI)
- eventuali modifiche del valore della portata duecentennale nella progettazione di opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, in relazione a corsi d'acqua minori (Art. 9, c.2 PAI)
- eventuali deroghe delle presenti Norme previste dall'articolo 9, c.5 delle Norme di PAI
- interventi che comportino variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, aventi estensione >1 ha (Art. 10, c.2 PAI)
- tutti gli interventi per i quali, ai sensi delle presenti Norme, è previsto il parere vincolante dell'Autorità di Bacino
- istanze di sanatoria per opere abusive in contrasto con le disposizioni delle presenti Norme che contemplino, ove possibile, la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio allo scopo di conseguire adeguati livelli di sicurezza
- varianti al PS, al RU, Piani Attuativi con varianti al RU

- i Piani Attuativi che non rappresentano varianti al RU non necessitano di parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio

Art. 75 | Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dal RU attraverso la equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione

La distribuzione dei diritti edificatori è effettuata in base alle limitazioni all’edificabilità derivanti dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, tenuto conto dei caratteri fisici e geomorfologici del territorio e dei vincoli sovraordinati derivanti dalle leggi vigenti.

Vista l’esiguità delle previsioni edilizie e il criterio di impegnare il minor suolo possibile, l’individuazione dei lotti edificabili è derivato anche da concrete manifestazioni d’interesse emerse in incontri pubblici con la popolazione e raccolte dall’AC.

Art. 76 | Norme di salvaguardia

Sono fatti salvi:

- ▶ Concessioni, Autorizzazioni, DIA, SCIA, Permessi di Costruire ed ogni altro titolo abilitativo presentato o rilasciato antecedentemente alla data di adozione della presente normativa, per il loro periodo di validità, limitatamente al quale possono essere presentate varianti mantenendo i parametri e gli indici urbanistici precedenti, ovvero vigenti al momento del loro rilascio
- ▶ i Piani Attuativi approvati e per i quali siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse varianti mantenendo parametri ed indici precedenti, oppure adeguandosi alle presenti Norme

Per quanto non specificato nella presente normativa in merito a vincoli, parametri edilizi ed altre definizioni si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente.

APPENDICE: essenze vegetazionali ammissibili

Le essenze da utilizzare per gli interventi di sistemazione ambientale sono le seguenti:

SPECIE ARBUSTIVE

<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Calluna vulgaris</i>	Calluna
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Cytisus laburnum</i>	Maggiociondolo
<i>Erica arborea</i>	Erica
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro comune
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
<i>Rubus sp.</i>	Rovo
<i>Rosa canina</i>	Rosa canina
<i>Ruscup aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa

SPECIE ARBOREE

<i>Acer campestre</i>	Acero campestre, acero oppio
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero montano
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Abies alba</i>	Abete bianco
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco
<i>Betula pendula</i>	Betulla bianca
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio

<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Larix decidua</i>	Larice
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Malus Sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Olea europea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Picea Abies</i>	Abete rosso
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Pyrus pyraster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petrae</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Salix alba</i>	Salice bianco, salice comune
<i>Salix appennina</i>	Salice dell'appennino
<i>Salix caprea</i>	Salicone, salice delle capre
<i>Salix eleagnus</i>	Salice di ripa
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i>	Olmo montano
<i>Juglans regia</i>	Noce bianco
<i>Juglans nigra</i>	Noce nero

ALLEGATO 1: verifica standards urbanistici

UTOE 1 - CALOMINI				
<i>Popolaz. residente:</i>		56 abitanti	Tot. abitanti 64	
<i>Popolaz. potenzialm. insediabile:</i>		8 abitanti		
STANDARDS	1. esistenti mq	2. Standard DM 1444/68 (art.3) mq	3. Previsione R.U. mq	4. Saldo standard (4=1+3-2) mq
Aree per attrezzature di interesse comune				
Protezione civile	1.570			
Sala comunale	190			
Cimitero	300			
Chiesa	750			
Cappella	180			
Cabina elettrica	40			
Cisterna	50			
Totale	3.080	128	0	2.952
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport				
Verde attrezzato	0		710	
Totale	0	576	710	134
Aree per parcheggi				
Parcheggio	70			
Parcheggio	300			
Totale	370	160	0	210
Totale	3.450	864	710	3.296

UTOE 2 - VERGEMOLI

<i>Popolaz. residente:</i>	157 abitanti	Tot. abitanti 166
<i>Popolaz. potenzialm. insediabile:</i>	9 abitanti	

STANDARDS	1. esistenti mq	2. Standard DM 1444/68 (art.3) mq	3. Previsione R.U. mq	4. Saldo standard (4=1+3-2) mq
Aree per attrezzature di interesse comune				
Palazzo Roni	300			
Municipio	850			
Cimitero	1.350		270	
Chiesa parrocchiale	750			
Oratorio	400			
Ufficio postale	15			
Magazzino Comun.			830	
Totale	3.665	332	1.100	4.433
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport				
Verde attrezzato M.	430		730	
Verde attrezzato			2.100	
Sportivo polivalente	550			
Campo sportivo *	2.200			
Totale	3.180	1.494	2.830	4.516
Aree per parcheggi				
Parcheggio	850			
Parcheggio polival.	550			
Parcheggio cimitero	730		300	
Totale	2.130	415	300	2.015
Totale	8.975	2.241	4.230	10.964

* Area esterna al perimetro delle UTOE

UTOE 3 - FORNOVOLASCO

<i>Popolaz. residente:</i>	80 abitanti	Tot. abitanti 87
<i>Popolaz. potenzialm. insediabile:</i>	7 abitanti	

STANDARDS	1. esistenti mq	2. Standard DM 1444/68 (art.3) mq	3. Previsione R.U. mq	4. Saldo standard (4=1+3-2) mq
Aree per attrezzature di interesse comune				
Centro giovanile	250			
Cimitero	480		40	
Chiesa	600			
Eliporto	600			
Depuratore	900			
Totale	2.830	174	40	2.696
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport				
Verde attrezzato	330			
Verde attrezzato			3.000	
Totale	330	783	3.000	2.547
Aree per parcheggi				
Parcheggio cimitero	800		700	
Parch. centro giov.			100	
Totale	800	218	800	1.382
Totale	3.960	1.175	3.840	6.625

UTOE 4 - CAMPOLEMISI

<i>Popolaz. residente:</i>	38 abitanti	Tot. abitanti 50
<i>Popolaz. potenzialm. insediabile:</i>	12 abitanti	

STANDARDS	1. esistenti mq	2. Standard DM 1444/68 (art.3) mq	3. Previsione R.U. mq	4. Saldo standard (4=1+3-2) mq
Aree per attrezzature di interesse comune				
Cimitero	230			
Chiesa	560			
Totale	790	100	0	690
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport				
Verde attrezzato			280	
Verde attrezzato			370	
Totale	0	450	650	200
Aree per parcheggi				
Parcheggio	230			
Parcheggio chiesa	430		120	
Totale	660	125	120	655
Totale	1.450	675	770	1.545

TITOLO VIII – TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO

Art. 77	Finalità e criteri di applicazione delle norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio – Vincoli sovracomunali
----------------	--

1. Le presenti norme disciplinano, per gli aspetti di carattere geologico-geomorfologico, idrogeologico, idraulico e per quanto attiene le caratteristiche di sismicità locale, la tutela della integrità fisica del territorio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla L.R. n. 1 del 3.1.2005 “Norme per il governo del territorio” e dalle seguenti leggi e disposizioni:

- Del.C.P. n. 189 del 13.12.2000: “Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)” pubblicato sul B.U.R.T. n. 4 del 24 gennaio 2001.
- Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, relativa alla nuova classificazione sismica dei Comuni.
- Del.C.R. n. 20 del 01.02.2005: Approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico per il bacino regionale pilota del Fiume Serchio (P.A.I.), adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio con Del.C.I. n. 132 del 5.10.2004.
- Del.G.R. n. 431 del 19.06.2006 Riclassificazione sismica del territorio regionale: Attuazione del D.M. 14.09.2005 e Ord. P.C.M. 3519 del 28.04.2006 pubblicata sulla G.U. dell'11.05.2006.
- Del.C.R. n. 72 del 24.07.2007: “Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
- Comune di Vergemoli – Piano Strutturale adottato con Del. C.C. n. 19 del 12.05.2007, approvato con Del.C.C. n. 11 del 28.04.2008
- Del.C.P. n. 118 del 29.07.2010: avvio del procedimento di revisione del PTC - Piano Territoriale di Coordinamento.
- Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010: Adozione di Piano Variante al Piano di Bacino Stralcio “Assetto Idrogeologico” *Primo aggiornamento*.
- D.P.G.R. 25.10.2011 n.53/R “regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

- L.R. 21 maggio 2012, n. 21 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”.

Le norme di Regolamento Urbanistico contenute negli articoli successivi dettano pertanto le limitazioni e prescrizioni alle trasformazioni derivanti dai seguenti strumenti normativi sovraordinati, elencati in ordine gerarchico:

- Piano di Bacino – Stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.)
- Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.)
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.)
- Piano Strutturale del Comune di Vergemoli (P.S.).

2. La tutela della integrità fisica del territorio viene perseguita attraverso il rispetto e l'applicazione delle presenti Norme di Regolamento Urbanistico; in caso di contemporanea presenza di norme non perfettamente aderenti, derivanti da più strumenti normativi sovraordinati, in attesa di un organico raccordo fra questi stessi strumenti, varrà sempre e comunque la norma più restrittiva.

Art. 78	Rapporti fra Regolamento Urbanistico e P.A.I.
----------------	--

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) rappresenta strumento sovraordinato a tutti gli altri sopra elencati; al momento, con *Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21 dicembre 2010*, è stata adottata la Variante al Piano di Bacino Stralcio “Assetto Idrogeologico” – Primo aggiornamento. Il Piano Strutturale del Comune di Vergemoli, approvato precedentemente, non risulta ovviamente adeguato a quanto riportato in variante al P.A.I.

Nella stesura del presente Regolamento Urbanistico si rimanda direttamente alle cartografie del P.A.I., che vengono integralmente riproposte, per comodità di consultazione, attraverso una mera restituzione grafica, come allegati allo stesso RU (*Tavole G10-G11*), parimenti si rimanda alle Norme del PAI, considerandole come parte integrante del RU.

Art. 79 Rapporti fra Regolamento Urbanistico e P.I.T

Il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) è stato approvato con *Delibera del Consiglio Regione Toscana n. 72 del 24 luglio 2007*. Il Piano Strutturale del Comune di Vergemoli, definito in tutte le sue parti e già trasmesso ai diversi enti responsabili del rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché adottato precedentemente alla data di approvazione del nuovo P.I.T., non risulta ad esso adeguato. Lo stesso Piano Strutturale è stato comunque redatto in rispetto delle prescrizioni del P.T.C. della Provincia di Lucca, strumento tuttora vigente e conforme al precedente P.I.T.

Del nuovo P.I.T. si tiene conto nel presente Regolamento Urbanistico essenzialmente in riferimento alle misure di salvaguardia idraulica da esso imposte.

Per il territorio del Comune di Vergemoli il P.I.T. classifica, in elenco al punto 3. Quadro Conoscitivo, Allegato al testo n. 4, quali principali ai fini del corretto assetto idraulico, i seguenti corsi d'acqua riportati in allegata *Tavola G7*:

Corso d'acqua	Sigla
<i>Torrente Tùrrite di Gallicano (o di Petroschiana)</i>	<i>LU2925</i>
<i>Torrente Tùrrite Cava</i>	<i>LU2924</i>
<i>Rio Tùrrite di Gragliana e Palagnana</i>	<i>LU2395</i>
<i>Rio della Cuccagna</i>	<i>LU2091</i>
<i>Canale dei Finocchini</i>	<i>LU575</i>
<i>Canale del Fogliaio</i>	<i>LU578</i>
<i>Canale Levigliese</i>	<i>LU650</i>
<i>Canale del Molino e delle Nociacce (o Folle)</i>	<i>LU616</i>
<i>Canale di S. Giovanni</i>	<i>LU657</i>
<i>Canale della Tana</i>	<i>LU675</i>

Per tali corsi d'acqua valgono le indicazioni e prescrizioni riportate nel P.I.T stesso, al punto 2. *Disciplina del Piano, Titolo 2 – Statuto del territorio toscano, articolo 36 – Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia*, con particolare riferimento ai commi 3, 4 e 5, riportati al paragrafo 1.2 della relazione geologico-tecnica

allegata (*Tavola G0*) ed al successivo art. 100 **“Prescrizioni per i corsi d’acqua classificati dal P.I.T.”**

Art. 80 Rapporti fra Regolamento Urbanistico e P.T.C

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.) rappresenta uno strumento tuttora vigente, anche se, con *Delibera del Consiglio Provincia di Lucca n. 118 del 29 luglio 2010*, è stato avviato il procedimento di revisione dello stesso P.T.C., in adeguamento al nuovo P.I.T.

Il Piano Strutturale del Comune di Vergemoli è stato redatto in rispetto delle prescrizioni del P.T.C. della Provincia di Lucca, adeguato al vecchio P.I.T., relativamente alle modalità di realizzazione e presentazione degli elaborati del Piano Strutturale stesso; in realtà, al momento, il P.T.C. vigente rappresenta uno strumento ormai superato, almeno per quanto riguarda gli elaborati geologici da realizzare, dovendo questi ultimi essere conformi al recente Regolamento emanato dalla Regione Toscana con *D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R*, che va ad abrogare ed a sostituire integralmente il precedente *D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R*.

Per tali ragione, nella realizzazione degli elaborati cartografici di supporto al presente Regolamento Urbanistico, dovendo questi ultimi essere conformi a quanto previsto dal *D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R*, dal Piano Territoriale di Coordinamento vigente vengono essenzialmente mutate le sole aree di pertinenza fluviale, così come riportate in allegata *Tavola G7*. In riferimento a tali aree, all'interno delle stesse, risultano tuttora vigenti le indicazioni e prescrizioni riportate in articolo 60 delle norme di P.T.C.

Art. 81 Rapporti fra Regolamento Urbanistico, Piano Strutturale e nuovo Regolamento D.P.G.R. 25/10/2011 n° 53/R

Il Piano Strutturale comunale, approvato con *Del.C.C. n. 11 del 28.04.2008*, contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie per una corretta stesura del Regolamento Urbanistico, nonché le indicazioni e le norme che lo stesso Regolamento Urbanistico deve rispettare.

L'avvenuta promulgazione di normative in materia di pianificazione territoriale comunale successivamente all'approvazione del Piano Strutturale, in particolare l'adozione del Piano di Variante al P.A.I. (1° aggiornamento) e l'approvazione del nuovo regolamento regionale n. 53/R, ferma restando la validità di tutti gli elementi conoscitivi già acquisiti, ha comportato la revisione e l'integrazione degli elaborati già prodotti in fase di redazione del Piano Strutturale, con adeguamento degli stessi alla normativa vigente.

In particolare, le indagini geologiche di supporto al presente Regolamento Urbanistico hanno portato alla suddivisione in classi di pericolosità dell'intero territorio comunale e alla conseguente definizione delle condizioni di fattibilità per gli interventi previsti nell'ambito dello stesso Regolamento Urbanistico, secondo quanto definito dalla recente normativa entrata in vigore con **D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R**, che va ad abrogare ed a sostituire integralmente il precedente *D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R*.

Dal punto di vista della pericolosità sismica locale, con l'entrata in vigore del citato Regolamento (*D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R*), gli aspetti collegati alla risposta sismica locale ed alla valutazione di possibili effetti locali del sisma, devono essere presi in considerazione attraverso la realizzazione di uno studio di Microzonazione Sismica (MS), almeno di livello 1, secondo gli Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione Sismica (ICMS) approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con *O.P.C.M. 3907/2010*; tale studio deve essere eseguito in corrispondenza dei centri urbani maggiormente significativi e deve portare all'individuazione delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), con la realizzazione di apposito elaborato cartografico (*Tavola G12*), che va ad aggiungersi alle altre carte tematiche, sostituendo di fatto la carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) prevista dal precedente DPGR 27 aprile 2007 n. 26/R

Nel presente Regolamento Urbanistico la cartografia MOPS di livello 1 è stata realizzata all'interno di ciascuna singola UTOE.

Art. 82	Aree soggette a vincolo idrogeologico
----------------	--

Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico la salvaguardia dei versanti, dei suoli e delle coperture vegetali è garantita dal rispetto delle norme imposte dalla L.R. 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e successive integrazioni e modifiche, con particolare riferimento al D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

CAPO I

LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA DEFINITE IN PIANO DI BACINO - STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Art. 83	Criteri di applicazione delle norme di P.A.I.
----------------	--

Il Regolamento Urbanistico, ai sensi e per gli effetti delle leggi 183/1989, 267/1998 e 365/2000, recepisce ed attua tutte le disposizioni e le direttive contenute nelle Norme di Piano di Bacino - Stralcio "Assetto Idrogeologico", per il bacino regionale pilota del Fiume Serchio (P.A.I.), approvato con *Del.C.R.T. n. 20 del 01.02.2005* e successivamente modificato con Variante al Piano (1° aggiornamento), adottata con *Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010*.

Nel definire il quadro della pericolosità del territorio comunale, si deve pertanto tenere conto innanzi tutto delle direttive del P.A.I., con l'accorgimento che, dovendo recepire anche le disposizioni del *D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R*, la definizione delle stesse classi deve seguire imprescindibilmente un doppio criterio di attribuzione della pericolosità, facendo fede la classe di pericolosità che prevede la norma più restrittiva.

Tra gli elaborati di sintesi del presente Regolamento Urbanistico, pertanto, sono state inserite le seguenti cartografie, con i contenuti e la legenda della pericolosità conformi agli indirizzi del P.A.I., che, unitamente alle Norme di P.A.I., diventano parte integrante dello stesso Regolamento Urbanistico

- *Tavola G10*: Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle Norme di P.A.I.).
- *Tavola G11*: Carta di riferimento delle Norme di P.A.I. del Bacino del Fiume Serchio - Rischio Idraulico.

Art. 84	Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante
----------------	---

La *Carta della franosità del bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle Norme di P.A.I.)* allegata al presente Regolamento Urbanistico (*Tavola G10*) deriva dall'aggiornamento di quella di Piano Strutturale e tiene conto, in particolare, delle modifiche apportate dal Piano di Variante al P.A.I. (1° aggiornamento), adottato con *Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010*. In riferimento a tale cartografia di Piano di Bacino, vengono recepite nella loro interezza e fatte proprie dal presente Regolamento Urbanistico le norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità da frana, così come definite nel P.A.I. e riportate nello specifico al paragrafo 5.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

Art. 85	Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico
----------------	--

La *Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del Rischio Idraulico* allegata al presente Regolamento Urbanistico (*Tavola G11*) deriva dall'aggiornamento di quella di Piano Strutturale e tiene conto, in particolare, delle modifiche apportate dal Piano di Variante al P.A.I. (1° aggiornamento), adottato con *Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010*. In riferimento a tale cartografia di Piano di Bacino, vengono recepite nella loro interezza e fatte proprie dal presente

Regolamento Urbanistico le norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità idraulica, così come definite nel P.A.I. e riportate nello specifico al paragrafo 5.2 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

CAPO II

LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ DEFINITE SECONDO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L.R. 1/2005 (D.P.G.R. 25 OTTOBRE 2011 N. 53/R)

Art. 86	Criteri ed indirizzi generali per la valutazione delle classi di pericolosità
----------------	--

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche (*D.P.G.R. 25 Ottobre 2011 n.53/R*), la definizione della fragilità del territorio comunale passa attraverso la valutazione del grado di pericolosità delle aree in esame; tale valutazione deriva dalla elaborazione e sintesi di tutti i dati e parametri geologici e strutturali, geomorfologici, litologico-tecnici, di acclività, idrogeologici ed idraulici illustrati nelle carte di base e porta alla definizione di classi di pericolosità distinte in cartografie separate, secondo i seguenti fattori determinanti:

- **geologici s.s. e geomorfologici**; in particolare fenomeni franosi, di propensione al dissesto nelle aree di versante ed aspetti legati a forme di erosione e di accumulo fluviale nelle zone di fondovalle;
- **idraulici**; in particolare fenomeni legati alla probabilità di esondazione dei corsi d'acqua e/o insufficienza di drenaggio dei terreni;
- **sismici**; in particolare fenomeni legati agli effetti locali e di sito

Ai fini di un maggiore approfondimento e di una migliore conoscenza della fragilità del territorio, si è scelto di mantenere, riprendendola dal Piano Strutturale, anche la valutazione della pericolosità legata a:

- **processi parossistici di dinamica torrentizia** (colate detritico-torrentizie).

La valutazione delle condizioni di pericolosità sismica locale, derivata dallo studio di Microzonazione Sismica di livello 1 è stata eseguita esclusivamente all'interno delle UTOE.

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, connessa a possibili fenomeni alluvionali, oltre alla carta generale dell'intero territorio comunale in scala 1.10.000 (*Tav. G14*), come già fatto in fase di integrazione al Piano Strutturale a seguito di specifica richiesta dell'U.R.T.A.T., è stata redatta una carta di maggior dettaglio, in scala 1.2.000 (*Carta delle aree a Pericolosità Idraulica sui fossi minori; Tav. G17*).

Art. 87	Le classi di pericolosità geologica
----------------	--

La *Carta delle aree a pericolosità geologica (Tavola G13)* rappresenta la sintesi di tutti i dati di carattere prevalentemente geologico, geomorfologico, litologico, strutturale, geomeccanico, di acclività, individuati attraverso le analisi di base.

Essa è stata redatta tenendo conto della classificazione prevista dal Regolamento di Attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche (*D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*), il quale definisce le seguenti classi:

Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.

Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.

Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e

giaciture dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.

Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciture non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfologici.

I criteri classificativi del territorio che hanno portato alla redazione della *Carta delle aree a pericolosità geologica* di supporto al presente Regolamento Urbanistico (*Tav. G13*) ed i rapporti fra questa e la Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle norme di P.A.I.) (*Tav. G10*), sono riportati nello specifico ed illustrati al paragrafo 6.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

Art. 88	La pericolosità geologica connessa alle colate detritico-torrentizie
----------------	---

La valutazione della pericolosità geologica legata a **processi parossistici di dinamica torrentizia** (colate detritico-torrentizie), ripresa integralmente dal Piano Strutturale approvato, è stata condotta con il metodo semi-quantitativo illustrato nelle disposizioni del P.T.C. della Provincia di Lucca (*Del.C.P. n. 189 del 13.12.2000*) ed aggiornata per quanto riguarda le classi di pericolosità previste dal *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*; essa ha riguardato i fondovalle dei corsi d'acqua minori, con estensione del bacino idrografico, a monte dei centri abitati, compresa tra 0,5 e 20 Km² e pendenza dell'asta torrentizia principale pari ad almeno il 3%, secondo i criteri meglio specificati al paragrafo 6.2 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

I risultati di tale elaborazione sono stati riportati in una carta di dettaglio a sé stante, in scala 1.2.000 (*Carta delle aree a Pericolosità Geologica connessa alle colate detritico-torrentizie; Tav. G16*), ritenendo utile, per una maggiore chiarezza espositiva, non appesantire ulteriormente la lettura della *Carta delle aree a Pericolosità Geologica (Tav. G13)*.

Art. 89 | Le classi di pericolosità idraulica

La *Carta delle aree a pericolosità idraulica (Tavola G14)* è stata redatta tenendo conto della classificazione prevista dal Regolamento di Attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche (*D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*), il quale definisce le seguenti classi:

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con $Tr \leq 30$ anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 < Tr \leq 200$ anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
- b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $200 < Tr \leq 500$ anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
- b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
- b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

I criteri classificativi del territorio che hanno portato alla redazione della *Carta delle aree a pericolosità idraulica* di supporto al presente Regolamento Urbanistico (*Tav. G14*) ed i rapporti fra questa e la Carta del Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle norme di P.A.I. nel settore del rischio idraulico) (*Tav. G11*), sono specificatamente riportati ed illustrati al paragrafo 6.3 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

Art. 90 | Le classi di pericolosità sismica locale

La *Carta delle aree a pericolosità sismica locale (Tavola G15)* è stata redatta in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione approvato con *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*; in particolare, in base all'analisi ed alla valutazione integrata di tutti gli elementi esistenti di tipo geologico e geomorfologico e delle indagini geofisiche, geotecniche e geognostiche, sono state evidenziate le aree ove possano verificarsi effetti locali o di sito, secondo quanto specificato al paragrafo 4.10 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

In particolare, la valutazione preliminare degli effetti locali o di sito, ai fini della riduzione del rischio sismico, viene rappresentata attraverso la realizzazione di uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1, secondo gli Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione Sismica (ICMS) approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con *O.P.C.M. 3907/2010*.

Tale studio è stato eseguito in corrispondenza delle UTOE definite nel presente Regolamento Urbanistico ed ha portato alla perimetrazione delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), secondo i criteri definiti al par. 3.4.2 degli ICMS, con realizzazione di apposito elaborato cartografico (*Tavola G12*), che va ad aggiungersi alle altre carte tematiche.

La Carta delle MOPS ha consentito la valutazione delle condizioni di pericolosità sismica locale all'interno delle stesse UTOE, secondo le seguenti classi di pericolosità definite dal Regolamento di Attuazione approvato con *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*:

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2.

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da

un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3).

Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

I criteri utilizzati nella realizzazione della *Carta delle aree a pericolosità sismica locale (Tav. 15)*, per il passaggio dalle aree MOPS (microzone omogenee a prospettiva sismica) alle aree a diversa pericolosità sismica, vengono evidenziati nella tabella di sintesi riportata al paragrafo 6.5 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

Art. 91	Le condizioni di fattibilità
----------------	-------------------------------------

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali nel presente Regolamento Urbanistico sono state differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità, definite nel Regolamento di Attuazione approvato con *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*:

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessivi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Seguendo le indicazioni del suddetto regolamento n. 53/R, si è ritenuto opportuno distinguere la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici (geologici s.s. e geomorfologici), idraulici e sismici; ciò ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento da effettuare a livello attuativo ed edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione del rischio, nel rispetto delle disposizioni dei piani di bacino.

Art. 92	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici
----------------	---

Per quanto riguarda i criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, il regolamento di attuazione *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R* riporta le seguenti indicazioni:

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica molto elevata (G.4)** è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

- a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
 - b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
 - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
 - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
 - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
 - d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
 - e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
 - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
 - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica elevata (G.3)** è necessario rispettare i seguenti principi generali:
 - a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive

condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:

- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;

e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica media (G.2)** le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica bassa (G.1)** possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geologico/geomorfologico.

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili, nonché delle classi di pericolosità geologica attribuite

alle diverse porzioni di territorio, è stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilità, sulla base della tabella riportata al paragrafo 7.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

A ciascuna delle classi di fattibilità come sopra definite devono essere associate le prescrizioni meglio specificate ed elencate allo stesso paragrafo 7.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

Art. 93	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
----------------	---

Per quanto riguarda i criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici, il regolamento di attuazione *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R* riporta le seguenti indicazioni:

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica molto elevata (I.4)** è necessario rispettare i seguenti criteri generali:
 - a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
 - b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
 - c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
 - d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere

conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l);
- sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;

e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;

f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;

g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;

h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;

i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;

l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree.

Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500mq e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità.

Per le aree caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4), inoltre, vengono recepiti nella loro interezza i contenuti della L.R. 21/12, in particolare viene recepito integralmente quanto disposto dall'art. 2 della suddetta legge.

• Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica elevata (I.3)** sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del paragrafo precedente.

Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;

b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i

quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;

d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;

e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica media (I.2)**, per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, possono non essere dettate condizioni di

fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravii di pericolosità in altre aree.

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica bassa (I.1)** non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili, nonché delle classi di pericolosità idraulica attribuite alle diverse porzioni di territorio, è stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilità, sulla base della tabella riportata al paragrafo 7.2 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

A ciascuna delle classi di fattibilità come sopra definite devono essere associate le prescrizioni meglio specificate ed elencate allo stesso paragrafo 7.2 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

Art. 94	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici
----------------	---

Per quanto riguarda i criteri di fattibilità da rispettare in relazione agli aspetti sismici, per le previsioni edificatorie limitatamente alle aree per cui è stata redatta la cartografia MOPS di livello 1 e la relativa individuazione delle aree a pericolosità sismica locale, il regolamento di attuazione *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R* riporta le seguenti indicazioni:

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica locale molto elevata (S.4)** in sede di predisposizione del regolamento urbanistico sono da valutare i seguenti aspetti:
 - a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la

corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;

b) per i comuni in zona 2, nel caso di terreni suscettibili di liquefazione dinamica, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. Gli approfondimenti previsti, qualora si intenda utilizzare procedure di verifica semplificate, comprendono in genere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.). Nel caso di opere di particolare importanza, si consiglia fortemente l'utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali prove non standard) finalizzate all'effettuazione di analisi dinamiche.

● Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica locale elevata (S.3)**, in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di

ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;

b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;

c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;

d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;

e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione

geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate verso il maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

• Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica media (S.2)** e da **pericolosità sismica bassa (S.1)** non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili, nonché delle classi di pericolosità sismica attribuite alle diverse porzioni di territorio, è stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilità, sulla base della tabella riportata al paragrafo 7.3 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

A ciascuna delle classi di fattibilità come sopra definite devono essere associate le prescrizioni meglio specificate ed elencate allo stesso paragrafo 7.3 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 95	La risorsa idrica: disposizioni applicative
----------------	--

Gli articoli delle presenti Norme di seguito inseriti disciplinano le condizioni e le limitazioni relative alle trasformazioni ed alle utilizzazioni del territorio, al fine di tutelare le risorse idriche del sottosuolo e la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone, al tempo stesso, una diffusa ma corretta fruibilità.

In aree in cui coesistano più tipi di vincolo dovranno sempre essere applicate le normative più restrittive.

Art. 96	Le classi di vulnerabilità degli acquiferi- limitazioni e prescrizioni
----------------	---

La *Carta della vulnerabilità degli acquiferi* di Regolamento Urbanistico (*Tavola G9*) deriva dall'aggiornamento di quella di Piano Strutturale; in essa sono contenute in sintesi le

valutazioni sulle condizioni di vulnerabilità intrinseca dei complessi idrogeologici del territorio (acquiferi), così come distinti al paragrafo 4.4 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*), nei riguardi di possibili fenomeni di inquinamento.

Sulla base delle indicazioni contenute in Appendice 1 del P.T.C. Provinciale, attraverso valutazioni qualitative delle caratteristiche della falda, dell'acquifero e della copertura, sono state distinte diverse tipologie di acquifero, secondo i seguenti gradi di vulnerabilità: B – BASSO; M – MEDIO; A – ALTO; E – ELEVATO; EE - MOLTO ELEVATO, come riportato in tabella al paragrafo 4.9 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

In funzione del grado di vulnerabilità assegnato a ciascuna area, le limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono e le conseguenti prescrizioni devono essere determinate in conformità alla tabella di cui al punto 3.1.4 dell'Appendice 1 del P.T.C.:

- **VULNERABILITÀ BASSA (B):** Nessuna limitazione alle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio;

- **VULNERABILITÀ MEDIA e ALTA (M/A):** Alcune limitazioni. I Piani Attuativi e gli interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti possono essere rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati dalla valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventuali opere necessarie alla mitigazione del rischio potenziale specifico, definendo tale rischio attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca e gli altri fattori primari, quali la distribuzione e le caratteristiche del carico inquinante ed il valore della risorsa idrica da tutelare;

Le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, che possono comportare fenomeni di contaminazione della falda, così come meglio specificato al successivo art. 97, possono essere ammesse solo a seguito di specifici studi atti a dimostrarne la non

pericolosità o, comunque, previa adozione e realizzazione di misure sufficienti a contenerne e ad annullarne la pericolosità;

- **VULNERABILITÀ ELEVATA e MOLTO ELEVATA (E/EE): Fortissime limitazioni.** In tali aree non sono ammissibili, di norma, le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, che possono comportare fenomeni di contaminazione della falda, così come meglio specificato al successivo art. 97. Limitazioni e prescrizioni da osservare per impianti e/o attività quali cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e fertilizzanti.

Art. 97	Le aree a vulnerabilità intrinseca potenziale media, alta, elevata e molto elevata
----------------	---

1. Nelle aree a vulnerabilità intrinseca potenziale **elevata e molto elevata**, così come individuate sulla *Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G9)*, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 27 delle NTA del P.T.C., non è ammissibile il nuovo insediamento di:

- impianti per zootecnica di carattere industriale;
- impianti di itticoltura intensiva;
- manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
- centrali termoelettriche;
- depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili

2. Nelle stesse aree a vulnerabilità elevata e molto elevata non sono ammissibili né la realizzazione, né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati e/o di altri di cui sia dimostrata la non pericolosità.

3. Per le medesime aree a vulnerabilità elevata e molto elevata, le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti

di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.

4. Nelle aree a vulnerabilità intrinseca potenziale elevata e molto elevata, inoltre, nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti e simili, devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di materiali o pannelli assorbenti e simili.

5. Nelle stesse aree a vulnerabilità elevata e molto elevata, sono comunque vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di apposite vasche e/o bacini di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

6. Per le situazioni esistenti, ricadenti all'interno di aree a vulnerabilità intrinseca potenziale elevata e molto elevata, qualora emergano potenziali condizioni di rischio, si deve provvedere all'allestimento di un costante monitoraggio in falda e ad attuare, comunque, nel minore tempo possibile, interventi che garantiscano la riduzione delle stesse condizioni di rischio.

7. Nelle aree a vulnerabilità intrinseca potenziale **media ed alta**, così come individuate sulla *Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G9)*, tutte le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5, possono essere ammesse solo a seguito di specifici studi atti a dimostrarne la non pericolosità o, comunque, previa adozione e realizzazione di misure sufficienti a contenerne e ad annullarne la pericolosità.

Art. 98	La salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile
----------------	---

1. Nell'applicazione delle presenti Norme, deve essere assicurata l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela specifica delle risorse idriche destinate al consumo umano, stabilite dal *D.P.R. 236/88*, così come modificato dal *D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, recante *“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”*, nonché delle disposizioni stabilite dall'articolo 94 del *D.L. n.152 del 03 aprile 2006*.

Tale normativa fissa, per le fonti di approvvigionamento idropotabile, il riconoscimento di tre aree di salvaguardia denominate rispettivamente zona di **tutela assoluta**, zona di **rispetto** e zona di **protezione**, così come meglio specificato al paragrafo 8.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

2. Nel presente Regolamento Urbanistico, in attesa che tali norme siano meglio definite e vengano approvati dalla Regione Toscana i criteri definitivi per la perimetrazione di tali aree, tenendo conto anche della sostanziale integrità della risorsa idrica captata, così come dimostrato dalle analisi periodicamente condotte e come ragionevolmente ipotizzabile in funzione della ubicazione geografica e morfologica delle sorgenti captate ad uso idropotabile, poste quasi sempre in zone di alto morfologico e di prevalente naturalità diffusa, in assenza di insediamenti antropici significativi, per le stesse sorgenti, vengono individuate le sole zone di tutela assoluta e di rispetto, sulla base del criterio puramente geometrico, come riportato nella *Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G9)*.

3. In via transitoria, per le sorgenti captate ad uso potabile, si dettano le seguenti prescrizioni:

- la **zona di tutela assoluta**, la cui estensione, attorno al punto di presa, deve avere un raggio non inferiore a 10 metri, deve essere adeguatamente protetta (ove possibile opportunamente recintata). Tale zona deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; per essa, inoltre, deve essere assicurata un'efficace protezione da frane e/o da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni;

- la **zona di rispetto** si configura in un'area con raggio non inferiore a 200 metri intorno al punto di captazione stesso, almeno fino a quando la Regione non provveda a dettare criteri diversi.

Tenendo conto del fatto che, nel caso di normali sorgenti localizzate su pendii (sorgenti di emergenza, di contatto, ecc.), il rispetto dei 200 m a valle della sorgente può essere inutile, mentre può essere necessaria una maggiore estensione dell'area di rispetto verso monte, soprattutto nel caso di acquiferi litoidi estremamente fratturati e/o carsici; già l'*Accordo 12 dicembre 2002* identifica la zona di rispetto come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 metri, con centro nel punto di captazione, che si estende a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione stessa. In questo modo, tranne in situazioni idrogeologiche particolari, di fatto viene esclusa l'estensione della zona di rispetto a valle della sorgente.

4. Nella zona di rispetto, in base all'art. 21 del *D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade e)aree cimiteriali;

- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi disperdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, devono essere adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

6. Nella determinazione del grado di vulnerabilità delle sorgenti captate ad uso potabile, in ogni caso, si dovrà tener conto della classificazione di vulnerabilità degli acquiferi effettuata nel presente RU.

Art. 99 | Disposizioni per lo smaltimento dei liquami civili

Per la tutela delle acque su tutto il territorio comunale è necessario che ogni nuova costruzione ed ogni immobile esistente, destinato ad abitazione o comunque caratterizzato da una presenza umana frequente o continuativa, sia provvisto di un idoneo sistema di smaltimento dei liquami. Sono considerati liquami civili le acque di rifiuto di provenienza domestica (servizi igienici, cucina, lavanderia, ecc.) o di attività civile, oltre a quelle ad esse assimilate dalla normativa specifica o per analogia, con esclusione delle acque meteoriche.

Gli immobili ubicati in zona servita da rete fognaria pubblica devono obbligatoriamente essere allacciati alla stessa, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente o dal Gestore del servizio.

Per gli immobili posti in zona non servita da rete fognaria pubblica, dovrà essere presentato, anche in concomitanza con richieste di ampliamento o ristrutturazione, un progetto per la realizzazione di un idoneo impianto di smaltimento liquami singolo o consorziale, e/o per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'eventuale impianto esistente.

La soluzione di smaltimento proposta dovrà essere conforme con la normativa vigente (*D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08 settembre 2008 – Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”*), oltre che con le caratteristiche idrogeologiche e di vulnerabilità del territorio. In tal senso si prescrive che le tipologie di impianto previste nel *D.P.G.R. n. 46/R del 08.09.2008* debbano essere integrate, almeno nelle zone classificate nella *Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G9)* di Regolamento Urbanistico come a vulnerabilità media, alta, elevata e molto elevata.

Tutto quanto sopra esposto, documentato in specifica relazione tecnica corredata da elaborati grafici esplicativi, dovrà essere soggetto a rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente competente.

Art. 100	Ulteriori prescrizioni per la tutela delle risorse idriche del sottosuolo
-----------------	--

Sempre in relazione alla salvaguardia della risorsa idrica sotterranea si elencano, inoltre, le seguenti prescrizioni:

1. La captazione di nuove sorgenti e tutti i nuovi pozzi per emungimento di acqua, anche ad uso non idropotabile, dovranno essere autorizzati dall'Ente competente.
2. Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene al fabbisogno idrico, dovranno attenersi alle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.

Art. 101	Prescrizioni per i corsi d'acqua classificati dal P.I.T. (Del.C.R.T. n. 72 del 24.07.2007)
-----------------	---

Per il territorio del Comune di Vergemoli, il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) classifica, in elenco al punto 3. Quadro Conoscitivo, Allegato al testo n. 4, quali principali ai fini del corretto assetto idraulico, i seguenti corsi d'acqua riportati in allegata *Tavola G7 (Carta del reticolo idrografico)*:

Corso d'acqua	Sigla
<i>Torrente Tùrrite di Gallicano (o di Petroschiana)</i>	<i>LU2925</i>
<i>Torrente Tùrrite Cava</i>	<i>LU2924</i>
<i>Rio Tùrrite di Gragliana e Palagnana</i>	<i>LU2395</i>
<i>Rio della Cuccagna</i>	<i>LU2091</i>
<i>Canale dei Finocchini</i>	<i>LU575</i>
<i>Canale del Fogliaio</i>	<i>LU578</i>
<i>Canale Levigliese</i>	<i>LU650</i>
<i>Canale del Molino e delle Nociacce (o Folle)</i>	<i>LU616</i>
<i>Canale di S. Giovanni</i>	<i>LU657</i>
<i>Canale della Tana</i>	<i>LU675</i>

Per tali corsi d'acqua valgono le indicazioni e prescrizioni riportate nel P.I.T stesso, al punto 2. *Disciplina del Piano, Titolo 2 – Statuto del territorio toscano, articolo 36 – Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia*, con particolare riferimento ai commi 3, 4 e 5 di seguito riportati:

- comma 3: gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati in Quadro conoscitivo del presente piano, come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.

- comma 4: la prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizioni che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

- comma 5: sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 3 le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) non siano diversamente localizzabili;*
- b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;*
- c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;*
- d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del Regio Decreto 523/1904.*

Per gli stessi corsi d'acqua, inoltre, vengono recepiti nella loro interezza i contenuti della L.R. 21/12, in particolare viene recepito integralmente quanto disposto dall'art. 1 della suddetta legge, riguardo alla "tutela dei corsi d'acqua".

Art. 101 bis	Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale (artt. 60 e 61 P.T.C. provinciale)
---------------------	---

Nella *Carta del reticolo idrografico e delle pertinenze fluviali* di Regolamento Urbanistico (*Tav. G7 bis*) sono state identificate le aree di pertinenza fluviale; in particolare, sulla base degli indirizzi contenuti in Appendice 1 del P.T.C. Provinciale, la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale è stata effettuata per i seguenti corsi d'acqua: Tùrrite di Gallicano (o di Petroschiana), Tùrrite Cava, già compresi nell'elenco definito dalla Del.C.R. n. 230/94, adeguato ed integrato dal P.I.T. (Quadro Conoscitivo, Allegato al testo n. 4).

Per i suddetti corsi d'acqua, sono state delimitate le seguenti aree di pertinenza fluviale, così come definite al paragrafo 2.2 dell'Appendice 1 delle NTA del PTC:

- *alveo fluviale ordinario in modellamento attivo (ao)*;
- *aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (ae)*;
- *alveo lacuale* corrispondente all'invaso artificiale di Trombacco (diga di Gangheri).

Per tali aree vengono recepiti nella loro interezza i contenuti degli artt. 60 e 61 delle NTA del PTC, in particolare:

- per quanto riguarda le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree classificate come *alveo fluviale ordinario in modellamento attivo (ao)*, comprese le relative fasce latitanti di larghezza pari a 10 metri, dovranno essere osservate le disposizioni di cui ai commi 5 e 8 del suddetto art. 60 delle NTA di PTC, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idraulica.
- per quanto riguarda le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree classificate come *aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (ae)*, dovranno essere osservate le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 del suddetto art. 60 delle NTA di PTC, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idraulica.
- le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree classificate come *alveo lacuale* devono essere assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 61 delle NTA di PTC, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idraulica.

Art. 102 | La salvaguardia del reticolo idrografico superficiale

1. Nei tratti maggiormente antropizzati del reticolo idrografico, la presenza umana si manifesta talora attraverso manufatti di vario genere e grandezza (piccole costruzioni in vari materiali, recinzioni, murature poste a sostegno di aree (orti, giardini), ricavate a servizio di fabbricati di civile abitazione) che hanno "colonizzato", nel corso del tempo, fasce di chiara pertinenza fluviale, spingendosi in "avanzamento" verso l'asse torrentizio. Tali manufatti, provocando un restringimento delle sezioni di deflusso, costituiscono ed hanno già rappresentato elementi di "rischio idraulico", capaci di rallentare il naturale scorrimento delle acque e di provocare l'arresto e l'accumulo (soprattutto le recinzioni, sia fissate che divelte) dei materiali vegetali natanti. Di tali manufatti, la cui posizione e la cui interferenza con il corso d'acqua dovranno essere singolarmente ed attentamente valutate, si potrà prevedere la demolizione e/o la ricollocazione, vietandone, da subito, la realizzazione di nuovi.

2. Per il reticolo idrografico, anche minore, vengono recepiti nella loro interezza i contenuti della L.R. 21/12, in particolare viene recepito integralmente quanto disposto dall'art. 1 della suddetta legge, riguardo alla "tutela dei corsi d'acqua".

3. Per lo stesso reticolo idrografico è prevista una fascia di rispetto da misurarsi dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, nella misura di 10 m. All'interno di tale fascia non è consentita alcuna forma di nuova edificazione; sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di tutti gli interventi necessari alla manutenzione ed efficienza idraulica del corso d'acqua.

4. Per i corsi d'acqua non rientranti nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 21/12 (reticolo idrografico minore), si dovrà comunque evitare, per quanto possibile, la tombatura di tratti di corsi d'acqua superficiali; qualora ciò risultasse non evitabile, il

dimensionamento delle opere, riferito ad un tempo di ritorno duecentennale, dovrà comunque tener conto delle caratteristiche morfologiche del corso d'acqua e della presenza, all'interno del bacino idrografico, di copertura vegetale potenzialmente asportabile e trasportabile dalle acque.

Delle tombature interrate esistenti sul reticolo idrografico (tubazioni, condotte o scolarie), soggette a qualsiasi tipo di intervento, anche di semplice manutenzione, dovranno essere verificate la stabilità complessiva (sia della struttura, sia del versante su cui insistono) ed il corretto dimensionamento, operando, ove necessario, in ampliamento e/o consolidamento delle stesse; al di sopra delle tombature non dovrà, comunque, essere consentita la realizzazione di alcun manufatto in elevazione (potrà essere consentito, previo opportune verifiche, lo sviluppo di attraversamenti stradali).

Per ogni tombatura, dovrà essere garantita, con limitazioni analoghe a quelle appena descritte, una fascia di rispetto su entrambi i lati della stessa, di larghezza pari almeno a quella della tombatura, disponibile per l'effettuazione di eventuali interventi di manutenzione, ampliamento e sostituzione.

Per le tombature e per i tratti dei corsi d'acqua, anche minori, esistenti sul territorio, interferenti con insediamenti e/o manufatti antropici di significativa rilevanza, individuabili come caratterizzati da sezioni idrauliche non idonee a garantire un corretto deflusso degli scorrimenti idrici, dovranno essere previsti, sulla base di ulteriori specifiche verifiche e valutazioni, interventi di adeguamento e/o integrale rifacimento (eventualmente relativi, nel caso di tratti di tubazioni/condotte interrate, al loro intero sviluppo ipogeo).

5. Si dovranno favorire gli interventi periodici di taglio vegetazionale lungo i corsi d'acqua, anche minori, prevedendo l'asportazione o l'incenerimento del tagliato; qualora ciò non risultasse possibile, la pezzatura del tagliato stesso dovrà

essere tale da consentirne l'asportazione ad opera del corso d'acqua ed il rapido e sicuro transito attraverso le opere idrauliche presenti verso valle, ad escluderne eventuali ostruzioni ed "intasamenti".

6. In tutte le aree prospicienti corsi d'acqua, anche se non classificate a rischio idraulico, eventuali recinzioni potranno essere realizzate unicamente a "settori", adiacenti e contigui, di lunghezza mai superiore a 4 m, in modo tale che una loro eventuale asportazione non possa comunque dare origine a significativi sbarramenti lungo il letto d'alveo e/o generare "intasamenti" di opere idrauliche poste più a valle.

Art. 103	Disposizioni per il contenimento e la riduzione degli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli
-----------------	--

1. Ogni intervento di nuova edificazione (costruzione di nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti), deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile (cioè tale da consentire l'infiltrazione anche parziale delle acque meteoriche), pari al 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

La superficie permeabile di pertinenza di un edificio viene definita come la superficie non impegnata da costruzioni interrate o fuori terra, che consenta l'assorbimento, almeno parziale, delle acque meteoriche.

2. Qualsiasi intervento, privato o pubblico, che comporti la realizzazione di superfici non permeabili o parzialmente permeabili superiori ai 1000 metri quadri (ad esclusione della viabilità), deve prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili; tale smaltimento può essere effettuato nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ove tali superfici non siano suscettibili, in ragione della loro utilizzazione in atto o prevedibile, di contaminare le acque che su di esse si raccolgono o che comunque con esse interferiscono.

In alternativa, quando questo non sia attuabile, tali acque potranno essere indirizzate verso il reticolo idrografico superficiale, con un limite massimo di 50 litri/secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, questi ultimi valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale; nello stesso caso, si provvederà, se necessario, a modulare tali apporti attraverso la realizzazione di vasche di primo accumulo e laminazione. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare le predette disposizioni, può essere previsto lo smaltimento delle acque provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili in rete fognaria; per regolare la dinamica degli afflussi in rete fognaria, comunque ammissibili entro un limite massimo di 50 litri/secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale, potranno essere realizzate, se necessario, vasche di primo accumulo e laminazione. L'entità dei possibili apporti in rete fognaria dovrà comunque essere concordata fra utilizzatore e gestore della medesima, e non dovrà imporre la necessità di ampliamento dei collettori fognari principali; può essere fatta eccezione per dimostrati motivi di sicurezza, di stabilità dei pendii, ovvero di tutela storico-ambientale

3. Ogni qualvolta si attuino interventi di realizzazione, trasformazione ed adeguamento di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, si devono prediligere modalità costruttive che favoriscano l'infiltrazione, anche parziale, delle acque meteoriche nel suolo, ove tali superfici non siano suscettibili in ragione della loro utilizzazione in atto o prevedibile, di contaminare le acque che su di esse si raccolgono o che comunque con esse interferiscono; può essere fatta eccezione per dimostrati motivi di sicurezza, di stabilità dei pendii, ovvero di tutela storico-ambientale.

4. In occasione di ogni realizzazione e/o trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici coperte e scoperte, destinate alla produzione e/o allo stoccaggio di merci, mezzi o materiali (materie prime, intermedie o beni finiti)

suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti o polveri inquinanti idroveicolabili, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di opere di raccolta e depurazione dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, intendendo per esse quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

A tale riguardo vengono individuate tre sole tipologie di superfici scolanti, caratterizzate dai seguenti coefficienti di deflusso (Cd):

- a) superfici impermeabili (tetti, strade e piazzali in asfalto e/o cemento) – $Cd = 1$;
- b) superfici artificialmente drenanti (autobloccanti, asfalti drenanti, ecc) e piazzali non asfaltati – $Cd = 0,5$;
- c) aree a verde – $Cd = 0,2$.

- le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognaria per le acque nere, con o senza pretrattamento, a seconda di quanto concordato fra utilizzatore e gestore della medesima rete fognaria, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104	Riconoscimento e superamento delle condizioni di vincolo geologico/geomorfologico e/o idraulico e/o sismico
-----------------	--

Qualora studi specifici, successivi all'emanazione ed all'approvazione del presente Regolamento Urbanistico, dimostrino il superamento e/o la non esistenza delle condizioni di rischio geologico/geomorfologico e/o idraulico e/o sismico, al momento individuate per una determinata porzione di territorio, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti sul territorio stesso, i vincoli imposti dal Regolamento Urbanistico potranno essere superati, attraverso il declassamento e/o la ripermimetrazione dell'area interessata.

Art. 105	Ammissibilità della delocalizzazione di manufatti esistenti
-----------------	--

Ai fini della riduzione del rischio geologico/geomorfologico, sismico e/o idraulico, è ammessa la delocalizzazione, previa demolizione, dei manufatti insistenti su porzioni di territorio classificate a pericolosità geologica/geomorfologica molto elevata (G.4) ed elevata (G.3), sismica molto elevata (S.4), idraulica molto elevata (I.4) ed elevata (I.3), e la loro ricostruzione nell'area più vicina a quella di attuale collocazione, ma caratterizzata da un minore grado di pericolosità geologica/geomorfologica, sismica e/o idraulica, fermi restando tutti gli altri vincoli gravanti sulla porzione di territorio di nuova collocazione.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti del Regolamento Urbanistico	Pag. 1
Art. 2	Criteri e caratteri generali del RU	Pag. 2
Art. 3	Elaborati costitutivi del RU	Pag. 3
Art. 4	Efficacia delle disposizioni del RU	Pag. 4
Art. 5	Modalità di attuazione del RU	Pag. 4
Art. 6	Verifica e monitoraggio del RU	Pag. 5
Art. 7	Deroghe al RU	Pag. 5

TITOLO II – NORME ED INDIRIZZI PER IL TERRITORIO APERTO O RURALE

Art. 8	Indirizzi generali	Pag. 6
Art. 9	Prescrizioni per la salvaguardia del territorio	Pag. 6
Art. 10	Articolazioni del Territorio Aperto	Pag. 7
Art. 11	Criteri generali di intervento	Pag. 8
Art. 12	Indicazioni specifiche per le singole Aree	Pag. 10
Art. 13	Territorio del Crinale Apuano	Pag. 16
Art. 14	Territorio dei Paesaggi a Prevalente Naturalità	Pag. 17
Art. 15	Il Territorio dei Paesaggi Agrari	Pag. 20
Art. 16	Aree contigue agli insediamenti di matrice storica	Pag. 21
Art. 17	Criteri per interventi edilizi di nuova costruzione nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale	Pag. 23
Art. 18	Criteri per interventi edilizi sul PEE nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale	Pag. 25
Art. 19	Realizzazione di piscine e attrezzature sportive-ricreative nel territorio rurale	Pag. 28
Art. 20	Vani ad uso parcheggio coperto	Pag. 28
Art. 21	Accorpamento di volumi esistenti	Pag. 29
Art. 22	Realizzazione di reti tecnologiche e impianti d' interesse collettivo	Pag. 29
Art. 23	Installazione di impianti e attrezzature per il risparmio energetico	Pag. 29
Art. 24	Tolleranza cartografica	Pag. 30

TITOLO III - NORME ED INDIRIZZI INERENTI L'INSEDIAMENTO DI TIPO URBANO

Art. 25	Insediamento di tipo urbano e sue articolazioni	Pag. 30
Art. 26	Riconoscimento dell'insediamento urbano	Pag. 30
Art. 27	Indirizzi generali per la tutela e la valorizzazione dell'insediamento urbano	Pag. 31
Art. 28	Definizione del patrimonio edilizio esistente	Pag. 33
Art. 29	Definizione di parametri ed indici urbanistici	Pag. 34
Art. 30	Definizione delle trasformazioni fisiche degli edifici esistenti	Pag. 35

Art. 31	Perimetro dei centri abitati	Pag. 36
Art. 32	Abbattimento delle barriere urbanistiche ed architettoniche	Pag. 37
Art. 33	Insedimento di matrice storica	Pag. 37
Art. 34	Norme generali riferite ad interventi edilizi nell'insediamento di matrice storica	Pag. 37
Art. 35	Edifici ed aree per il culto	Pag. 42
Art. 36	Aree e/o edifici soggetti a normativa specifica all'interno dell'insediamento di matrice storica	Pag. 42
Art. 37	Alberature esistenti	Pag. 43
Art. 38	Reti ed impianti tecnologici che ricadono all'interno dell'insediamento di matrice storica	Pag. 43
Art. 39	Insedimento consolidato a prevalente carattere residenziale	Pag. 43
Art. 40	Insedimento recente e/o in formazione a prevalente carattere residenziale	Pag. 44
Art. 41	Lotti inedificati all'interno dell'insediamento residenziale recente e/o in formazione	Pag. 45
Art. 42	Aree a verde privato e non edificate all'interno delle UTOE	Pag. 46
Art. 43	Insedimento produttivo	Pag. 46
Art. 44	Insedimento produttivo storico	Pag. 47
Art. 45	Insedimento produttivo consolidato	Pag. 47
Art. 46	Insedimento produttivo recente e/o in formazione	Pag. 48
Art. 47	Insedimento produttivo dismesso	Pag. 49

TITOLO IV – NORME E INDIRIZZI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE

INERENTI LA MOBILITA'

Art. 48	Indirizzi generali per le infrastrutture di comunicazione	Pag. 49
Art. 49	Infrastrutture viarie esistenti	Pag. 50
Art. 50	Viabilità di nuova previsione	Pag. 50
Art. 51	Criteri per la realizzazione di nuovi tracciati stradali e per la manutenzione di quelli esistenti	Pag. 50
Art. 52	Percorsi pedonali, ciclabili, storici	Pag. 51
Art. 53	Piazze pedonali	Pag. 52

TITOLO V - NORME ED INDIRIZZI PER ATTREZZATURE COLLETTIVE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 54	Indirizzi generali	Pag. 52
Art. 55	Articolazione attrezzature collettive e servizi pubblici	Pag. 52
Art. 56	Aree a verde pubblico	Pag. 53
Art. 57	Aree a parcheggio pubblico	Pag. 54
Art. 58	Isole ecologiche	Pag. 54

TITOLO VI – NORME ED INDIRIZZI INERENTI I PIANI ATTUATIVI

Art. 59	Caratteristiche dei Piani Attuativi	Pag. 54
---------	-------------------------------------	---------

Art. 60	Piani Attuativi di iniziativa pubblica	Pag. 56	CAPO II - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE		
Art. 61	Piani Attuativi di iniziativa privata	Pag. 56	DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ DEFINITE SECONDO		
Art. 62	Piani di Lottizzazione	Pag. 57	IL R.A. DELL'ART. 62 DELLA L.R. 1/2005 (D.P.G.R. 25/10/2011 N. 53/R)	Pag. 74	
Art. 63	Piani di Recupero del PEE	Pag. 58	Art. 86	Criteri ed indirizzi generali per la valutazione delle classi di pericolosità	Pag. 74
Art. 64	Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	Pag. 59	Art. 87	Le classi di pericolosità geologica	Pag. 75
Art. 65	Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte di privati con intervento convenzionato	Pag. 59	Art. 88	La pericolosità geologica connessa alle colate detritico-torrentizie	Pag. 75
Art. 66	Piani di Settore	Pag. 60	Art. 89	Le classi di pericolosità idraulica	Pag. 76
<u>TITOLO VII – VINCOLI ED AREE DI RISPETTO</u>			Art. 90	Le classi di pericolosità sismica locale	Pag. 76
Art. 67	Vincolo cimiteriale	Pag. 62	Art. 91	Le condizioni di fattibilità	Pag. 77
Art. 68	Fasce di rispetto alle sedi viarie	Pag. 62	Art. 92	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici	Pag. 78
Art. 69	Vincolo Idrogeologico e Forestale	Pag. 62	Art. 93	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici	Pag. 79
Art. 70	Aree di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano	Pag. 62	Art. 94	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici	Pag. 81
Art. 71	Aree di rispetto per gli elettrodotti	Pag. 63	CAPO III - Disposizioni relative alla tutela delle risorse idriche	Pag. 83	
Art. 72	Aree di rispetto ai gasdotti	Pag. 64	Art. 95	La risorsa idrica: disposizioni applicative	Pag. 83
Art. 73	Vincoli urbanistici	Pag. 64	Art. 96	Le classi di vulnerabilità degli acquiferi – Limitazioni e prescrizioni	Pag. 83
Art. 74	Interventi soggetti a parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Serchio	Pag. 64	Art. 97	Le aree a vulnerabilità intrinseca potenziale media, alta, elevata e molto elevata	Pag. 84
Art. 75	Perequazione urbanistica	Pag. 65	Art. 98	La salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile	Pag. 85
Art. 76	Norme di salvaguardia	Pag. 65	Art. 99	Disposizioni per lo smaltimento dei liquami civili	Pag. 86
APPENDICE: essenze vegetazionali ammissibili		Pag. 65	Art. 100	Ulteriori prescrizioni per la tutela delle risorse idriche del sottosuolo	Pag. 86
ALLEGATO 1: verifica standards urbanistici		Pag. 67	Art. 101	Prescrizioni per i corsi d'acqua classificati dal P.I.T. (Del.C.R.T. n. 72 del 24.07.2007)	Pag. 87
<u>TITOLO VIII - TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO</u>			Art. 101 bis	Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale (artt. 60 e 61 P.T.C. provinciale)	Pag. 87
Art. 77	Finalità e criteri di applicazione delle norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio – Vincoli sovracomunali	Pag. 71	Art. 102	La salvaguardia del reticolo idrografico superficiale	Pag. 88
Art. 78	Rapporti tra Regolamento Urbanistico e P.A.I.	Pag. 71	Art. 103	Disposizioni per il contenimento e la riduzione degli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli	Pag. 89
Art. 79	Rapporti tra Regolamento Urbanistico e P.I.T.	Pag. 72	CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 91
Art. 80	Rapporti tra Regolamento Urbanistico e P.T.C.	Pag. 72	Art. 104	Riconoscimento e superamento delle condizioni di vincolo geologico/geomorfologico e/o idraulico e/o sismico	Pag. 91
Art. 81	Rapporti tra Regolamento Urbanistico, PS e nuovo Regolamento D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R	Pag. 72	Art. 105	Ammissibilità della delocalizzazione di manufatti esistenti	Pag. 91
Art. 82	Aree soggette a vincolo idrogeologico	Pag. 73			
CAPO I - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA DEFINITE IN PIANO DI BACINO - STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)					
Art. 83	Criteri di applicazione delle norme di P.A.I.	Pag. 73			
Art. 84	Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante	Pag. 74			
Art. 85	Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico	Pag. 74			